

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 13

venerdì, 5 marzo 2010

Firenze

Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620

Portineria

tel. 055-438.46.22

E-mail:

redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGI REGIONALE 26 febbraio 2010, n. 22

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). *pag. 3*

Testo coordinato della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 - Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione. *" 4*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2010, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico- sanitari delle piscine ad uso natatorio). *" 13*

LEGGI REGIONALE 26 febbraio 2010, n. 24

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. *" 36*

LEGGI REGIONALE 1 marzo 2010, n. 25

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 (Disposizioni sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). *" 38*

Testo coordinato della legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 - Disposizioni sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. *" 39*

SEZIONE III

REGOLAMENTI INTERNI DEGLI ORGANI REGIONALI

- Consiglio Regionale

REGOLAMENTO INTERNO 27 gennaio 2010, n. 12

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale. *" 40*

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2010, n. 22

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 5/2008
Art. 2 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 5/2008
Art. 3 - Modifiche all'articolo 21 della l.r. 5/2008
Art. 4 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 4, comma 1, lettera f), 50 e 51 dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Considerato quanto segue

1. L'esperienza applicativa della l.r. 5/2008 ha evidenziato alcune criticità che hanno reso parzialmente inattuata la legge stessa sotto alcuni rilevanti profili. Solo in un numero limitato di casi le indicazioni di candidature si sono tradotte in formali proposte di nomine o designazioni da parte dei soggetti titolari di tale competenza.

2. Il correttivo che occorre introdurre è quello di considerare come effettive proposte da esaminare da parte del Presidente della Giunta regionale o da sottoporre all'esame del Consiglio regionale, al pari di quelle presentate dai consiglieri e dai gruppi, anziché come mere "indicazioni" a carattere preliminare, le candidature presentate dai diretti interessati e dagli altri soggetti a ciò legittimati dall'articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008;

3. Al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni consi-

liari di nomina entro i termini previsti è opportuno prevedere che gli uffici provvedano a segnalare al presidente della commissione competente l'imminente scadenza del termine di proroga degli organi amministrativi, affinché lo stesso presidente provveda alla necessaria convocazione della commissione per l'esame dell'atto di nomina, prima che si determini, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, il trasferimento della competenza dal Consiglio regionale al Presidente del Consiglio. In ogni caso, anche quest'ultimo, nell'esercizio della sua competenza, è comunque soggetto al rispetto delle disposizioni della l.r. 5/2008, in particolare per quanto attiene alle proposte di candidatura ed alla parità di genere.

Si approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 5/2008

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 8 febbraio 2009, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), le parole: "le indicazioni di candidati" sono sostituite dalle seguenti: "le proposte di candidature".

Art. 2

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 5/2008

1. La rubrica dell'articolo 7 della l.r. 5/2008 è sostituita dalla seguente: "Avviso di selezione, candidature e proposte di nomina".

2. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 5/2008 le parole: "per l'indicazione" sono sostituite dalle seguenti: "per la proposta".

3. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 5/2008 le parole: "Le indicazioni di candidature, corredate del curriculum degli studi e delle esperienze professionali," sono sostituite dalle seguenti: "le proposte di candidature, corredate della documentazione di cui all'articolo 8,".

4. Il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:

"4. Il Presidente della Giunta regionale decreta le nomine e designazioni di propria competenza di norma tra le candidature proposte ai sensi dei commi 1 e 3, salvo che, per mancanza di proposte di candidature o per altra causa eccezionale, oltre che per le ragioni di cui al comma 1, ritenga, motivatamente, di dover provvedere in deroga, fermo restando il rispetto dei criteri e dei principi della presente legge."

5. Il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:

“5. Il Consiglio regionale delibera le nomine e designazioni di propria competenza, oltre che fra le candidature proposte ai sensi dei commi 1 e 3, anche tra quelle proposte:

- a) dai presidenti dei gruppi consiliari;
- b) da ciascun consigliere;
- c) dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, dello Statuto.”.

6. Al comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 5/2008, le parole: “al comma 5” sono sostituite dalle seguenti “ai commi 3 e 5”; dopo le parole: “di controllo contabile” sono inserite le seguenti: “e quelle avanzate dalla persona direttamente interessata ai sensi del comma 3, lettera e)”.

Art. 3

Modifica all'articolo 21 della l.r. 5/2008

1. Il comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:

“5. Nei casi in cui il rinnovo degli organi amministrativi è di competenza del Consiglio e questi non abbia già provveduto, la struttura di cui all'articolo 6, almeno quindici prima della scadenza del termine di cui al comma 2, segnala tale scadenza al presidente della commissione competente che convoca la commissione in tempo utile, iscrivendo l'atto di nomina all'ordine del giorno della seduta. Qualora la commissione non si pronunci e comunque qualora il Consiglio non provveda al rinnovo almeno tre giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2, la competenza a provvedere è trasferita al Presidente del Consiglio, nel rispetto dei limiti e dei vincoli della presente legge.”.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore alla data dell'insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 26 febbraio 2010

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 09.02.10.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 14 gennaio 2010, n. 398

Proponenti:

Consiglieri Giovannini, Petraglia, Pacini, Belliti, Angiolini F., Annunziata

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 9 febbraio 2010

Approvata in data 9 febbraio 2010

Divenuta legge regionale 12/2010 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), pubblicata sul Bollettino ufficiale 13 febbraio 2008, n. 4, coordinato con:

- legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), pubblicata sul Bollettino ufficiale 7 maggio 2008, n. 13;

- legge regionale 24 ottobre 2008, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”. Revisione della normativa regionale in materia di nomine e designazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2008), pubblicata sul Bollettino ufficiale 31 ottobre 2008, n. 35;

- legge regionale 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008), pubblicata sul Bollettino ufficiale 28 novembre 2008, n. 41;

- legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere), pubblicata sul Bollettino ufficiale 6 aprile 2009, n. 11;

- legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009), pubblicata sul Bollettino ufficiale 18 dicembre 2009, n. 75;

- legge regionale 26 febbraio 2010, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”), sopra riportata.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con

caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al marzo 2010.

Testo coordinato della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 - Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 - Competenze del Consiglio e degli organi di governo
- Art. 3 - Procedura delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio
- Art. 4 - Controllo preventivo del Consiglio
- Art. 5 - Elenchi regionali degli incarichi
- Art. 6 - Strutture tecniche di supporto
- Art. 7 - Avviso di selezione, candidature e proposte di nomina
- Art. 8 - Documentazione per la proposta di nomina
- Art. 9 - Requisiti professionali
- Art. 10 - Cause di esclusione
- Art. 10 bis - Causa di esclusione dalla nomina ad amministratore di società a partecipazione regionale
- Art. 11 - Incompatibilità
- Art. 12 - Conflitto di interesse
- Art. 13 - Limitazioni per l'esercizio degli incarichi
- Art. 14 - Doveri inerenti il mandato
- Art. 15 - Decadenza e revoca
- Art. 16 - Sospensione dall'incarico
- Art. 17 - Sostituzione
- Art. 18 - Durata degli incarichi
- Art. 19 - Rappresentanza di genere
- Art. 20 - Norme transitorie
- Art. 21 - Rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione
- Art. 22 - Nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali
- Art. 23 - Abrogazioni

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione⁽²⁾

1. La presente legge disciplina i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni di competenza della Regione, in attuazione delle disposizioni degli articoli 11, comma 6, 50 e 51 dello Statuto.

1 bis.⁽³⁾ La presente legge non si applica:

- a) alle commissioni di concorso e alle commissioni esaminatrici la cui durata si esaurisce con la conclusione delle prove o degli esami;*
- b) alle designazioni vincolanti effettuate da soggetti esterni alla Regione, fatta eccezione per le designazioni relative ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, le quali devono anche contenere,*

a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi, qualunque sia il numero di nomine o designazioni da effettuare; l'inammissibilità è dichiarata, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente del Consiglio regionale, per i rispettivi ambiti di competenza.

c) alle nomine effettuate in ragione dell'ufficio ricoperto dal soggetto nominato;

d) alle determinazioni di carattere organizzativo dei dirigenti regionali, assunte nell'ambito dei rispettivi poteri di gestione, che comportano l'individuazione di personale regionale ad essi assegnato a partecipare ad organismi con compiti istruttori o consultivi;

e) agli organismi di garanzia previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro;

f) ai commissari nominati dalla Regione.

2. La Regione provvede alle nomine e designazioni informandosi ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione, rispetto del principio della rappresentanza di genere e, per quelle di competenza del Consiglio regionale, di garanzia del ruolo delle minoranze.

Art. 2

Competenze del Consiglio e degli organi di governo

1. Sono di competenza del Consiglio le nomine e designazioni spettanti alla Regione:

- a) attinenti a funzioni in cui la rappresentanza politica e istituzionale sia esclusiva o, comunque, prevalente;
- b) negli organi di amministrazione attiva e consultiva di società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato cui la Regione partecipa, salvi i casi di cui al comma 2, lettera b);
- c) negli organi di controllo contabile ed amministrativo di enti e organismi pubblici e privati;
- d) in tutti i casi non espressamente riservati alla competenza degli organi di governo ai sensi del comma 2.

2. Sono di competenza degli organi di governo le nomine e designazioni spettanti alla Regione:

- a) negli organi di amministrazione attiva e consultiva di enti, aziende, agenzie ed altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione;
- b) di amministratori unici e di amministratori delegati con funzioni di direzione in società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato cui la Regione partecipa;
- c) per incarichi direzionali;
- d) negli organismi che svolgono funzioni di natura tecnica, fatta eccezione per quelli di supporto al Consiglio regionale.

3. Ai fini della lettera a) del comma 2, gli enti, aziende, agenzie ed altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione sono quei soggetti giuridici, comunque denomi-

nati, che svolgono funzioni esclusive o comunque prevalenti strumentali all'esercizio delle funzioni regionali di governo e che, pur se dotati di propria autonomia, sono soggetti alla potestà regionale esclusiva o comunque prevalente in ordine ai seguenti profili:

- a) costituzione o scioglimento;
- b) nomina degli organi;
- c) approvazione dei bilanci;
- d) esercizio di funzioni di vigilanza o controllo;
- e) definizione di indirizzi e direttive;
- f) disciplina dell'ordinamento interno;
- g) disciplina del personale.

4. Per gli organismi pubblici aventi le caratteristiche di cui al comma 3 ed alla costituzione dei cui organi partecipano gli enti locali, la nomina o designazione dei componenti dell'organo di amministrazione è di competenza del Consiglio regionale e la nomina o designazione del presidente è di competenza degli organi di governo. *Tale disciplina si applica anche agli organismi pubblici aventi le caratteristiche di cui al comma 3 e svolgenti funzioni di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale⁽⁴⁾.*

5. Tutte le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale.

6. Disposizioni in materia di nomine e designazioni della Regione, in contrasto con il presente articolo, contenute in statuti, atti costitutivi, regolamenti o qualsiasi altro atto di organismi esterni non impegnano la Regione, le cui nomine e designazioni restano soggette esclusivamente alla presente legge.

7. Nei casi in cui gli statuti di società, associazioni, fondazioni od altri organismi di diritto privato attribuiscono nomine riconducibili alle fattispecie di cui al comma 1, ad organi di dette società od organismi ai quali partecipa, in rappresentanza della Regione, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, quest'ultimo, nell'espressione del voto per dette nomine, si conforma ad una preventiva deliberazione del Consiglio regionale.

8.⁽¹⁷⁾ Nel caso in cui nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale ai sensi della presente legge debbano essere effettuate d'intesa con altri soggetti, pubblici o privati, alla definizione di tali intese provvede il Presidente del Consiglio regionale.

Art. 3

Procedura delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio

1. Le proposte per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio, presentate ai sensi dell'articolo 7,

sono sottoposte al parere della commissione consiliare competente che, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine entro cui il Consiglio deve provvedere alla nomina o designazione, trasmette il relativo provvedimento al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.

2. La commissione consiliare competente può procedere, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, ad audizioni al fine di acquisire elementi utili alla valutazione della proposta.

3. Il Consiglio garantisce la rappresentanza delle minoranze con il sistema di elezione a voto limitato. In assenza di diverse specifiche disposizioni normative, il voto è limitato a due terzi, se non altrimenti deliberato dal Consiglio prima di procedere alla votazione.

4. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede al ballottaggio tra gli stessi ed è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Art. 4

Controllo preventivo del Consiglio

1. Le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) sono effettuate, ai sensi dello Statuto, previo controllo da parte del Consiglio.

2. A tal fine, il Presidente della Giunta comunica al Consiglio le nomine o designazioni che intende effettuare, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, corredate del curriculum del candidato e di una relazione illustrativa delle ragioni della proposta.

3. Il Consiglio, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 e secondo le modalità definite dal proprio regolamento interno, che prevedono la possibile audizione del candidato, può formulare eventuali osservazioni. Trascorso tale termine senza che il Consiglio si sia espresso, il Presidente della Giunta può procedere ad effettuare la nomina o designazione.

4. In caso di osservazioni del Consiglio, l'atto di nomina deve dare atto del loro accoglimento oppure esplicitare le motivazioni del loro mancato accoglimento.

5. Nei casi in cui, secondo la normativa di riferimento, una nomina di competenza del Presidente della Giunta avvenga a seguito di designazione vincolante da parte di altri soggetti o sia riservata a chi è titolare di determinate cariche oppure riguardi gli organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), le procedure di controllo consiliare preventivo di cui al presente articolo

non si applicano e il Presidente della Giunta comunica tempestivamente al Consiglio la nomina effettuata.

6. La stipula da parte della Giunta di patti parasociali relativi a società nei cui organi di amministrazione siano presenti componenti nominati o designati dal Consiglio non può comportare alcuna deroga alle competenze del Consiglio in materia di nomine.

Art. 5

Elenchi regionali degli incarichi

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, l'Ufficio di presidenza del Consiglio e il Presidente della Giunta pubblicano, ciascuno per la propria competenza, un elenco delle nomine e designazioni da effettuare nell'anno solare successivo.

2. Gli elenchi contengono:

- a) gli organismi cui le nomine o designazioni si riferiscono;
- b) la fonte normativa dell'incarico;
- c) la data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata e la durata dell'incarico;
- d) i requisiti richiesti per l'incarico;
- e) le eventuali incompatibilità specificamente previste per l'incarico dalla normativa di riferimento;
- f) l'indennità prevista.

3. Gli elenchi sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sono inseriti sui siti web del Consiglio e della Giunta. Il Consiglio e il Presidente della Giunta possono dare ulteriori idonee forme di pubblicità a tali elenchi.

4. Gli elenchi sono redatti e pubblicati secondo un modello unitario definito d'intesa fra le strutture tecniche di cui all'articolo 6.

5. Ove, nel corso dell'anno, si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste negli elenchi di cui al comma 1, i soggetti competenti ai sensi del medesimo comma 1 compilano elenchi integrativi, cui si applicano le stesse forme di pubblicità.

Art. 6

Strutture tecniche di supporto

1. Le competenti strutture tecniche istituite presso il Consiglio e la presidenza della Giunta:

- a) definiscono il modello unitario degli elenchi delle nomine e designazioni;
- b) curano la tenuta degli elenchi delle nomine e designazioni di rispettiva competenza, i relativi aggiornamenti e la loro pubblicazione secondo modalità omogenee;

c) assicurano il costante aggiornamento della situazione degli incarichi in essere;

d) effettuano il monitoraggio sul rispetto del principio di pari rappresentanza di genere.

2. Le medesime strutture, inoltre:

- a) raccolgono le proposte di candidature⁽¹⁸⁾ di cui all'articolo 7;
- b) verificano la completezza della documentazione prevista dall'articolo 8.

Art. 7

Avviso di selezione, candidature e proposte di nomina⁽¹⁹⁾

1.⁽⁵⁾ La pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana degli elenchi di cui all'articolo 5 costituisce avviso pubblico per la proposta di candidature per le nomine e designazioni di competenza regionale, ad eccezione di quelle inerenti a:

- a) organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, ai quali si accede a seguito di designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo;
- b) organismi per i quali la legge di settore già prevede l'espletamento di uno specifico avviso pubblico;
- c) organismi la cui costituzione ha carattere di urgenza;
- d) nomine e designazioni da effettuarsi previa intesa della Regione con organi dello Stato, delle regioni o di altri soggetti;
- e) organismi che svolgono funzioni di natura tecnica, se non già ricompresi nelle lettere da a) a d).

2. Nel caso di cui alla lettera c)⁽⁶⁾ del comma 1, il provvedimento di nomina o designazione dà conto delle motivazioni d'urgenza che hanno imposto la deroga all'avviso pubblico.

3. Le proposte di candidature, corredate della documentazione di cui all'articolo 8,⁽²⁰⁾ devono essere presentate all'organo competente per la nomina o designazione non più tardi di settantacinque giorni antecedenti la data in cui la nomina o designazione deve essere effettuata, da parte:

- a) delle organizzazioni sindacali regionali;
- b) delle associazioni riconosciute, fondazioni ed enti pubblici e privati operanti in Toscana nei settori interessati;
- c) delle università ed istituti di ricerca della Toscana;
- d) degli ordini professionali aventi sede in Toscana;
- e) della persona direttamente interessata alla candidatura.

4.⁽¹⁵⁾ Il Presidente della Giunta regionale decreta le nomine e designazioni di propria competenza di norma tra le candidature proposte ai sensi dei commi 1 e 3,

salvo che, per mancanza di proposte di candidature o per altra causa eccezionale, oltre che per le ragioni di cui al comma 1, ritenga, motivatamente, di dover provvedere in deroga, fermo restando il rispetto dei criteri e dei principi della presente legge.

5.⁽²¹⁾ Il Consiglio regionale delibera le nomine e designazioni di propria competenza, oltre che fra le candidature proposte ai sensi dei commi 1 e 3, anche tra quelle proposte:

- a) dai presidenti dei gruppi consiliari;
- b) da ciascun consigliere;
- c) dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, dello Statuto.

6. Le proposte di cui ai commi 3 e 5⁽²²⁾, escluse quelle relative agli organi di controllo contabile, e quelle avanzate dalla persona direttamente interessata ai sensi del comma 3, lettera e)⁽²³⁾, devono contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi, qualunque sia il numero di nomine o designazioni da effettuare. L'inammissibilità è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale.

7. Le proposte di cui al comma 5 relative agli organi di controllo contabile devono attenersi al principio di parità di genere per quanto possibile, tenuto conto della composizione degli albi o elenchi professionali dei soggetti legittimati ad essere nominati.

Art. 8

Documentazione per la proposta di nomina

1. Per le proposte di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e per le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale sono acquisiti:

- a) dati anagrafici e di residenza della persona proposta;
- b) curriculum degli studi e delle esperienze professionali;
- c) elenco delle cariche e degli incarichi ricoperti in enti, aziende, società ed organismi;
- d) attestazione di possesso dei requisiti richiesti per la nomina o designazione, ivi compresa l'iscrizione ad albi professionali;
- e) dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico;
- f) dichiarazione di appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione;
- g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale il candidato attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse previste dalla presente legge o dalle leggi che regolano le singole nomine o designazioni ovvero dichiarazione con cui il candidato attesta l'eventuale sussistenza di una causa rimuovibile di incompatibilità o di conflitto di interesse esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere detta causa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina.

2. Qualora la documentazione di cui al comma 1 sia incompleta, è consentito integrarla entro il quindicesimo giorno successivo alla presentazione della proposta.

3. Sono dichiarate inammissibili dal Presidente del Consiglio le proposte prive della documentazione di cui al comma 1 o risultate incomplete allo scadere del termine di cui al comma 2.

4. Per le nomine o designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale la documentazione di cui al comma 1 deve essere prodotta prima dell'adozione del decreto di nomina o designazione.

5. I dati raccolti sono trattati ai fini esclusivi della presente legge e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla conseguente normativa regionale.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle nomine di competenza regionale da effettuarsi su designazione o in una rosa di nominativi da parte di altri soggetti.

Art. 9

Requisiti professionali

1. I soggetti candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati.

2. I soggetti candidati agli incarichi di revisore dei conti o di membro di collegio sindacale con funzioni anche di revisione dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Art. 10

Cause di esclusione

1. Non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi previsti dalla presente legge:

- a) coloro che si trovino in stato di interdizione legale

ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni;

c) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) e successive modificazioni;

d) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per violazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2), come previsto dall'articolo 8 della legge regionale 29 agosto 1983, n. 68 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione e della legge 25 gennaio 1982, n. 17 in materia di associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali);

e) coloro che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), *ad esclusione dei dipendenti regionali, fermo restando quanto per essi previsto dalle lettere a) e k) del comma 1 dell'articolo 12. I casi in cui le previsioni dell'articolo 2 della l. 154/1981 sono riferite al territorio nel quale il titolare di una determinata carica esercita le sue funzioni costituiscono causa di esclusione limitatamente ad organismi il cui ambito operativo è esattamente coincidente con detto territorio o compreso in esso.*⁽⁷⁾

2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Art. 10 bis⁽¹⁾

Causa di esclusione dalla nomina ad amministratore di società a partecipazione regionale

1. Non può essere nominato amministratore di socie-

tà a partecipazione regionale chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi

Art. 11 Incompatibilità

1. Le nomine o designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili con le seguenti cariche e funzioni:

a) sindaco e assessore dei comuni della Toscana con popolazione residente superiore alle 15.000 unità; assessore e presidente di provincia della Toscana; presidente e membro di giunta delle comunità montane della Toscana e dei circondari istituiti per legge regionale; componente degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alle leggi regionali 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36. "Disposizioni in materia di risorse idriche") e 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

b) giudice costituzionale, magistrato ordinario, amministrativo, contabile, tributario e di ogni giurisdizione speciale, fatte salve specifiche disposizioni di legge;

c) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato o di altri enti pubblici;

d) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo;

e) difensore civico di regione, provincia o comune;

f)⁽⁸⁾ *titolare di due incarichi di membro effettivo in collegi sindacali e organi di controllo, la cui designazione o nomina sia di competenza di enti pubblici anche economici o di società di capitali da essi partecipate in modo esclusivo o prevalente;*

g) titolare di incarico professionale di studio, consulenza o ricerca conferito dalla Regione.

g bis)⁽⁹⁾ soggetti nominati dalla Regione a seguito delle designazioni di cui all'articolo 1, comma 1 bis, lettera b).

Art. 12 Conflitto di interesse

1. Non possono essere nominati o designati nelle cariche di cui alla presente legge, versando in una situazione di conflitto di interesse:

a) i dipendenti dello Stato, della Regione e degli enti locali che comunque assolvano a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina;

b) i dipendenti o consulenti dell'ente o organismo per il quale il nominativo è proposto, ovvero di enti o organismi da esso dipendenti o ad esso strumentali;

c) i membri di organi consultivi tenuti ad esprimere parere su provvedimenti degli organi dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;

d) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servi-

zi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;

e) chi ha lite pendente, come individuato ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina;

f) chi abbia prestato opera di consulenza a favore dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina nei dodici mesi precedenti;

g) chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina e che possano trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado;

h) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali, nonché i conviventi dei medesimi soggetti, se e in quanto dichiarati ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana) e successive modificazioni;

i) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);

j) i dirigenti regionali in quiescenza, prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data del collocamento a riposo;

k) negli organi degli enti dipendenti della Regione, di cui all'articolo 50 dello Statuto, i dirigenti e i dipendenti regionali, se non collocati in aspettativa previamente all'assunzione dell'incarico, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge regionale relativa alla disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

Art. 13

Limitazioni per l'esercizio degli incarichi

1. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge, fatta eccezione per quelli non retribuiti e salvo quanto previsto al comma 3, non sono tra loro cumulabili.

2. In caso di conferimento di una nuova nomina l'interessato deve dimettersi dal precedente incarico entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In assenza di dimissioni l'interessato è dichiarato decaduto dalla carica ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

3. E' consentita l'attribuzione alla stessa persona di non più di due incarichi di membro effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile.

4. Non è consentita la nomina per più di due mandati consecutivi nello stesso incarico. *A tale fine si conside-*

rano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della presente legge⁽¹⁰⁾.

5. Non è consentita, per un periodo di due anni, la nomina in un incarico compreso fra quelli disciplinati dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza in uno stesso incarico per due mandati consecutivi.

Art. 14

Doveri inerenti il mandato

1. Nell'espletamento del proprio mandato i soggetti nominati o designati ai sensi della presente legge rappresentano la Regione e sono tenuti ad attenersi alle direttive impartite dall'organo che li ha nominati, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di legge. Nel caso di nomine effettuate dal Consiglio regionale, le direttive dello stesso Consiglio tengono conto del principio di rappresentanza delle minoranze sulla cui base sono stati nominati i soggetti alle quali esse sono dirette.

2. I soggetti nominati ai sensi della presente legge sono tenuti ad inviare all'organo regionale da cui sono stati nominati o designati una relazione annuale sull'attività svolta. Sono, altresì, tenuti a riferire sull'attività, ogni volta che ne sono richiesti dal Presidente del Consiglio, su iniziativa propria o di almeno tre presidenti di gruppo o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio, o dal Presidente della Giunta.

3. Il nominato ha l'obbligo:

a) di astenersi dal prendere parte alle decisioni degli organi dei quali è componente, quando le stesse possano procurare, direttamente o indirettamente, vantaggi patrimoniali o di altro genere a sé medesimo, al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado;

b) di non adottare, rispetto ad obblighi derivanti dalla legge o da altra fonte del diritto, condotte omissive suscettibili di determinare i medesimi effetti di cui alla lettera a).

4. Durante l'espletamento del mandato l'interessato è tenuto a comunicare all'organo regionale che ha provveduto alla nomina o designazione il sopravvenire di cause di esclusione, di incompatibilità, di conflitto di interesse o di sospensione di cui rispettivamente agli articoli 10, 11, 12 e 16.

Art. 15

Decadenza e revoca

1. L'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 10,

procede alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dall'incarico con provvedimento motivato.

2. L'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità o di conflitto di interesse di cui agli articoli 11 e 12, invita l'interessato a rimuovere la situazione di incompatibilità o conflitto. Qualora tale situazione non sia rimossa entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito, l'interessato è dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento motivato.

3. La decadenza dall'incarico è altresì pronunciata:

a) nel caso di cui all'articolo 13, comma 2;

b) nel caso di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 21 giugno 1983, n. 49 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti);

c) nel caso in cui si accerti che il nominato ha reso dichiarazioni mendaci nelle attestazioni di cui all'articolo 8, comma 1.

4. La revoca può essere disposta:

a) ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione;

b) ove la funzione affidata risulti espletata disattendendo le direttive dettate dalla Regione o in contrasto con esse.

5. La revoca è disposta, con provvedimento motivato, dallo stesso organo competente alla nomina o designazione.⁽¹¹⁾

6. I provvedimenti di decadenza e di revoca vengono adottati a seguito di contraddittorio con l'interessato e vengono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

6 bis.⁽¹²⁾ Per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale, anche nei casi in cui esse siano state esercitate dal Presidente dello stesso Consiglio ai sensi dell'articolo 21, comma 5, l'invito di cui al comma 2 è effettuato dal Presidente del Consiglio regionale e la revoca o la decadenza sono disposte dal Consiglio regionale previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato svolti dalla commissione consiliare competente.

7.⁽¹³⁾ I soggetti che nel corso del mandato vengono a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), decadono di diritto dall'incarico dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica l'interdizione o la misura di prevenzione. L'organo competente alla nomina o designazione, ove

accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, il verificarsi di tali condizioni provvede a dichiarare la decadenza ed a effettuare la sostituzione a norma dell'articolo 17.

Art. 16

Sospensione dall'incarico

1. Coloro che sono stati condannati o sottoposti a misure di prevenzione con provvedimento non definitivo per una delle fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c) e d), sono sospesi di diritto dagli incarichi conferiti a norma della presente legge fino all'emanazione del provvedimento definitivo.

2. L'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza della causa di sospensione provvede a dichiarare la sospensione ed a effettuare la sostituzione a norma dell'articolo 17, comma 1, per la durata della sospensione stessa.

Art. 17

Sostituzione

1. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato di un soggetto nominato, l'organo regionale competente provvede alla sostituzione.

2. A tal fine, entro il termine di quindici giorni dalla cessazione l'organo regionale competente provvede alla nuova nomina o designazione sulla base, ove presenti, delle candidature già indicate in precedenza per tale incarico ovvero ai sensi dell'articolo 7, comma 4.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, l'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte.

Art. 18

Durata degli incarichi

1. Gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.

2. Quanto disposto dal comma 1 si applica altresì agli incarichi per i quali non è previsto alcun termine di scadenza.

Art. 19

Rappresentanza di genere

1. Ai fini del rispetto del principio della differenza di

genere, le strutture tecniche di cui all'articolo 6 provvedono a verificare che, sul totale delle nomine effettuate nell'anno solare di riferimento dal Consiglio e dagli organi di governo, escluse quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sia stata rispettata la percentuale del cinquanta per cento di presenza per ogni genere.

2. Le strutture tecniche comunicano semestralmente i risultati degli accertamenti effettuati ai fini della verifica agli organi che hanno provveduto alle nomine e designazioni nonché alla Commissione regionale per le pari opportunità.

3. Ove dalla verifica stessa risulti non rispettato quanto previsto al comma 1, l'organo che ha provveduto alle nomine e designazioni è tenuto, nell'anno solare successivo a quello cui si riferisce la verifica, a nominare o designare un numero maggiore di persone del genere sottorappresentato, in modo da favorire il riequilibrio della presenza dei due generi.

3 bis.⁽¹⁶⁾ Il Consiglio regionale e gli organi di governo della Regione promuovono, attraverso le rispettive sedi di concertazione e di consultazione con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, il rispetto del principio di parità di genere in tutte le nomine di competenza di detti soggetti.

Art. 20

Norme transitorie

1. I soggetti nominati dalla Regione in carica all'entrata in vigore della presente legge che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse stabilite dalla legge stessa sono tenuti a rimuovere detta causa o a dimettersi dalla carica ricoperta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una o più proposte di legge di revisione delle normative vigenti in modo da uniformarle e renderle coerenti con le disposizioni dello Statuto e della presente legge.

3. Fino alla revisione delle normative di cui al comma 2, le nomine e designazioni continuano ad essere effettuate in conformità alle normative stesse.

4. In sede di revisione delle proprie normative ai sensi del comma 2, la Regione provvede ad uniformare i compensi per gli incarichi assegnati ai sensi della presente legge, tenendo conto dell'impegno che l'incarico comporta e della strategicità dell'ente ed organismo rispetto ai fini perseguiti dalla Regione.

5. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la

presente legge si applica alle nomine e designazioni con scadenza successiva al 30 giugno 2008.

6. In prima attuazione della presente legge, gli elenchi delle nomine e designazioni in scadenza nell'anno 2008, pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 marzo 1979, n. 11 (Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni), sostituiscono l'avviso di cui all'articolo 7 della presente legge.

7. Per le nomine e designazioni in scadenza nel secondo semestre 2008, il termine di cui all'articolo 4, comma 2, è ridotto a trenta giorni ed il termine di cui all'articolo 7, comma 3, è ridotto a quarantacinque giorni.

Art. 21

Rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione

1. Gli organi amministrativi di competenza della Regione, attivi, consultivi e di controllo, comunque denominati, devono essere ricostituiti entro il termine della loro scadenza.

2. Gli organi amministrativi non ricostituiti entro il termine della loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni successivi. Decorso tale termine senza che si sia provveduto al rinnovo, gli organi decadono.

3. Nei quarantacinque giorni di cui al comma 2, gli organi scaduti possono adottare solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione espressa dei motivi di urgenza e indifferibilità.

4. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 3 adottati nel periodo di proroga nonché quelli adottati dopo la decadenza dell'organo sono nulli.

5.⁽²⁴⁾ Nei casi in cui il rinnovo degli organi amministrativi è di competenza del Consiglio e questi non abbia già provveduto, la struttura di cui all'articolo 6, almeno quindici prima della scadenza del termine di cui al comma 2, segnala tale scadenza al presidente della commissione competente che convoca la commissione in tempo utile, iscrivendo l'atto di nomina all'ordine del giorno della seduta. Qualora la commissione non si pronunci e comunque qualora il Consiglio non provveda al rinnovo almeno tre giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2, la competenza a provvedere è trasferita al Presidente del Consiglio, nel rispetto dei limiti e dei vincoli della presente legge.

6. Qualora la nomina debba essere effettuata su designazione da parte di soggetti terzi e questi non prov-

vedono in tempo utile, il Consiglio o il Presidente della Giunta possono effettuare comunque la nomina, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

Art. 22

Nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali

1. Le nomine e designazioni dei rappresentanti dell'insieme degli enti locali o di una o più categorie di enti locali negli organismi regionali sono effettuate, ai sensi dell'articolo 66, comma 6, dello Statuto, dal Consiglio delle autonomie locali secondo le disposizioni del proprio regolamento interno, sentite le associazioni degli enti locali interessate.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle nomine e designazioni che le fonti normative attribuiscono direttamente ad uno o più enti locali specificamente individuati.

2 bis.⁽¹⁴⁾ Le nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali in organismi regionali o comunque sottoposti alla disciplina regionale sono soggette alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11.

Art. 23

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi:
(*omissis*).

2. Sono abrogate le norme regionali che attribuiscono nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali negli organismi regionali in contrasto con l'articolo 22 della presente legge.

NOTE

- 1) Articolo inserito con l.r. 20/2008, art. 18.
- 2) Rubrica così sostituita con l.r. 56/2008, art. 1, comma 1.
- 3) Comma inserito con l.r. 56/2008, art. 1, comma 2. Poi parzialmente così modificato con l.r. 16/2009, art. 5, comma 1.
- 4) Parole aggiunte con l.r. 56/2008, art. 2.
- 5) Comma così sostituito con l.r. 56/2008, art. 3, comma 1. Poi così parzialmente modificato con l.r. 22/2010, art. 2, comma 2.
- 6) Parole così sostituite con l.r. 56/2008, art. 3, comma 2.
- 7) Parole aggiunte con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56, art. 4.
- 8) Lettera così sostituita con l.r. 56/2008, art. 5, comma 1.

- 9) Lettera aggiunta con l.r. 56/2008, art. 5, comma 2.
- 10) Parole aggiunte con l.r. 56/2008, art. 6.
- 11) Periodo soppresso con l.r. 56/2008, art. 7, comma 1.
- 12) Comma inserito con l.r. 56/2008, art. 7, comma 2.
- 13) Comma così sostituito con l.r. 56/2008, art. 7, comma 3.
- 14) Comma aggiunto con l.r. 56/2008, art. 8.
- 15) Comma prima parzialmente modificato con l.r. 62/2008, art. 66. Poi così sostituito con l.r. 22/2010, art. 2, comma 4.
- 16) Comma aggiunto con l.r. 16/2009, art. 5, comma 2.
- 17) Comma così sostituito con l.r. 75/2009, art. 23.
- 18) Parole così sostituite con l.r. 22/2010, art. 1.
- 19) Rubrica così sostituita con l.r. 22/2010, art. 2, comma 1.
- 20) Parole così sostituite con l.r. 22/2010, art. 2, comma 3.
- 21) Comma così sostituito con l.r. 22/2010, art. 2, comma 5.
- 22) Parole così sostituite con l.r. 22/2010, art. 2, comma 6.
- 23) Parole inserite con l.r. 22/2010, art. 2, comma 6.
- 24) Comma così sostituito con l.r. 22/2010, art. 3.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2010, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio).

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I

Ambito di applicazione

Art. 1 - Ambito di applicazione

Capo II

Caratteristiche strutturali ed elementi funzionali delle piscine

Sezione I

Caratteristiche strutturali delle piscine

Art. 2 - Caratteristiche strutturali delle piscine

Sezione II

Area destinata al pubblico ed alle attività ausiliarie

Art. 3 - Prescrizioni igienico- sanitarie per l'area destinata al pubblico ed alle attività ausiliarie

Sezione III

Area destinata alle attività natatorie e di balneazione

- Art. 4 - Tipologia delle vasche
- Art. 5 - Morfologia delle vasche
- Art. 6 - Altezza del vano contenente la vasca
- Art. 7 - Sistemi di ripresa delle acque
- Art. 8 - Ausili di accesso all'acqua
- Art. 9 - Qualità dei materiali
- Art. 10 - Marcature e separatori di corsia
- Art. 11 - Spazi perimetrali intorno alla vasca
- Art. 12 - Delimitazione degli spazi perimetrali
- Art. 13 - Numero massimo dei bagnanti
- Art. 14 - Dispositivi di salvamento

Sezione IV

Area destinata ai servizi

- Art. 15 - Requisiti igienici e strutturali
- Art. 16 - Spogliatoi e deposito abiti
- Art. 17 - Docce
- Art. 18 - Servizi igienici
- Art. 19 - Presidi igienici dei bagnanti
- Art. 20 - Deposito degli attrezzi
- Art. 21 - Primo soccorso
- Art. 22 - Locali destinati al personale di servizio

Sezione V

Area destinata agli impianti tecnici

- Art. 23 - Definizione
- Art. 24 - Circolazione dell'acqua nelle vasche
- Art. 25 - Ricicli dell'acqua
- Art. 26 - Reintegri e rinnovi dell'acqua
- Art. 27 - Locali contenenti le attrezzature e le sostanze per il trattamento dell'acqua
- Art. 28 - Alimentazione delle vasche
- Art. 29 - Vasca di compenso
- Art. 30 - Prefiltri
- Art. 31 - Filtri
- Art. 32 - Pompe
- Art. 33 - Riscaldamento
- Art. 34 - Sostanze ed apparecchiature da utilizzare per il trattamento dell'acqua di immissione in vasca

Sezione VI

Pulizia e disinfezione ambientale

- Art. 35 - Pulizia e disinfezione ambientale

Capo III

Requisiti delle acque e requisiti igienico-sanitari e microclimatici degli impianti

Sezione I

Requisiti fisici, chimico-fisici e microbiologici delle acque

Art. 36 - Requisiti fisici, chimico- fisici e microbiologici dell'acqua di approvvigionamento

Art. 37 - Deroga ai parametri chimici e chimico-fisici dell'acqua di approvvigionamento non proveniente da pubblico acquedotto

Art. 38 - Requisiti fisici, chimico - fisici e microbiologici dell'acqua di immissione in vasca

Art. 39 - Requisiti fisici, chimico - fisici e microbiologici dell'acqua contenuta in vasca

Art. 40 - Punti di controllo

Sezione II

Requisiti igienico-sanitari e microclimatici degli impianti

Art. 41 - Requisiti termoigrometrici e di ventilazione

Art. 42 - Requisiti illuminotecnici

Art. 43 - Requisiti acustici

Sezione III

Impatto ambientale

Art. 44 - Adozione di sistemi a basso impatto ambientale

Capo IV

Approvvigionamento idrico

Art. 45 - Fabbisogno idrico

Art. 46 - Approvvigionamento idrico con acque marine classificate come acque di balneazione

Capo V

Dotazione di personale

Art. 47 - Personale addetto e relative attività formative

Art. 48 - Assistente ai bagnanti

Art. 49 - Responsabile della piscina

Capo VI

Avvio dell'esercizio dell'impianto

Art. 50 - Adempimenti amministrativi per l'avvio dell'esercizio dell'impianto

Capo VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 51 - Deroghe ai requisiti delle piscine

Art. 52 - Norma transitoria

ALLEGATO A Requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua di immissione in vasca e dell'acqua contenuta in vasca.

ALLEGATO B Frequenza delle analisi dell'acqua di immissione in vasca, dell'acqua contenuta in vasca e dell'acqua di approvvigionamento

ALLEGATO C Sostanze ammesse nell'acqua di immissione in vasca e modalità d'uso

ALLEGATO D Analisi di verifica e di monitoraggio dell'acqua di approvvigionamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'articolo 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), e in particolare l'articolo 5;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 26 novembre 2009

Visto il parere della direzione generale della presidenza di cui all'articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 25 gennaio 2010, n. 57;

Visto il parere della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 03 febbraio 2010;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 29 gennaio 2010;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2010, n. 205;

Considerato quanto segue:

1. La l. r. 8/2006 detta disposizioni, in particolare inerenti ai requisiti strutturali delle piscine ed ai requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque, che necessitano di una dettagliata specificazione a livello regolamentare.

2. L'accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 (Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio) contiene numerose disposizioni di dettaglio che necessitano

di essere trasfuse in norme giuridiche anche di rango regolamentare per acquisire effettiva cogenza nell'ordinamento: esse riguardano la classificazione tipologica delle piscine e delle vasche, il personale preposto alla gestione delle piscine, l'effettuazione dei controlli interni ed esterni, i requisiti delle acque, i requisiti igienico-sanitari degli impianti.

3. Oltre alle norme in materia di requisiti strutturali delle piscine e di requisiti igienico-sanitari delle acque, una compiuta regolamentazione della materia rende estremamente opportuna anche una disciplina della qualificazione e della formazione professionale del personale addetto alla gestione delle piscine; a tal proposito, l'accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 stabilisce, riguardo al personale addetto alla gestione delle piscine, che "le relative figure professionali sono individuate dalle Regioni" (punto 4.1).

4. L'esigenza di una disciplina esaustiva della materia rende necessario dettare anche una disposizione in merito agli adempimenti amministrativi per avviare l'esercizio dell'impianto, con particolare riferimento alla documentazione che deve essere presentata dal richiedente.

5. La l. r. 8/2006 prevede che l'Azienda unità sanitaria locale possa concedere una deroga a determinati parametri chimici dell'acqua di approvvigionamento delle piscine; il regolamento disciplina nel dettaglio le modalità di richiesta di tale deroga da parte del responsabile della piscina, con l'indicazione della documentazione che deve essere presentata.

6. Per le piscine attualmente esistenti ed in esercizio, la l. r. 8/2006 prevede una disciplina derogatoria con la possibilità di richiedere deroghe definitive all'ottemperanza ai requisiti strutturali ed igienico-sanitari delle piscine, qualora l'adeguamento ai requisiti stessi risulti tecnicamente impossibile; il regolamento specifica nel dettaglio i requisiti per i quali il responsabile della piscina può richiedere tale deroga.

7. Per quanto concerne gli obblighi formativi del personale che già svolge attività di gestione delle piscine, è opportuna la previsione di percorsi formativi ridotti e il riconoscimento delle competenze tecniche già acquisite.

Si approva il presente regolamento

Capo I

Ambito di applicazione

Art. 1

Ambito di applicazione (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. La Regione, in attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), disciplina i seguenti oggetti al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine ad uso natatorio e ricreativo:

a) i requisiti strutturali, gestionali, tecnici ed igienico-ambientali delle piscine e il limite massimo degli utenti ammessi nell'impianto;

b) i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca;

c) le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza ed i controlli;

d) la documentazione necessaria ai fini dei controlli interni;

e) le deroghe ai parametri chimici per l'acqua di approvvigionamento;

f) le deroghe ai requisiti tecnici delle piscine per l'impossibilità tecnica di adeguamento;

g) gli adempimenti amministrativi per l'avvio dell'attività delle piscine.

2. Il presente regolamento non si applica alle piscine destinate ad usi curativi, riabilitativi e termali.

Capo II

Caratteristiche strutturali ed elementi funzionali delle piscine

Sezione I

Caratteristiche strutturali delle piscine

Art. 2

Caratteristiche strutturali delle piscine
(Art. 4 l.r. 8/2006)

1. In base alle caratteristiche strutturali le piscine si distinguono nelle seguenti tipologie:

a) piscine scoperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non delimitati da strutture chiuse permanenti;

b) piscine coperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali delimitati da strutture chiuse permanenti;

c) piscine di tipo misto: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;

d) piscine di tipo convertibile: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

Sezione II

Area destinata al pubblico ed alle attività ausiliarie

Art. 3

Prescrizioni igienico - sanitarie per l'area destinata al pubblico ed alle attività ausiliarie
(Art. 4 l.r. 8/2006)

1. L'area riservata al pubblico è separata dall'area destinata alle attività natatorie e di balneazione di cui

alla sezione III. Nel caso di contiguità tra tali due aree è previsto un elemento di separazione in grado di evitare passaggi incontrollati dall'una all'altra zona.

2. Gli accessi dall'esterno sono conformi alle norme di sicurezza vigenti e proporzionati sulla base della massima presenza consentita di pubblico, nonché accessibili ai portatori di handicap.

3. Sono adottati opportuni sistemi di intercettazione e di allontanamento separato delle acque stesse, al fine di evitare che le acque di lavaggio delle superfici nell'area destinata al pubblico possano refluire verso l'area destinata alle attività natatorie e di balneazione.

4. La zona riservata agli spettatori è dotata di servizi di supporto rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi).

5. Le eventuali attività ausiliarie sono organizzate conformemente alle normative specifiche per l'uso esclusivo del pubblico e dei bagnanti. Nell'ambito delle aree adibite ad attività ausiliarie, è garantita la fruibilità da parte di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea.

Sezione III

Area destinata alle attività natatorie e di balneazione

Art. 4

Tipologia delle vasche (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. In base alla loro utilizzazione e ai fini del presente regolamento sono individuati i seguenti tipi di vasche:

a) le vasche per nuotatori possiedono i requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni alle quali è destinata la piscina secondo quanto previsto per le piscine agonistiche cui si applicano le norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA);

b) le vasche per tuffi ed attività subacquee possiedono i requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni alle quali è destinata la piscina nel rispetto delle norme vigenti della Federazione Italiana Nuoto (FIN), della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA), e delle Federazioni per le attività subacquee (FIPSAS e FIAS);

c) le vasche ricreative e di addestramento al nuoto possiedono i requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco, la balneazione e le attività formative ed educative propedeutiche all'esercizio delle attività natatorie;

d) le vasche ricreative attrezzate sono caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature quali acqua-scivoli, sistemi di formazione di onde, fondi e/o pareti mobili;

e) le vasche per i bambini possiedono i requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per la balneazione dei bambini. La profondità massima non è superiore a 60 centimetri;

f) le vasche polifunzionali possiedono le caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o possiedono comunque requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi.

Art. 5

Morfologia delle vasche (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. L'insieme delle vasche e degli spazi perimetrali intorno ad esse costituiscono l'area destinata alle attività natatorie e di balneazione.

2. La conformazione planimetrica delle vasche garantisce la sicurezza dei bagnanti e consente comunque un agevole controllo visivo di tutte le parti del bacino al personale di vigilanza. Essa deve inoltre assicurare una completa, uniforme e continua circolazione dell'acqua in tutte le parti del bacino.

3. Le pareti delle vasche hanno caratteristiche costruttive tali da non costituire pericolo per la sicurezza dei bagnanti.

4. Nelle zone con profondità uniforme fino a 1 metro e 80 centimetri la pendenza del fondo non supera il limite del 8 per cento.

Art. 6

Altezza del vano contenente la vasca (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Per le piscine di cui all'articolo 2 comma 1 lettere b), c) e d), l'altezza del vano contenente la vasca, misurata dal bordo della vasca stessa, è non inferiore in ogni suo punto a 3 metri e 50 centimetri. Qualora sia presente un trampolino, la distanza tra questo e il soffitto è non inferiore a 5 metri.

Art. 7

Sistemi di ripresa delle acque (Art. 5 l.r.8/2006)

1. L'acqua di tracimazione è costituita dalla portata di acqua dovuta al ricircolo, al reintegro e, nelle piscine scoperte, ai fattori naturali, ad esclusione della portata di acqua dipendente dalle variazioni di livello dovute alla presenza dei bagnanti.

2. Tutte le vasche sono fornite di sistemi di ripresa superficiale dell'acqua di tracimazione costituiti da

bordi sfioratori perimetrali e/o da skimmer incassati nelle pareti al livello della superficie dell'acqua della vasca.

3. Nelle vasche di cui all'articolo 4 comma 1 lettera a) gli skimmer non vengono installati nelle pareti di virata.

4. Il sistema di ripresa con bordi sfioratori, siano essi incassati nelle pareti verticali che sul bordo orizzontale della vasca, è obbligatorio per le vasche delle piscine pubbliche di cui all'articolo 3 comma 1, lettera a), numero 1) della l.r. 8/2006 e per tutte le altre vasche con superficie superiore a 150 metri quadrati; esso è disposto almeno sui due lati più lunghi per le piscine di forma rettangolare. Per le piscine di forme diverse, i bordi sfioratori sono applicati su una superficie pari ad almeno il 50 per cento del perimetro della vasca.

5. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 8/2006, aventi superficie inferiore a 100 metri quadrati, è installato almeno uno skimmer ogni 20 metri quadrati.

6. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 8/2006, aventi superficie inferiore a 150 metri quadrati, è installato almeno uno skimmer ogni 25 metri quadrati.

7. Per le piscine con sistema di ripresa a bordi sfioratori può essere utilizzata una vasca di compenso al fine di ridurre al minimo il consumo di acqua. I bordi sfioratori e le vasche di compenso sono rivestiti con materiali impermeabili e conformati in modo da consentirne una facile pulizia. I sistemi di ripresa superficiale e i sistemi di ripresa immersi sono comunque realizzati nel rispetto delle vigenti norme tecniche UNI 10637 e UNI EN 13451.

Art. 8

Ausili di accesso all'acqua (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Qualora il dislivello tra il bordo della vasca ed il fondo superi 60 centimetri, l'ausilio di accesso all'acqua è costituito da una o più scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione della vasca. Le scalette sono munite di mancorrenti e sono rigidamente fissate alla struttura della vasca.

2. Lo spazio libero tra gli elementi della scaletta e le pareti verticali della vasca è non inferiore a 5 centimetri e non superiore a 10 centimetri, ad eccezione del gradino di sommità per il quale lo spazio libero è non superiore a 8 centimetri.

3. Sono previsti idonei ausili di accesso ed uscita dall'acqua per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una

capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.

Art. 9

Qualità dei materiali (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Sia il fondo che le pareti della vasca sono di colore chiaro, rifiniti con materiale impermeabile e resistente all'azione dei comuni disinfettanti. Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione hanno superficie antisdrucciolevole che garantisce una sufficiente presa al piede anche in presenza di acqua.

Art. 10

Marcature e separatori di corsia (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Sul bordo della vasca sono apposte marcature indicanti i valori minimi e massimi della profondità. Inoltre sono evidenziate a mezzo di marcatura le perimetrazioni in corrispondenza delle quali avviene una variazione della pendenza del fondo.

2. Gli ancoraggi per i separatori di corsia o qualsiasi altro elemento di fissaggio sono incassati nelle pareti della vasca in modo da non presentare rischi per i bagnanti.

3. Ai fini della sicurezza dei bagnanti la larghezza di eventuali fessure o il diametro di eventuali forature nelle pareti della vasca o dei suoi componenti, che non siano adeguatamente protette, non sono superiori a 8 millimetri.

Art. 11

Spazi perimetrali intorno alla vasca (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Lungo il perimetro di ciascuna vasca sono realizzate banchine di idonea larghezza non inferiore a 1 metro e 50 centimetri rivestite con materiale antisdrucciolevole, che siano facilmente lavabili e disinfettabili per garantire la sicurezza dei bagnanti e il corretto svolgimento delle attività.

2. In ogni caso la distanza minima di ostacoli fissi dal bordo vasca è non inferiore a 1 metro e 50 centimetri.

3. L'area di bordo vasca è inoltre realizzata in piano con le seguenti caratteristiche:

- a) pendenza non superiore al 3 per cento verso l'esterno;
- b) superficie complessiva non inferiore al 50 per cento di quella della vasca.

4. La banchina è dotata di sistemi di raccolta e di

allontanamento delle acque di pulizia, che sono direttamente destinate allo smaltimento.

Art. 12

Delimitazione degli spazi perimetrali (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Gli spazi perimetrali di cui all'articolo 11 sono delimitati da un elemento di separazione permanente di altezza non inferiore a 1 metro che impedisca il transito incontrollato. L'accesso a tali spazi avviene esclusivamente attraverso un presidio igienico secondo le modalità indicate all'articolo 19.

2. Nel caso siano previste vie dedicate esclusivamente all'uscita dei bagnanti dall'area destinata alle attività natatorie e di balneazione, esse non sono percorribili per l'ingresso dei bagnanti.

Art. 13

Numero massimo dei bagnanti (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Nelle vasche di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), il numero massimo dei bagnanti presenti contemporaneamente nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione è definito dal rapporto di un bagnante ogni 2 metri quadrati di specchio d'acqua.

2. Nelle vasche di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), e in quelle di cui alla lettera c) adibite al nuoto libero con corsie o nelle quali si svolgano corsi di nuoto, il numero massimo dei bagnanti presenti contemporaneamente nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione è definito dal rapporto di un bagnante ogni 5 metri quadrati di specchio d'acqua.

3. Durante le gare di nuoto, il numero massimo di bagnanti presenti contemporaneamente nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione può essere aumentato del 50 per cento.

Art. 14

Dispositivi di salvamento (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. In adiacenza del bordo vasca sono posti a disposizione, per un loro pronto impiego, salvagenti regolamentari dotati di fune di recupero, in numero di uno ogni venti bagnanti.

Sezione IV

Area destinata ai servizi

Art. 15

Requisiti igienici e strutturali (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. L'area destinata ai servizi è accessibile ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai portatori di handicap.

2. I pavimenti dei servizi sono realizzati con materiali impermeabili, resistenti all'azione dei comuni disinfettanti, antisdrucchiolevoli e facilmente pulibili. Le pareti sono protette per un'altezza di almeno 2 metri con materiali impermeabili, facilmente pulibili e resistenti all'azione dei comuni disinfettanti.

3. Sono vietate sporgenze e spigoli vivi che possano costituire pericolo per l'incolumità degli utenti.

4. Tutte le vetrate sono realizzate con vetri di sicurezza o altro materiale che in caso di rottura non produca danno alle persone. La presenza di tali vetrate è opportunamente evidenziata.

Art. 16

Spogliatoi e deposito abiti (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Nelle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3) della l.r. 8/2006, gli spogliatoi sono distinti per genere e divisi in due settori proporzionati, considerando una uguale presenza di uomini e donne. I locali adibiti a spogliatoio garantiscono la massima igienicità e possono essere di tipo a rotazione e/o di tipo collettivo.

2. La superficie destinata a spogliatoio è determinata sulla base del numero massimo di bagnanti di cui all'articolo 13. Il rapporto tra la superficie degli spogliatoi e il numero dei bagnanti non deve essere inferiore a una persona ogni 50 centimetri quadrati.

3. Negli spogliatoi è previsto un numero di cabine singole pari al 4 per cento del numero massimo di bagnanti, di cui una, all'interno di ciascun settore, attrezzata e accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.

4. Nei complessi attrezzati anche per l'esercizio di attività diverse da quelle di balneazione, è possibile prevedere servizi comuni a condizione che i percorsi che conducono alle zone in cui si svolgono tali attività e i sistemi di accesso alle vasche siano separati e che ciò avvenga sempre attraverso presidi igienici.

5. Le cabine spogliatoio hanno pareti verticali distaccate dal pavimento per un'altezza non inferiore a 20 centimetri al fine di assicurare una facile pulizia anche con l'uso di idranti. Il pavimento, rivestito con materiali impermeabili e antisdrucchiolevoli, è fornito di griglie di scarico in grado di smaltire rapidamente le acque di lavaggio. Le cabine hanno dimensioni minime pari a 1 metro quadrato con un lato di lunghezza minima di 90 centimetri.

6. Il numero di posti per il deposito degli abiti è pari al numero massimo dei bagnanti. Qualora per il deposito degli abiti vengano utilizzati appositi armadietti, essi sono dotati di griglie di aerazione e sono sollevati dal pavimento per un'altezza non inferiore a 20 centimetri per permettere una facile pulizia. In alternativa, gli abiti possono essere collocati in appositi locali.

7. Nelle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 8/2006, per lo spogliatoio ed il deposito degli abiti possono essere utilizzati gli spazi della struttura principale in cui la piscina è inserita.

Art. 17

Docce (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Nelle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3) della l.r. 8/2006, le docce sono divise in due settori distinti per genere. Il numero delle docce viene definito sulla base del numero massimo dei bagnanti di cui all'articolo 13 e comunque in ragione di almeno una ogni 10 bagnanti per le piscine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e almeno una ogni 15 bagnanti per le piscine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). In ogni caso sono previste almeno due docce per gli uomini e due per le donne. Almeno una delle docce deve essere chiudibile, ed una attrezzata e accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, all'interno di ciascun settore.

2. Nelle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006, è utilizzabile almeno una doccia nelle immediate adiacenze della piscina. Ciascuna doccia è comunque dotata almeno di un asciugacapelli.

Art. 18

Servizi igienici (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Nelle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3) della l.r. 8/2006 i servizi igienici sono divisi in due settori distinti per genere. Le apparecchiature igienico sanitarie sono commisurate in base al numero massimo di bagnanti di cui all'articolo 13.

2. I gabinetti sono proporzionati in ragione di almeno uno ogni trenta bagnanti equamente suddivisi per genere. In ogni caso devono essere previsti almeno due gabinetti per uomini e due per le donne di cui uno accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, all'interno di ciascun settore.

3. I lavabi sono proporzionati in ogni settore in numero pari almeno a quello dei gabinetti e devono esse-

re dotati di erogatori di sapone e di sistemi per l'asciugatura delle mani.

4. Nelle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 8/2006 possono essere utilizzati i servizi igienici della struttura principale in cui la piscina è inserita.

Art. 19

Presidi igienici per i bagnanti (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Allo scopo di salvaguardare le condizioni igieniche dell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione, l'accesso dei bagnanti a tale area avviene attraverso un passaggio obbligato lungo il quale va disposta una vasca lavapiedi, alimentata in modo continuo con acqua contenente una soluzione disinfettante che può essere immessa in vasca anche con un sistema automatico che si attiva al passaggio del bagnante, ed una doccia in modo da garantire l'adeguata pulizia del bagnante. In presenza di solarium nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione, la doccia può essere installata in posizione che ne garantisca l'utilizzo prima dell'ingresso in vasca.

2. La vasca lavapiedi di cui al comma 1 è realizzata dimensionalmente e strutturalmente in modo tale da rendere obbligatoria l'immersione completa dei piedi, comprese le eventuali calzature aperte, nella soluzione disinfettante. Essa ha inoltre un battente di almeno 15 centimetri ed una lunghezza minima di 1 metro e 50 centimetri. La vasca lavapiedi è accessibile a coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, anche mediante l'utilizzo di apposita sedia a ruote.

Art. 20

Deposito degli attrezzi (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Il locale per il deposito degli attrezzi da usare in vasca è agevolmente accessibile dallo spazio destinato alle attività natatorie e di balneazione. In alternativa, possono essere utilizzati appositi contenitori.

Art. 21

Primo soccorso (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3) della l.r. 8/2006 sono dotate di un presidio di primo soccorso ad uso esclusivo degli utenti. Tale ambiente ha le seguenti caratteristiche:

- a) una superficie non inferiore a 9 metri quadrati con lato minore non inferiore a 2 metri e 50 centimetri;
- b) una sufficiente aerazione ed illuminazione;
- c) una agevole accessibilità dall'area destinata alle attività natatorie e di balneazione;

d) una via di comunicazione con l'esterno in zona facilmente accessibile ai mezzi di emergenza sanitaria.

2. Inoltre il presidio di cui al comma 1 possiede le seguenti caratteristiche:

- a) pavimento lavabile e disinfettabile;
- b) pareti lavabili e disinfettabili fino ad un'altezza di 2 metri;
- c) lavello con acqua calda e fredda, asciugamani monouso e distributore di sapone liquido.

3. All'interno del presidio di primo soccorso sono presenti le seguenti attrezzature:

- a) un lettino medico;
- b) una barella a cucchiaio o telo rigido;
- c) un armadietto per la detenzione delle attrezzature e farmaci di primo impiego i quali sono immediatamente utilizzabili;
- d) un apparecchio telefonico.

4. Relativamente alla dotazione di attrezzature e farmaci di primo impiego, all'interno dell'armadietto di cui al comma 3 lettera c) sono presenti materiali di medicazione e strumentazione per interventi di primo soccorso, conformemente alle prescrizioni del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni).

5. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b) della l.r. 8/2006 lo spazio destinato a primo soccorso, anche ad uso non esclusivo della piscina, è agevolmente accessibile, utilizzabile e dotato di cassetta di pronto soccorso contenente le attrezzature e i farmaci di primo impiego di cui ai commi 3 e 4.

Art. 22

Locali destinati al personale della piscina (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Per il personale della piscina sono riservati appositi spogliatoi e servizi igienici. Almeno uno dei servizi igienici è attrezzato e accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea.

2. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006 il personale della piscina può avvalersi degli spogliatoi e dei servizi igienici utilizzati dal personale della struttura principale in cui la piscina è inserita.

Sezione V

Area destinata agli impianti tecnici

Art. 23

Definizione (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. L'area destinata agli impianti tecnici comprende la centrale idrica e gli impianti per il trattamento dell'acqua, la centrale termica, gli impianti di produzione dell'acqua calda per usi sanitari, le attrezzature e i materiali per la pulizia e la disinfezione, gli impianti elettrici e telefonici, gli impianti antincendio, gli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell'aria, gli impianti di comunicazione interna, gli impianti di smaltimento delle acque, gli impianti di depurazione e gli impianti di sicurezza e di allarme.

2. Tutti gli impianti ed i relativi accessi sono conformi alle norme UNI 10637, nonché facilmente identificabili attraverso segnaletiche che ne indichino la funzione. La loro collocazione permette un agevole svolgimento delle funzioni di sorveglianza e di manutenzione.

Art. 24

Circolazione dell'acqua nelle vasche (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Le canalizzazioni di immissione e di ripresa dell'acqua nelle vasche sono predisposte in modo tale che in ogni parte della vasca l'acqua venga di continuo riciclata e non si creino zone di ristagno.

2. La temperatura dell'acqua è uniforme all'interno di tutta la vasca. I prodotti disinfettanti e gli altri additivi vengono uniformemente distribuiti nella massa d'acqua, in quantità tali da assicurare all'acqua stessa i requisiti richiesti dal capo III sezione I del presente regolamento.

3. In nessun caso l'acqua di immissione può essere introdotta in vasca senza aver prima subito il necessario trattamento. Almeno il 50 per cento della portata di ricircolo deve fluire in modo continuo ed uniforme attraverso i sistemi di tracimazione. Durante le operazioni di pulizia della vasca deve potersi realizzare la commutazione del flusso delle acque reflue verso il previsto sistema di smaltimento.

Art. 25

Ricicli dell'acqua (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. L'acqua di ogni vasca viene completamente riciclata nell'impianto di trattamento rispettando i tempi massimi relativi alle seguenti categorie di vasche:

- a) vasche di cui all'articolo 4 comma 1 lettera e): tempo massimo di riciclo pari ad 1 ora;
- b) vasche di cui all'articolo 4 comma 1 lettera a), b), c), d), f): tempo massimo di riciclo pari a 6 ore.

2. Durante ogni sospensione temporanea dell'attività di balneazione per un periodo non inferiore a 8 ore

i tempi massimi di riciclo di cui al comma 1 possono essere aumentati del 30 per cento.

3. Deve essere installato un contatore di portata alle pompe di ricircolo con registrazione giornaliera o qualsiasi altra idonea strumentazione per verificare il rispetto dei parametri sopra indicati.

Art. 26

Reintegri e rinnovi dell'acqua (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Nelle vasche viene immessa con frequenza quotidiana e con uniforme continuità una quantità d'acqua di reintegro/rinnovo pari ad almeno il 5 per cento del volume della vasca, o della somma del volume della vasca convenzionale e della vasca di compenso di cui all'articolo 29.

2. Il responsabile della piscina può stabilire un valore ridotto rispetto a quello di cui al comma 1, purché non inferiore a 2,5 per cento, e sempre nel rispetto dei valori di parametro dell'acqua di vasca di cui all'allegato A al presente regolamento.

3. Le vasche vengono svuotate completamente per una adeguata pulizia e sanificazione delle superfici e per la manutenzione strutturale almeno una volta all'anno, e comunque all'inizio di ogni apertura stagionale. Sulla tubazione di mandata dell'acqua di reintegro di ogni vasca viene installato un contatore totalizzatore.

Art. 27

Locali contenenti le attrezzature e le sostanze per il trattamento dell'acqua (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. La sezione che accoglie le apparecchiature e le sostanze destinate al trattamento dell'acqua è funzionalmente divisa nei due seguenti settori:

- a) un settore destinato alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua;
- b) un settore destinato all'installazione dei contenitori e delle relative apparecchiature di dosaggio delle sostanze disinfettanti, dei flocculanti e degli altri additivi.

2. Tali settori sono dotati di idonea aerazione e sono separati dalla centrale termica, conformemente a quanto prescritto dalla normativa antincendio e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 28

Alimentazione delle vasche (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Le acque di riciclo possono essere trattate in un unico impianto a condizione che ogni vasca possieda il proprio dispositivo di alimentazione dell'acqua e che

l'apporto di disinfettante corrisponda ai fabbisogni delle singole vasche.

2. Sono installati appositi dispositivi per l'agevole controllo delle portate per ogni singola vasca; al fine di consentire il prelievo di campioni di acqua per le analisi, sono installati rubinetti metallici facilmente accessibili e identificati, posti sulla tubatura dell'acqua di approvvigionamento e sulla tubatura dell'acqua di immissione in vasca a valle degli impianti di trattamento.

3. In condizioni di normale esercizio dell'attività è vietato il dosaggio dei prodotti chimici per il trattamento delle acque direttamente in vasca.

Art. 29

Vasca di compenso (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. La vasca di compenso è un sistema di accumulo destinato a contenere l'acqua di vasca proveniente dal bordo sfioratore.

2. Il volume della vasca di compenso è sufficiente a contenere il volume spostato dal numero massimo dei bagnanti presenti nella vasca, il volume dell'acqua necessaria al lavaggio in controcorrente di almeno un filtro e il volume minimo necessario dell'acqua per la corretta aspirazione delle pompe.

3. La vasca di compenso è:

- a) accessibile per operazioni di manutenzione, lavaggio e disinfezione;
- b) completamente svuotabile;
- c) dotata di scarico per il troppo pieno;
- d) dotata di superfici facilmente lavabili.

Art. 30

Prefiltri (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. A monte delle pompe sono installati prefiltri facilmente ispezionabili e quotidianamente pulibili costituiti da un involucro contenente un cestello asportabile con maglia a fori di adeguate dimensioni. Uno stesso prefiltro può essere utilizzato per più filtri.

Art. 31

Filtri (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Ogni vasca è dotata di almeno uno specifico impianto di filtrazione.

2. Il numero dei filtri in funzione è commisurato alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'impianto; essi hanno identiche caratteristiche operative e sono conformi alle vigenti norme tecniche.

3. Ogni unità filtrante viene rigenerata quando la perdita di carico del filtro eccede di 5×10 alla terza Pascal quella iniziale dichiarata a filtro pulito. In ogni caso l'operazione di rigenerazione viene eseguita per ogni unità filtrante, quando l'impianto è in esercizio, almeno una volta ogni quattro giorni. L'acqua di risciacquo viene scaricata in conformità alle vigenti norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

Art. 32

Pompe (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Il numero delle pompe di circolazione in servizio è pari a quello dei filtri. Vengono comunque installate pompe supplementari predisposte per una rapida attivazione ed atte a garantire un'adeguata riserva non inferiore alla capacità di servizio delle pompe principali.

Art. 33

Riscaldamento (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. L'acqua filtrata, ove necessario, viene convogliata alle apparecchiature di riscaldamento quali scambiatori di calore, diffusori di vapore o altra apparecchiatura idonea.

2. La regolazione della temperatura dell'acqua in vasca è automatizzata. Non è consentito immettere vapore direttamente nell'acqua in vasca.

Art. 34

Sostanze ed apparecchiature da utilizzare per il trattamento dell'acqua di immissione in vasca (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. L'impiego delle sostanze disinfettanti, dei flocculanti, dei correttori di PH e delle sostanze anti-alghe è disciplinato nell'allegato C al presente regolamento.

2. Per il trattamento dell'acqua di immissione in vasca può essere consentito l'uso di altre sostanze e/o apparecchiature che devono possedere comunque le specifiche autorizzazioni ministeriali.

Sezione VI

Pulizia e disinfezione ambientale

Art. 35

Pulizia e disinfezione ambientale

1. La pulizia viene effettuata mediante una accurata disinfezione settimanale del complesso, con l'utilizzo di disinfettanti che corrispondano a requisiti di efficacia e di innocuità per i bagnanti, oltre ad una pulizia quotidiana, con la rimozione di ogni rifiuto nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione ed ai servizi igienici.

ci, in particolare nelle zone con percorsi a piedi nudi. La disinfezione in queste aree si estende anche alle superfici verticali.

2. Sulla superficie dei percorsi a piedi nudi, nei servizi igienici e nelle docce, la pulizia viene effettuata almeno due volte al giorno. Nei percorsi a piedi nudi è vietato l'uso di stuoie o tappeti di qualsiasi tipo.

3. L'impianto dispone almeno di un contenitore asportabile per i rifiuti solidi per ogni area di attività. I materiali per la pulizia, per la disinfezione ambientale ed i prodotti chimici impiegati per il trattamento dell'acqua delle vasche, vengono conservati in appositi locali asciutti ed aerati. I prodotti chimici impiegati per il trattamento dell'acqua vengono conservati nelle loro confezioni originali.

4. Il complesso viene sottoposto a monitoraggio per gli infestanti. Ove non sia possibile realizzare il locale deposito dei prodotti chimici e quelli per la pulizia ne è consentito il loro stoccaggio in appositi armadi distinti per tipologia di prodotto che siano rispondenti alle norme di sicurezza previsti dalla legislazione vigente.

Capo III

Requisiti delle acque e requisiti igienico-sanitari e microclimatici degli impianti

Sezione I

Requisiti fisici, chimico-fisici e microbiologici delle acque

Art. 36

Requisiti fisici, chimico-fisici e microbiologici dell'acqua di approvvigionamento (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. L'acqua di approvvigionamento possiede caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche conformi alla legislazione vigente concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

2. Qualora l'acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto, il responsabile della piscina, prima dell'attivazione di un nuovo impianto, provvede ad effettuare un'analisi per la determinazione della potabilità dell'acqua, che comprenda i parametri dell'analisi di verifica di cui all'allegato D al presente regolamento.

3. Qualora uno o più dei parametri dell'allegato D al presente regolamento superi i valori di parametro di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), si applica l'articolo 37.

4. Il responsabile della piscina provvede ad effettuare controlli di conformità sull'acqua di approvvigionamento che comprendano le analisi di monitoraggio e di verifica di cui all'allegato D al presente regolamento, con una cadenza almeno semestrale per gli impianti ad apertura annuale.

Per gli impianti stagionali tali controlli di conformità vengono effettuati almeno una volta nel mese antecedente l'apertura.

5. Il campionamento delle analisi può essere effettuato dopo il trattamento di potabilizzazione e prima che l'acqua di approvvigionamento entri nell'impianto natatorio.

6. Nell'ambito delle procedure di autocontrollo e comunque nel caso in cui si verificano situazioni straordinarie che possano alterare, modificare e inquinare l'acqua di approvvigionamento, il responsabile della piscina che ne venga a conoscenza è tenuto ad effettuare gli accertamenti e le analisi di verifica dell'acqua di approvvigionamento comprendenti ulteriori parametri rispetto a quelli indicati dall'allegato D al presente regolamento, comunicando gli esiti e le misure adottate all'Azienda USL e al comune competente.

7. L'Azienda USL può richiedere l'analisi di ulteriori parametri ad integrazione dell'analisi di verifica e/o monitoraggio, motivati in ragione delle caratteristiche idriche e di conformazione del territorio, delle caratteristiche tecniche dell'impianto di potabilizzazione e della tipologia e struttura dell'impianto natatorio.

Art. 37

Deroga ai parametri chimici e chimico-fisici dell'acqua di approvvigionamento non proveniente da pubblico acquedotto (Art. 9 l.r. 8/2006)

1. Il responsabile della piscina richiede senza ritardo all'Azienda USL competente per territorio la concessione di una specifica deroga ai parametri dell'acqua di approvvigionamento ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della l.r. 8/2006, nei seguenti casi:

a) qualora uno o più dei parametri dell'allegato D al presente regolamento superi i valori di parametro di cui all'allegato 1 parte C del d.lgs. 31/2001, l'Azienda USL può concedere la deroga stabilendo un nuovo valore di parametro, la durata della deroga ed eventuali prescrizioni;

b) qualora uno o più dei parametri dell'allegato D al presente regolamento superi i valori di parametro di cui all'allegato 1 parte B del d.lgs. 31/2001, l'Azienda USL può concedere la deroga già stabilita dalla Regione per le acque destinate al consumo umano, confermando il nuovo valore di parametro per lo specifico territorio

individuato, con l'indicazione della durata della deroga ed eventuali prescrizioni.

2. La richiesta di deroga di cui al comma 1 è corredata dalla seguente documentazione:

a) descrizione della tipologia dell'impianto natatorio, con l'indicazione del titolo abilitativo di cui all'articolo 50;

b) copia dell'analisi di laboratorio dell'acqua di approvvigionamento da cui si evince il parametro o i parametri oggetto della richiesta di deroga e le indicazioni relative dell'acqua, nonché copia della precedente analisi di laboratorio;

c) copia dell'analisi di laboratorio dell'acqua di immissione in vasca;

d) copia dell'analisi di verifica e monitoraggio dell'acqua di approvvigionamento;

e) copia delle analisi dell'acqua contenuta in vasca effettuate a partire dal mese precedente fino alla data dell'analisi di laboratorio dell'acqua di approvvigionamento di cui alla lettera a);

f) indicazione di eventuali impianti di trattamento dell'acqua di approvvigionamento.

3. L'Azienda USL, a seguito della richiesta di deroga di cui al comma 1, può, in caso di necessità, richiedere eventuali integrazioni o effettuare prelievi di campioni a carico del responsabile della piscina.

4. La deroga ai parametri chimici e chimico-fisici dell'acqua di approvvigionamento è rilasciata nei tempi e nei modi indicati dall'Azienda USL esclusivamente nel caso in cui non vi siano rischi per la salute dei bagnanti.

Art. 38

Requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua di immissione in vasca (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. L'acqua di immissione in vasca possiede i requisiti di cui all'allegato A al presente regolamento.

2. Il controllo dell'acqua di immissione in vasca viene effettuato, a cura del responsabile della piscina, ogniqualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o per sopraggiunte circostanze straordinarie.

Art. 39

Requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua contenuta in vasca (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. L'acqua contenuta in vasca possiede, in ogni punto della vasca, i requisiti di cui all'allegato A al presente regolamento.

2. Il controllo dell'acqua contenuta in vasca viene

effettuato a cura del responsabile della piscina secondo le indicazioni di cui all'allegato B al presente regolamento, e comunque ogni qualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o per sopraggiunte circostanze straordinarie.

Art. 40

Punti di controllo (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Per l'acqua di approvvigionamento il campione viene prelevato da apposito rubinetto metallico posto sul tubo di adduzione anche a valle dell'impianto di potabilizzazione.

2. Per l'acqua di immissione in vasca il campione viene prelevato da apposito rubinetto metallico posto sulle tubazioni di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento.

3. Per l'acqua contenuta in vasca il campione viene prelevato in qualsiasi punto all'interno della vasca.

Sezione II

Requisiti igienico-sanitari e microclimatici degli impianti

Art. 41

Requisiti termoigrometrici e di ventilazione (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione delle piscine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), la temperatura dell'aria non è inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca.

L'umidità relativa dell'aria non supera in nessun caso il valore limite del 70 per cento.

2. La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dagli utenti non supera il valore di 10 centimetri al secondo, e il ricambio di aria esterna è pari ad almeno 20 metri cubi all'ora per metro quadrato di vasca.

3. Nelle altre zone destinate agli utenti, quali spogliatoi e servizi igienici, la temperatura dell'aria non è inferiore a 20 gradi centigradi, assicurando un ricambio dell'aria non inferiore a 4 volumi all'ora.

Art. 42

Requisiti illuminotecnici (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione l'illuminazione è prevalentemente di tipo naturale, eventualmente integrata con luce artificiale al fine di assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza degli utenti ed il controllo da parte del personale. In ogni caso il livello di illuminamento sul piano

del calpestio e sullo specchio d'acqua non è in nessun punto inferiore a 150 lux.

2. Nelle altre zone destinate agli utenti, quali spogliatoi e servizi igienici, l'illuminazione artificiale assicura un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici. In tutti gli ambienti illuminati naturalmente è assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.

3. E' previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l'impianto di illuminazione di emergenza.

Art. 43

Requisiti acustici (Art. 5 l.r. 8/2006)

1. Nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione delle piscine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il tempo di riverberazione non è in nessun punto superiore a 1,6 secondi.

Sezione III

Impatto ambientale

Art. 44

Adozione di sistemi a basso impatto ambientale (Art. 9 l.r. 8/2006)

1. La costruzione, la gestione e la manutenzione delle piscine avviene nel rispetto dei principi di qualità ambientale.

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, sono adottati appositi interventi ed accorgimenti finalizzati:

- a) al risparmio idrico, anche tramite la previsione del riutilizzo compatibile delle acque di rifiuto;
- b) al risparmio energetico, anche tramite l'adozione di sistemi a basso consumo e/o utilizzo di energie rinnovabili;
- c) alla riduzione della produzione di rifiuti e all'agevolazione della raccolta differenziata.

Capo IV

Approvvigionamento idrico

Art. 45

Fabbisogno idrico (Art. 8 l.r. 8/2006)

1. L'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche è assicurato attraverso fonti che abbiano caratteristiche conformi alla vigente legislazione sulla qualità delle acque destinate al consumo umano per quanto concerne i valori relativi ai parametri chimici, fisici e microbiologici, ad esclusione dell'approvvi-

gionamento idrico con acque marine classificate come acque di balneazione in base alla normativa vigente.

2. L'acqua possiede caratteristiche di potabilità per gli usi igienici, ad eccezione dell'acqua di cacciata del WC.

3. Il fabbisogno idrico, destinato al reintegro e al rinnovo di acqua delle vasche, nonché agli usi igienici, viene calcolato in base al numero giornaliero dei bagnanti dell'impianto e deve corrispondere ad almeno 70 litri al giorno per ogni bagnante. In fase di gestione dell'impianto deve essere comunque garantito un approvvigionamento sufficiente a permettere il regolare funzionamento dell'impianto di circolazione dell'acqua.

4. La rete di approvvigionamento idrico deve essere protetta da possibili ritorni di acqua dal circuito delle vasche. L'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto, ivi comprese quelle derivanti dal funzionamento degli impianti di alimentazione delle vasche, deve realizzarsi in conformità alle vigenti norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento, favorendo altresì il recupero delle acque di rifiuto per usi non potabili.

Art. 46

Approvvigionamento idrico con acque marine classificate come acque di balneazione (Art. 9 l.r. 8/2006)

1. L'approvvigionamento idrico delle vasche può essere assicurato con acque marine classificate come acque di balneazione, prelevate in luoghi dichiarati idonei alla balneazione e nel rispetto dei requisiti igienico ambientali previsti dalla normativa vigente.

2. Nelle vasche così alimentate l'acqua viene mantenuta nelle condizioni di idoneità alla balneazione mediante continua immissione di nuova acqua con portata proporzionata alle dimensioni della vasca ed al numero dei bagnanti ammessi. L'acqua in ingresso viene filtrata prima dell'immissione in vasca e non è consentito il ricircolo dell'acqua di vasca.

3. Qualora sia interdetta la balneazione nella zona di prelievo dell'acqua di approvvigionamento, il responsabile della piscina sottopone l'acqua ad ulteriori trattamenti per garantire la qualità dell'acqua prima della sua immissione in vasca.

Capo V

Dotazione di personale

Art. 47

Personale addetto e relative attività formative (Art. 12 l.r. 8/2006)

1. Al fine di garantire l'igiene, la sicurezza degli

impianti e dei bagnanti e la funzionalità della piscina sono preposte le seguenti figure:

- a) il responsabile della piscina;
- b) l'assistente bagnanti;
- c) l'addetto agli impianti tecnologici.

2. Il responsabile della piscina assicura il corretto funzionamento della struttura, anche ai sensi dell'articolo 49, sulla base del conseguimento del diploma di laurea in tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

3. Le competenze tecniche dell'assistente ai bagnanti, abilitato ai sensi dell'articolo 12 comma 2 della l.r. 8/2006, sono debitamente documentate e la relativa documentazione è conservata presso la struttura ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza.

4. L'addetto agli impianti tecnologici garantisce il corretto funzionamento degli impianti stessi sulla base del conseguimento di uno dei seguenti titoli:

- a) qualifica triennale ovvero diploma di istruzione quinquennale rilasciati da istituti tecnicoprofessionali e istituti tecnici industriali (indirizzo chimico, meccanico, elettrico, termico, idraulico);
- b) qualifica professionale conseguita nell'ambito del sistema regionale della formazione professionale e attinente agli indirizzi di cui alla lettera a);
- c) diploma di laurea attinente agli indirizzi di cui alla lettera a).

5. I compiti dell'addetto agli impianti tecnologici possono essere svolti in via diretta anche dal responsabile della piscina, qualora questi sia in possesso di uno dei titoli di cui al comma 4.

6. Coloro che non sono in possesso dei titoli indicati dal comma 2 e dal comma 4 esercitano rispettivamente le funzioni di responsabile della piscina e di addetto agli impianti tecnologici sulla base di competenze tecniche specifiche acquisite mediante la partecipazione a distinti corsi di formazione organizzati ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

7. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti essenziali e le modalità operative dei corsi di formazione di cui al comma 6, nonché le modalità di verifica delle competenze acquisite. Con successivo decreto del dirigente competente sono definiti nel dettaglio i contenuti e l'articolazione dei corsi di formazione.

Art. 48

Assistenza bagnanti (Art. 12 l.r. 8/2006)

1. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1 e 3 della l.r. 8/2006, il servizio di salvataggio viene svolto durante tutto l'orario di funzionamento da almeno 2 assistenti bagnanti facilmente riconoscibili ed individuabili; quando si svolgono manifestazioni sportive organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N. I.) il servizio viene svolto da un numero di assistenti bagnanti secondo le seguenti proporzioni:

- a) per specchi d'acqua con superficie fino a 400 metri quadrati costituiti da una vasca o da più vasche adiacenti e ben visibili: almeno un assistente bagnanti;
- b) per specchi d'acqua con superficie compresa tra 400 e 1000 metri quadrati costituiti da una vasca o da più vasche adiacenti e ben visibili: almeno due assistenti bagnanti contemporaneamente presenti;
- c) per specchi d'acqua con superficie oltre 1000 metri quadrati: al numero di assistenti bagnanti di cui alla lettera b) deve essere aggiunto almeno un assistente bagnanti ogni 500 metri quadrati.

2. Durante i corsi di nuoto il servizio di assistenza ai soli allievi può essere svolto dall'istruttore o allenatore di nuoto presente purché abilitato al servizio di salvataggio e primo soccorso ovvero munito del brevetto di assistente bagnanti.

Art. 49

Compiti del responsabile della piscina
(Art. 11 l.r. 8/2006)

1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta gestione di tutti gli elementi funzionali della piscina sotto il profilo igienico-sanitario, tecnologico ed organizzativo. L'eventuale individuazione del responsabile della piscina da parte del titolare dell'impianto è effettuata con atto formale di delega.

2. Il documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 16 comma 2 della l.r. 8/2006 è redatto sulla base dei seguenti principi:

- a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
- b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi i pericoli di cui alla lettera a) e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- c) individuazione dei punti critici e definizione dei relativi limiti;
- d) definizione del sistema di monitoraggio;
- e) individuazione delle azioni correttive;
- f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

3. Il responsabile della piscina tiene altresì a dispo-

sizione dell'autorità incaricata del controllo i seguenti documenti:

a) un documento contenente i requisiti tecnico-funzionali con l'indicazione della dimensione e del volume di ciascuna vasca, il numero e la tipologia dei filtri, la portata delle pompe;

b) un registro degli interventi di manutenzione;

c) un registro dei controlli dell'acqua in vasca, contenente:

1) gli esiti dei controlli dei parametri chimici e chimico fisici, previsti dagli allegati A, B e D al presente regolamento;

2) la lettura giornaliera del contatore installato nell'apposita tubazione di mandata dell'acqua di immissione, utile al calcolo della quantità di acqua di reintegro;

3) la quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell'acqua;

4) la data di prelievo dei campioni per l'analisi di laboratorio dell'acqua, effettuati in conformità a quanto previsto dall'allegato B al presente regolamento. Devono altresì essere conservati i relativi risultati analitici;

5) la lettura delle strumentazioni per il controllo del ricircolo;

6) il numero degli utenti dell'impianto ripartito per fasce orarie di frequenza.

4. Il responsabile della piscina è tenuto ad esporre il regolamento come previsto dall'articolo 10 dalla l. r. 8/2006, contenente almeno le seguenti informazioni:

a) capienza massima dell'impianto e limite massimo di bagnanti contemporaneamente presenti in ciascuna vasca;

b) indicazione della profondità e di eventuali punti della vasca a profondità ridotta;

c) divieto di fare tuffi in assenza di strutture adeguate;

d) raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto;

e) uso di zoccoli in legno o ciabatte in gomma nei percorsi a piedi nudi;

f) uso della cuffia prima dell'ingresso in vasca;

g) obbligo di doccia e pediluvio prima dell'ingresso in vasca;

h) ubicazione dei più vicini servizi igienici;

i) orari di accesso in piscina;

j) presenza o assenza dell'assistente bagnanti;

k) divieto di balneazione in particolari condizioni atmosferiche per le piscine di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a);

l) indicazione della localizzazione dei dispositivi di allarme per la richiesta di intervento;

m) nominativo e numero telefonico del responsabile della piscina;

n) indicazione del locale di primo soccorso e relativo numero telefonico.

5. Il responsabile della piscina indica altresì i prov-

vedimenti adottabili nei confronti dei bagnanti che non osservano le prescrizioni di cui al comma 4, lettere a), c), e), f), g), i), k).

Capo VI

Avvio dell'esercizio dell'impianto

Art. 50

Adempimenti amministrativi per l'avvio dell'esercizio dell'impianto (Artt. 13-14 l.r. 8/2006)

1. Ai fini dell'avvio dell'esercizio il titolare della piscina presenta al comune specifica istanza di autorizzazione o dichiarazione di inizio attività, a seconda della tipologia di piscina di cui è titolare, conformemente a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della l. r. n. 8/2006. Tale istanza può essere inoltrata anche in via telematica ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

2. Il soggetto richiedente allega all'istanza di autorizzazione o alla dichiarazione di inizio attività una relazione tecnica in originale, in cui si attesta la rispondenza della struttura ai requisiti stabiliti dal presente regolamento mediante asseverazione di un professionista abilitato, e contenente:

a) la descrizione e l'ubicazione della struttura;

b) le planimetrie e sezioni dei locali in scala 1:1000;

c) la descrizione degli impianti di trattamento delle acque, degli impianti elettrici, termici, di ventilazione e di condizionamento dell'aria;

d) il numero e la tipologia delle vasche, con l'indicazione del numero massimo di bagnanti

ammissibili nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione;

e) il nominativo del responsabile della piscina.

3. Il soggetto richiedente dichiara altresì il possesso della seguente documentazione:

a) titolo edilizio abilitativo;

b) certificazione relativa alle caratteristiche anti-sdrucchiolo dei pavimenti;

c) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico;

d) valutazione di impatto acustico;

e) atto di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

4. La variazione di uno o più elementi di cui al comma 2 comporta l'obbligo di nuova comunicazione.

5. Il comune trasmette i dati relativi alle autorizzazioni ed alle dichiarazioni di inizio attività all'Azienda USL competente per territorio, affinché possa essere assicurato il regolare svolgimento dell'attività di vigilanza. Tale trasmissione avviene con modalità telematiche nell'am-

bito degli standard definiti per il sistema informativo regionale ai sensi della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il contenimento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

Capo VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 51

Deroga ai requisiti delle piscine (Art. 19 l.r. 8/2006)

1. Per le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore della l.r. 8/2006, qualora sussista l'impossibilità tecnica di adeguamento alle norme del presente regolamento, è prevista una deroga definitiva ai seguenti requisiti ai sensi dell'articolo 19 comma 3 e comma 4 della l.r. 8/2006:

- a) articolo 5 comma 4;
- b) articolo 6;
- c) articolo 8 commi 1 e 2;
- d) articolo 11 comma 1;
- e) articolo 16 commi 3 e 5.

2. Per le piscine di cui al comma 1, in cui le vasche siano approvvigionate ai sensi dell'articolo 46 comma 1, è inoltre prevista una deroga definitiva anche ai seguenti requisiti:

- a) articolo 25;
- b) articolo 26 commi 1 e 2.

Art. 52

Norma transitoria

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, già svolgono le funzioni di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a) e c) presentano al comune competente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in cui attestano lo svolgimento in atto della relativa attività e ne specificano il periodo di inizio.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. I soggetti di cui al comma 1 effettuano percorsi formativi di durata inferiore rispetto ai corsi di formazione di cui all'articolo 47 comma 6, secondo le modalità indicate nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 47 comma 7.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 26 febbraio 2010

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A

**REQUISITI FISICI, CHIMICI E MICROBIOLOGICI DELL'ACQUA DI
IMMISSIONE IN VASCA E DELL'ACQUA CONTENUTA IN VASCA
(ARTICOLI 37-38)**

PARAMETRO	ACQUA DI IMMISSIONE IN VASCA	ACQUA CONTENUTA IN VASCA
Requisiti fisici		
Temperatura: - Vasche coperte in genere - Vasche coperte bambini - Vasche scoperte	24°C - 32°C 26°C - 35°C 18°C - 30°C	24°C - 30°C 26°C - 32°C 18°C - 30°C
pH per disinfezioni a base di cloro Ove si utilizzino disinfettanti diversi il pH dovrà essere opportunamente fissato al valore ottimale per l'azione disinfettante.	6,5 - 7,5	6,5 - 7,5
Torbidità in SiO₂	• 2 mg/l SiO ₂ (o unità equivalenti di formazina)	• 4 mg/l SiO ₂ (o unità equivalenti di formazina)
Solidi grossolani	Assenti	Assenti
Solidi Sospesi	• 2 mg/l (filtraz.ne su membrana da 0,45µm)	• 2 mg/l (filtraz.ne su membrana da 0,45µm)
Colore	Valore dell'acqua potabile	• 5 mg/l Pt/Co oltre quello dell'acqua di approvvigionamento
Requisiti chimici		
Cloro attivo libero	0,6 ÷ 1,8 mg/l Cl ₂	0,7 ÷ 1,5 mg/l Cl ₂
Cloro attivo combinato	• 0,2 mg/l Cl ₂	• 0,4 mg/l Cl ₂
Impiego combinato Ozono Cloro: cloro attivo libero cloro attivo combinato ozono	0,4 ÷ 1,6 mg/l Cl ₂ • 0,05 mg/l Cl ₂ • 0,01 mg/l O ₃	0,4 ÷ 1,0 mg/l Cl ₂ • 0,2 mg/l Cl ₂ • 0,01 mg/l O ₃
Acido isocianurico	• 75 mg/l	• 75 mg/l
Sostanze organiche (analisi al permanganato)	• 2 mg/l di O ₂ oltre l'acqua di approvvigionamento	• 2 mg/l di O ₂ oltre l'acqua di immissione
Nitrati	Valore dell'acqua potabile	• 20 mg/l NO ₃ oltre l'acqua di approvvigionamento
Flocculanti	• 0,2 mg/l in Al o Fe (rispetto al flocculante impiegato)	• 0,2 mg/l in Al o Fe (rispetto al flocculante impiegato)

Requisiti microbiologici		
Conta batterica a 22°C	• 100 ufc/l ml	• 200 ufc/l ml
Conta batterica a 36°C	• 10 ufc/l ml	• 100 ufc/l ml
Eschericchia coli	0 ufc/100ml	0 ufc/100ml
Enterococchi	0 ufc/100ml	0 ufc/100ml
Staphylococcus aureus	0 ufc/100ml	0 ufc/100ml
Pseudomonas aeruginosa	0 ufc/100ml	0 ufc/100ml

ALLEGATO B**FREQUENZA DELLE ANALISI DELL'ACQUA DI IMMISSIONE IN VASCA, DELL'ACQUA CONTENUTA IN VASCA E DELL'ACQUA DI APPROVVIGIONAMENTO (ARTICOLI 36-37-38)****Frequenza minima delle analisi per i parametri chimici e chimico-fisici nell'acqua contenuta in vasca**

PARAMETRO	ANALISI SUL CAMPO
Temperatura:	Due volte al giorno
pH	Una volta al giorno
Torbidità	Una volta alla settimana
Solidi grossolani	Assenza da verificarsi a cura del personale preposto durante l'orario di apertura
Colore	Verifica di variazioni anomale a cura del personale preposto durante l'orario di apertura
Cloro attivo libero	Almeno 1 ora prima dell'apertura al pubblico e successivamente circa ogni 3 ore durante il periodo di apertura della piscina
Cloro attivo combinato	Contestualmente alla prima ed all'ultima analisi quotidiana del cloro attivo libero
Acido isocianurico	Due volte alla settimana
Ozono	Una volta al giorno (da misurarsi immediatamente a valle dell'impianto di deozonizzazione, prima dell'iniezione del cloro)
Flocculante	Una volta alla settimana

PARAMETRO	ANALISI DI LABORATORIO
Parametri fisici, chimici e microbiologici di cui all'allegato A del presente regolamento	Impianti ad apertura annuale: Almeno una volta ogni due mesi. Impianti ad apertura stagionale: Almeno una volta ogni due mesi; la prima analisi a distanza di un mese dall'apertura.

Frequenza minima delle analisi per i parametri chimici,**chimico-fisici e microbiologici nell'acqua di immissione in vasca**

PARAMETRO	ANALISI DI LABORATORIO
Parametri fisici, chimici e microbiologici di cui all'allegato A	Devono essere effettuati ogni volta che se manifesti la necessità per verifiche interne di gestione, ed in particolare per monitorare il corretto funzionamento degli impianti.

Frequenza minima delle analisi per i parametri chimici, chimico-fisici e microbiologici nell'acqua di approvvigionamento che non provenga da pubblico acquedotto

PARAMETRO	ANALISI DI LABORATORIO
Tutti i parametri microbiologici, chimici e indicatori dell'analisi di verifica di cui all'allegato D	Impianti ad apertura annuale: Almeno una volta ogni sei mesi. Impianti ad apertura stagionale: Almeno una volta all'anno nel mese antecedente l'apertura.

ALLEGATO C

SOSTANZE UTILIZZABILI NELL'ACQUA DI IMMISSIONE IN VASCA E RELATIVE MODALITA' DI IMPIEGO (ARTICOLO 34)

SOSTANZE AMMESSE NELL'ACQUA DI IMMISSIONE IN VASCA E MODALITA' D'USO

DISINFEZIONE

Sostanze ammesse e modalita' d'uso

L'acqua da immettere in vasca deve contenere una sostanza disinfettante ad azione residua; in particolare è consentito l'uso delle seguenti sostanze, conformemente alle vigenti norme tecniche:

- ozono;
- cloro liquido;
- ipoclorito di sodio;
- ipoclorito di calcio;
- dicloroisocianurato sodico anidrico;
- dicloroisocianurato sodico biidrato;
- acido tricloroisocianurico.

Durante i periodi di apertura al pubblico delle piscine non è ammessa l'immissione diretta di sostanze disinfettanti a base di cloro in vasca o comunque in punti accessibili agli utenti.

L'immissione diretta è consentita solamente per trattamenti straordinari effettuati durante i periodi di chiusura al pubblico.

FLOCCULANTI

Sostanze ammesse e modalita' d'uso

Per il mantenimento delle prescritte caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua può essere previsto un trattamento con flocculanti.

2. Le sostanze flocculanti che possono essere utilizzate nel trattamento delle acque di piscina sono le seguenti:

- solfo di alluminio (solido e soluzione);
- cloruro ferrico;
- clorosolfato ferrico;
- polidrossicloruro di alluminio;
- polidrossiclorosolfato di alluminio;
- alluminato di sodio (solido e soluzione).

L'aggiunta di flocculante, ove prevista, deve avvenire in modo continuo per mezzo di dosatori che ne garantiscano il giusto dosaggio, nelle tubazioni tra le pompe di circolazione ed i filtri durante il periodo di funzionamento dell'impianto.

CORRETTORI DI PH

Sostanze ammesse e modalita' d'uso

I correttori di pH che attualmente possono essere utilizzati nel trattamento delle acque di piscina, al fine di garantire il rispetto dei limiti stabiliti dall'allegato A sono i seguenti:

- idrossido di sodio in soluzione;
- idrossido di potassio in soluzione;

- carbonato di sodio;
- bissolfato di sodio;
- acido cloridrico;
- acido solforico;
- anidride carbonica.

L'aggiunta di correttori di pH deve avvenire, di norma, per mezzo di dosatori che ne garantiscano il corretto dosaggio. L'immissione diretta di correttori di pH in vasca è consentita solamente per trattamenti straordinari effettuati durante i periodi di chiusura al pubblico.

ANTIALGHE

Sostanze ammesse

Le sostanze antialghe che possono essere utilizzate sono le seguenti:

- N-alchil-dimetil-benzilammonio cloruro
- Poli(idrossietilene(dimetilminio)etilene(dimetilminio)metilene di cloruro);
- Poli(ossietilene(dimetilminio)etilene(dimetilminio)etilene di cloruro).

ALLEGATO D**ANALISI DI VERIFICA E DI MONITORAGGIO DELL'ACQUA DI APPROVVIGIONAMENTO (ARTICOLO 36)**

ANALISI DI VERIFICA ACQUA DI APPROVVIGIONAMENTO	ANALISI DI MONITORAGGIO ACQUA DI APPROVVIGIONAMENTO
Parametri microbiologici	Parametri microbiologici
Conteggio delle colonie a 22°C	Conteggio delle colonie a 22°C
Conteggio delle colonie a 37°C	Conteggio delle colonie a 37°C
Clostridium perfringens	Clostridium perfringens
Coliformi totali	Coliformi totali
Enterococchi	Enterococchi
Escherichia coli	Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa	Pseudomonas aeruginosa
Stafilococco aureo	Stafilococco aureo
Parametri Chimici	Parametri Chimici
(*)Ammonio	(*)Ammonio
(#)Arsenico	
(*)Cloruro	(*)Cloruro
Composti organo alogenati	
(*)Ferro	
(*)Manganese	
(#)Nitrato	(#)Nitrato
(#)Nitrito	
(*)Sodio	
(*)Solfato	
Parametri chimico-fisici	Parametri chimico-fisici
(*)Concentrazione ioni idrogeno pH	(*)Concentrazione ioni idrogeno pH
(*)Conduttività	(*)Conduttività
(*)Torbidità	(*)Torbidità

(°) - possono essere richiesti ulteriori parametri ad integrazione dell'analisi di verifica e/o di monitoraggio, motivati in ragione delle caratteristiche idriche e di conformazione del territorio, delle caratteristiche tecniche dell'eventuale impianto di potabilizzazione e della tipologia e struttura dell'impianto natatorio da parte del competente servizio di igiene e sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL, ai sensi dell'articolo 36 comma 7.

Parametri Indicatori (*) - eventuali oggetto di deroga ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera a)

Parametri Chimici (#) – eventuali oggetto di deroga ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b)

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2010, n. 24

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Modalità operative
- Art. 4 - Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale
- Art. 5 - Elenco e rete dei poteri sociali
- Art. 6 - Misure di sostegno
- Art. 7 - Monitoraggio e valutazione

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 concernente linee di orientamento e modernizzazione dei settori riguardanti l'agricoltura;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Considerato quanto segue:

1. L'agricoltura si configura con sempre maggiore evidenza come attività che affianca alla tradizionale funzione di produzione di beni alimentari la capacità di generare servizi connessi, sia orientati al mercato sia in grado di dare luogo a valori di utilità pubblica di assoluto rilievo. Il ruolo multifunzionale dell'agricoltura, che comprende anche la caratterizzazione del paesaggio rurale, il mantenimento della biodiversità e il contribuire alla conservazione delle risorse ambientali, è ormai pienamente riconosciuto non solo nel senso comune, ma nei principali strumenti della legislazione comunitaria e nazionale, a cominciare dalla stessa definizione dell'imprenditore agricolo, introdotta nel nostro Paese con l'articolo 1 del d.lgs. 228/2001;

2. Lo sviluppo di molteplici esperienze diffuse sul

territorio nazionale sta mettendo in luce un'ulteriore potenzialità multifunzionale dell'attività agricola, in relazione alla sua capacità di generare, ma anche di ottenere, benefici per e da fasce vulnerabili e/o svantaggiate della popolazione e dare luogo a servizi innovativi che possono rispondere efficacemente alla crisi dei tradizionali sistemi di assistenza sociale. Queste esperienze, comunemente indicate con l'espressione "agricoltura sociale", affondano le loro radici nella caratterizzazione stessa dell'attività agricola (prima attività dell'uomo, intrinsecità di valori come la famiglia, la solidarietà, il contatto con la natura e con i suoi ritmi) e nella peculiare continuità famiglia-azienda su cui si fonda l'unità produttiva del settore primario per esaltarne il carattere sociale e proporsi come luogo per l'integrazione nell'agricoltura di pratiche rivolte alla terapia e alla riabilitazione dei diversamente abili, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche;

3. La definizione sintetica di "agricoltura sociale" racchiude pertanto una realtà variegata ed in fase di crescita non solo sul territorio nazionale, con una sperimentazione già presente in altri paesi membri dell'Unione europea, dove risalta in particolare, per diffusione e consolidamento organizzativo, l'esperienza delle 'green care farms' olandesi. In Italia il fenomeno si è caratterizzato per una forte presenza di soggetti promotori che provengono dal mondo dell'intervento sociale e dal cosiddetto 'terzo settore', con particolare riferimento a quella forma di cooperazione sociale nata per promuovere l'integrazione lavorativa di fasce svantaggiate e disciplinata dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali). Va crescendo negli ultimi anni anche l'impegno degli imprenditori agricoli in questo contesto, sia direttamente che in forma associata con operatori del terzo settore, con particolare riferimento all'esperienza delle 'fattorie didattiche' che già costituisce in alcune aree un riferimento significativo per le attività di supporto all'educazione promosse dai comuni e dalle istituzioni scolastiche;

4. L'agricoltura sociale si è ad oggi sviluppata in assenza di un definito quadro di riferimento legislativo, che appare pertanto necessario costruire a partire dal livello cui è assegnata la competenza esclusiva in agricoltura, quello regionale. La Toscana e Regioni come Lazio, Campania, Veneto, Sardegna, Valle d'Aosta, ha previsto nel piano di sviluppo rurale 2007 - 2013 opportunità di finanziamenti per enti locali e aziende agricole anche per la realizzazione di progetti di agricoltura sociale. Fra queste opportunità rientra la misura 311 (diversificazione verso attività non agricole) che ha come beneficiari imprenditori agricoli professionali e finanzia interventi all'interno delle aziende agricole "finalizzati allo sviluppo di attività e prestazioni socio-assistenziali che vanno ad arricchire la rete locale dei

servizi e delle opportunità sociali". Tali scelte rientrano appieno in quella concezione di sviluppo rurale che è stata efficacemente individuata come "nuovo modello di welfare locale";

5. In Toscana insiste una rete di realtà, a cominciare dagli istituti carcerari e dai centri di salute mentale, senza contare i molti soggetti operanti nel cosiddetto "terzo settore" e nella cooperazione, che ben si presta alla pratica dell'agricoltura sociale, considerando anche che molti detenuti ed internati provengono proprio dal mondo rurale e che in alcuni casi sono già impegnati in attività agricole all'interno degli istituti;

6. Dall'agricoltura sociale, esercitata attraverso i poderi sociali, potranno determinarsi benefici in termini di sviluppo e di reddito, soprattutto per quelle imprese che presidiano le zone più svantaggiate e marginali e dove più difficile appare trovare manodopera e gestire positivamente il bilancio tra posto del lavoro e ricavo finale.

Si approva la presente legge

Art. 1 Oggetto e finalità

1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), promuove l'agricoltura sociale quale ulteriore strumento per l'attuazione delle politiche di cui agli articoli 52, 55, 56, 58, 60 e 61 della medesima l.r. 41/2005.

2. La Regione diffonde la conoscenza dei "poderi sociali" presenti sul territorio regionale e dei servizi da essi offerti.

3. La Regione promuove lo sviluppo e la qualità dell'offerta dei servizi sociali attraverso interventi innovativi nei poderi sociali, anche al fine di favorire lo sviluppo delle produzioni locali.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) agricoltura sociale: l'attività svolta dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e/o dai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, della l.r. 41/2005, anche in forma associata tra loro, qualora integrino in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali;

b) podere sociale: la conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura e l'uso prevalente di prodotti locali, con

etica di responsabilità verso la comunità e l'ambiente, secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica, in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà, e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali, unitamente a una o più delle seguenti attività:

1) attuazione in modo programmato e continuativo di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi al collocamento obbligatorio, come previsti dalla normativa vigente;

2) svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativo attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione professionale "sul posto di lavoro";

3) svolgimento di attività educativo-assistenziali e/o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di politica sociale regionale e locale.

Art. 3 Modalità operative

1. Le attività relative all'agricoltura sociale sono attuate mediante:

a) le politiche attive di inserimento in ambito educativo, lavorativo, sociale dei soggetti svantaggiati di cui al titolo V della l.r. 41/2005;

b) gli strumenti di programmazione agricola regionale.

Art. 4 Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale

1. E' istituito, presso l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIA), l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale, di seguito denominato osservatorio. L'osservatorio svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) raccogliere i dati sui servizi offerti dai poderi sociali e sugli interventi innovativi finalizzati a favorire lo sviluppo delle produzioni locali, promuovendo il monitoraggio e la valutazione della qualità dei servizi offerti dai poderi sociali;

b) promuovere le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale nonché gli studi e le ricerche.

2. L'osservatorio è costituito entro sessanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale secondo le modalità definite, con propria deliberazione, dalla Giunta regionale, che ne determina anche il numero dei componenti ed il funzionamento.

3. La partecipazione ai lavori dell'osservatorio è gratuita.

Art. 5

Elenco e rete dei poteri sociali

1. E'istituito l'elenco dei poteri sociali, nel quale sono iscritti i poteri sociali operanti in Toscana. L'elenco è tenuto presso l'ARSIA ed è aggiornato annualmente.

2. L'ARSIA elabora e determina, con proprio atto da trasmettere alla Giunta regionale, i requisiti e le procedure per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco dei poteri sociali. La Giunta regionale formula la relativa proposta di deliberazione al Consiglio regionale per l'approvazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale dei poteri sociali con funzioni di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima. La rete promuove, in collaborazione con l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale, azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dai poteri sociali e delle modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli.

Art. 6

Misure di sostegno

1. La Regione promuove l'utilizzo da parte dei poteri sociali dei beni facenti capo a enti pubblici e privati. In tale ambito:

a) ai poteri sociali possono essere dati in concessione i beni del patrimonio regionale nel rispetto delle normative vigenti;

b) la Regione si adopera affinché gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati possano dare in concessione ai poteri sociali i beni dei rispettivi patrimoni.

2. La Regione si impegna ad individuare e adottare le opportune misure affinché nelle mense gestite dall'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU) e dalle aziende sanitarie, sia promossa la somministrazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai poteri sociali.

3. Nell'ambito delle strategie e degli interventi volti a promuovere la "filiera corta", la Regione si impegna a favorire la commercializzazione dei prodotti provenienti dai poteri sociali.

Art. 7

Monitoraggio e valutazione

1. A partire dal secondo anno di attuazione della presente legge ed entro il mese di marzo di ciascun anno, la Giunta regionale riferisce alle competenti commissioni

del Consiglio regionale sull'attuazione della legge, con una relazione nella quale sono riportati in particolare:

a) il numero dei poteri sociali iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5;

b) le attività svolte dall'osservatorio di cui all'articolo 4 ed in particolare le iniziative promosse con la rete dei poteri sociali;

c) le misure di sostegno di cui all'articolo 6, attivate dai vari soggetti e i risultati conseguiti.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 26 febbraio 2010

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10.02.10.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 29 luglio 2009, n. 365

Proponenti:

Consiglieri Manetti, Sgherri, Petraglia, Lupi, Marini, Montemagni, Bartoloni, Fantozzi, Giovannini, Roggiolani, Ciabatti

Assegnata alle 2^e e 4^e Commissioni consiliari

Messaggio delle Commissioni in data 1° febbraio 2010

Approvata in data 10 febbraio 2010

Divenuta legge regionale 14/2010 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 1 marzo 2010, n. 25

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 (Disposizioni sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in

materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 29 gennaio 2010;

Considerato quanto segue:

1. La materia "edilizia residenziale pubblica", a seguito dell'approvazione del nuovo titolo V della Costituzione, è da considerare di competenza residuale delle regioni per quanto riguarda la gestione degli interventi e le politiche della casa, compresi gli aspetti relativi all'alienazione del patrimonio degli alloggi di edilizia residenziale;

2. La legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 (Disposizioni sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), ha stabilito la sospensione dell'efficacia dei piani di cessione degli alloggi approvati dal Consiglio regionale, consentendo la conclusione delle procedure di alienazione solo nei casi in cui era intervenuto un accordo per la cessione dell'alloggio alla data del 27 maggio 2008; tali procedure si dovevano concludere: "entro centottanta giorni dall'entrata in vigore" della medesima l.r. 46/2009;

3. Dal momento che è stata segnalata dai soggetti gestori la difficoltà di portare a termine le procedure di alienazione entro il termine previsto e che ciò comporterebbe la non applicabilità di quanto disposto dalla norma della l.r. 46/2009, si rende necessario modificare il termine prorogandolo al 31 dicembre 2010;

4. Di conseguenza a quanto esposto al punto 3, si è reso necessario spostare anche il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della l.r. 46/2009, posto a carico dei soggetti gestori degli alloggi per la comunicazione della risposta agli assegnatari.

Si approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 46/2009

1. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 (Disposizioni sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nel secondo periodo, le parole: "centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2010".

2. All'articolo 1, comma 3, della l.r. 46/2009, nel secondo periodo, le parole: "centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2010".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 1 marzo 2010

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10.02.10.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 21 gennaio 2010, n. 401

Proponenti:

Consiglieri Pugnolini, D'Angelis, Pellegrinotti, Giovannini, Marcherschi, Lupi, Agresti, Ippoliti, Titoni, Dinelli

Assegnata alla 6^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 5 febbraio 2010

Approvata in data 10 febbraio 2010

Divenuta legge regionale 18/2010 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 (Disposizioni sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), pubblicata sul Bollettino ufficiale 12 agosto 2009, n. 30, coordinato con:

- legge regionale 1 marzo 2010, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 "Disposizioni sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"), sopra riportata.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al marzo 2010.

Testo coordinato della legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 - Disposizioni sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 1

Sospensione dell'efficacia dei piani di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Nelle more della revisione della disciplina relativa alla

edilizia residenziale pubblica, sono sospese le procedure di alienazione degli alloggi ricompresi nel programma regionale di cessione di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 8 marzo 1994, n. 91, ed alle successive deliberazioni di integrazione e modifica, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Le procedure di cessione relative ad alloggi di edilizia residenziale pubblica possono concludersi nel caso in cui l'ente gestore dichiara che sia intervenuto, alla data del 27 maggio 2008, accordo tra le parti sulla compravendita dell'immobile, alle condizioni ed al prezzo di cessione stabiliti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), e previa ulteriore verifica dei requisiti di legge e delle condizioni. Tali procedure devono concludersi entro *il 31 dicembre 2010⁽¹⁾*.

3. Alla luce del principio di buona amministrazione, gli enti proprietari si impegnano, secondo criteri di imparzialità, trasparenza ed equità, a verificare che i gestori abbiano effettivamente dato una risposta in merito alla loro posizione a tutti gli assegnatari che abbiano presentato domanda o abbiano in corso l'istruttoria per l'acquisto dell'alloggio alla data 27 maggio 2008. Tale risposta deve essere trasmessa all'assegnatario entro *il 31 dicembre 2010⁽¹⁾*.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

NOTE

1) Parole così sostituite con l.r. 25/2010, art. 1.

SEZIONE III

REGOLAMENTI INTERNI DEGLI ORGANI REGIONALI

- Consiglio Regionale

REGOLAMENTO INTERNO 27 gennaio 2010, n. 12

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

SOMMARIO

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Entrata e durata in carica dei consiglieri

Art. 2 - Decadenza di diritto

Art. 3 - Prima seduta del Consiglio e presidenza provvisoria

CAPO II

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 4 - Composizione e durata in carica dell'ufficio di presidenza del Consiglio

Art. 5 - Elezione del Presidente del Consiglio

Art. 6 - Elezione dei vicepresidenti e dei segretari del Consiglio

Art. 7 - Operazioni di voto per l'elezione dei componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio

CAPO III

ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA

Art. 8 - Funzioni del Presidente del Consiglio

Art. 9 - Funzioni dei vicepresidenti del Consiglio

Art. 10 - Funzioni dei segretari del Consiglio

Art. 11 - Funzioni dell'ufficio di presidenza del Consiglio

CAPO IV

GRUPPI CONSILIARI

Art. 12 - Adesione ai gruppi politici consiliari e loro composizione

Art. 13 - Modalità e termini per la costituzione dei gruppi consiliari

Art. 14 - Gruppo misto

Art. 15 - Funzionamento dei gruppi consiliari

Art. 16 - Rendiconto dei gruppi consiliari

Art. 17 - Presidente, vicepresidente e tesoriere del gruppo consiliare

Art. 18 - Nomina, revoca, dimissioni del portavoce dell'opposizione

Art. 19 - Funzioni del portavoce dell'opposizione

CAPO V

GIUNTA DELLE ELEZIONI E VERIFICA DEI POTERI

Art. 20 - Costituzione e attribuzioni della giunta delle elezioni

Art. 21 - Verifica della posizione dei consiglieri eletti

Art. 22 - Procedura per la convalida dei consiglieri eletti

Art. 23 - Dichiarazione di annullamento o di decadenza

Art. 24 - Cause d'ineleggibilità o d'incompatibilità sopravvenute

CAPO VI

COMMISSIONI

Art. 25 - Competenze delle commissioni permanenti

Art. 26 - Composizione delle commissioni permanenti

Art. 27 - Variazioni nella composizione delle commissioni permanenti

Art. 28 - Elezione dell'ufficio di presidenza delle commissioni permanenti

Art. 29 - Funzioni dell'ufficio di presidenza delle commissioni permanenti

Art. 30 - Attività delle commissioni permanenti

Art. 31 - Programma delle attività delle commissioni permanenti

Art. 32 - Convocazione delle commissioni permanenti

Art. 33 - Validità delle sedute delle commissioni permanenti

Art. 34 - Sedute congiunte delle commissioni permanenti

Art. 35 - Partecipazione alle sedute delle commissioni permanenti

Art. 36 - Pubblicità delle sedute delle commissioni permanenti

Art. 37 - Processo verbale delle sedute delle commissioni permanenti

Art. 38 - Assegnazione alle commissioni

Art. 39 - Termini di esame in commissione

Art. 40 - Connessione di argomenti

Art. 41 - Pareri secondari

Art. 42 - Parere istituzionale obbligatorio

Art. 43 - Procedura delle commissioni in sede referente

Art. 44 - Partecipazione alle sedute delle commissioni dei proponenti di atti

Art. 45 - Ricorso alla procedura in sede redigente

Art. 46 - Procedura delle commissioni in sede redigente

Art. 47 - Rapporti delle commissioni con la Giunta

Art. 48 - Consultazioni

Art. 49 - Invio di osservazioni e proposte

Art. 50 - Procedimento per le indagini conoscitive

Art. 51 - Relazioni e risoluzioni d'iniziativa delle commissioni

Art. 52 - Discussione nelle commissioni

Art. 53 - Votazioni nelle commissioni

Art. 54 - Commissioni speciali

Art. 55 - Commissione istituzionale per le politiche comunitarie e gli affari internazionali

Art. 56 - Commissioni di inchiesta

Art. 57 - Disposizioni applicabili alle commissioni speciali e di inchiesta

Art. 58 - Composizione e durata in carica della commissione di controllo

Art. 59 - Competenze della commissione di controllo

Art. 60 - Pareri della commissione di controllo

Art. 61 - Procedimento per i pareri della commissione di controllo

Art. 62 - Trasmissione atti alla commissione di controllo

CAPO VII

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 63 - Procedura per i pareri e le osservazioni

Art. 64 - Esame delle pronunce del Consiglio delle autonomie locali

Art. 65 - Seduta congiunta

CAPO VIII

COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Art. 66 - Procedure ed atti della Commissione per le pari opportunità

CAPO IX

CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI

Art. 67 - Programma delle verifiche sugli esiti delle politiche regionali e programma annuale di attività della Conferenza permanente delle autonomie sociali

Art. 68 - Approfondimenti e proposte

Art. 69 - Collaborazione alla conferenza sullo stato delle autonomie sociali

Art. 70 - Pareri obbligatori e su richiesta

CAPO X

COLLEGIO DI GARANZIA

Art. 71 - Verifica di conformità allo Statuto degli atti normativi

Art. 72 - Seduta del Consiglio di riesame dell'atto

CAPO XI

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO ED ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 73 - Convocazione ordinaria del Consiglio

Art. 74 - Convocazione d'urgenza del Consiglio

Art. 75 - Convocazione del Consiglio in seduta speciale

Art. 76 - Sedute solenni

Art. 77 - Disposizioni comuni

Art. 78 - Programmazione dei lavori del Consiglio

Art. 79 - Conferenza di programmazione dei lavori

Art. 80 - Formazione ed approvazione del calendario dei lavori

Art. 81 - Organizzazione dei lavori delle commissioni

Art. 82 - Ordine del giorno della seduta e sue variazioni

Art. 83 - Affari non all'ordine del giorno

CAPO XII
SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 84 - Organizzazione delle sedute
 Art. 85 - Pubblicità delle sedute
 Art. 86 - Processo verbale e resoconto
 Art. 87 - Comunicazioni del Presidente al Consiglio
 Art. 88 - Comunicazioni della Giunta
 Art. 89 - Congedi
 Art. 90 - Facoltà di parlare
 Art. 91 - Ordine delle sedute consiliari. Sanzioni disciplinari
 Art. 92 - Disordini in aula
 Art. 93 - Comportamento del pubblico

CAPO XIII
RIASSUNZIONE DI PROPOSTE

- Art. 94 - Riassunzione di precedenti proposte

CAPO XIV
DISCUSSIONE

- Art. 95 - Durata degli interventi
 Art. 96 - Contingentamento dei tempi della discussione
 Art. 97 - Aumento della durata degli interventi
 Art. 98 - Iscrizioni a parlare
 Art. 99 - Ordine degli interventi
 Art. 100 - Interventi nel corso della stessa discussione
 Art. 101 - Fatto personale
 Art. 102 - Commissione di indagine per fatti lesivi dell'onorabilità
 Art. 103 - Richiami del Presidente del Consiglio
 Art. 104 - Divieto di interruzione degli interventi
 Art. 105 - Mozioni d'ordine
 Art. 106 - Questione pregiudiziale e sospensiva

CAPO XV
DELIBERAZIONI E VOTAZIONI

- Art. 107 - Validità delle deliberazioni
 Art. 108 - Numero legale e verifica
 Art. 109 - Mancanza del numero legale
 Art. 110 - Dichiarazioni di voto
 Art. 111 - Proclamazione del voto
 Art. 112 - Proteste sulle deliberazioni
 Art. 113 - Modi di votazione
 Art. 114 - Votazione per alzata di mano
 Art. 115 - Voto elettronico
 Art. 116 - Votazione per appello nominale
 Art. 117 - Votazione a scrutinio segreto
 Art. 118 - Annullamento e ripetizione delle votazioni

CAPO XVI
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

- Art. 119 - Presentazione delle proposte di legge
 Art. 120 - Procedimento per le proposte d'iniziativa popolare
 Art. 121 - Temporanea improcedibilità degli atti respinti
 Art. 122 - Proposta di stralcio
 Art. 123 - Procedura sulle proposte di atti di iniziativa consiliare
 Art. 124 - Ritiro delle proposte di legge
 Art. 125 - Discussione generale
 Art. 126 - Presentazione ed esame di ordini del giorno
 Art. 127 - Ordini del giorno procedurali
 Art. 128 - Inammissibilità di ordini del giorno
 Art. 129 - Chiusura della discussione generale
 Art. 130 - Esame degli articoli
 Art. 131 - Presentazioni degli emendamenti
 Art. 132 - Requisiti degli emendamenti
 Art. 133 - Rinvio in commissione
 Art. 134 - Illustrazione degli emendamenti
 Art. 135 - Subemendamenti
 Art. 136 - Votazione degli articoli e degli emendamenti
 Art. 137 - Coordinamento dei testi e correzioni di forma
 Art. 138 - Riesame degli atti in seguito ad osservazioni della Commissione europea
 Art. 139 - Applicabilità delle disposizioni sul procedimento legislativo

CAPO XVII
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE SULLA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE

- Art. 140 - Documentazione a corredo dell'istruttoria
 Art. 141 - Cura della qualità della normazione
 Art. 142 - Emendabilità e approvazione del preambolo
 Art. 143 - Procedure per la votazione dei testi unici
 Art. 144 - Strumenti di analisi preventiva degli atti normativi
 Art. 145 - Procedure per la valutazione dell'impatto della regolazione

CAPO XVIII
REVISIONE STATUTARIA

- Art. 146 - Proposte di legge di revisione statutaria. Prima deliberazione. Termini per la seconda deliberazione
 Art. 147 - Proposte di revisione statutaria. Riesame

per la seconda deliberazione. Approvazione in seconda deliberazione

CAPO XIX ALTRI PROCEDIMENTI

Art. 148 - Approvazione del programma regionale di sviluppo

Art. 149 - Approvazione del bilancio regionale

Art. 150 - Approvazione del rendiconto generale

Art. 151 - Parere sui bilanci preventivi degli enti dipendenti

Art. 152 - Richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione

Art. 153 - Richiesta di referendum costituzionale

Art. 154 - Referendum consultivo

Art. 155 - Confronto della Giunta su atti di competenza consiliare

Art. 156 - Esame delle sentenze della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell'Unione europea

Art. 157 - Esame delle relazioni degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio

CAPO XX ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO

Art. 158 - Interrogazioni

Art. 159 - Ammissibilità delle interrogazioni

Art. 160 - Svolgimento delle interrogazioni a risposta orale

Art. 161 - Svolgimento delle interrogazioni in commissione o in aula

Art. 162 - Interrogazioni svolte in commissione

Art. 163 - Interrogazioni a risposta immediata

Art. 164 - Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Art. 165 - Interpellanze

Art. 166 - Svolgimento delle interpellanze

Art. 167 - Mozioni

Art. 168 - Discussione delle mozioni

Art. 169 - Discussione congiunta

Art. 170 - Mozioni a contenuto predeterminato

Art. 171 - Votazioni per parti separate

Art. 172 - Ordini del giorno

Art. 173 - Risoluzioni

Art. 174 - Decadenza delle mozioni, degli ordini del giorno e delle risoluzioni

Art. 175 - Diritto di accesso dei consiglieri

Art. 176 - Modalità per le comunicazioni

CAPO XXI REPERTORIO REGOLAMENTARE

Art. 177 - Repertorio regolamentare

CAPO XXII REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 178 - Revisione del regolamento

CAPO XXIII NORME FINALI

Art. 179 - Entrata in vigore

Tabella allegata ex articolo 25 - Materie di competenza delle commissioni permanenti

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Entrata e durata in carica dei consiglieri

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.

2. I consiglieri esercitano le loro funzioni a partire dalla prima seduta del nuovo Consiglio e fino al giorno antecedente alla prima seduta del Consiglio della legislatura successiva, salvi casi di cessazione anticipata o di sospensione previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

Art. 2

Decadenza di diritto

1. Il Presidente del Consiglio, ricevuta la comunicazione da parte del Presidente della Giunta della nomina ad assessore di un consigliere, ne dà comunicazione al Consiglio per la dichiarazione di decadenza e la conseguente surroga.

Art. 3

Prima seduta del Consiglio e presidenza provvisoria

1. La prima seduta del Consiglio si tiene entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti ed è convocata dal consigliere più anziano di età a norma dell'articolo 8, comma 1, dello Statuto.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, la convocazione è fatta da un quinto dei consiglieri. L'ordine del giorno è diramato dal consigliere più anziano di età fra loro.

3. La presidenza del Consiglio è assunta provvisoriamente dal consigliere più anziano d'età e i due consiglieri più giovani di età svolgono le funzioni di segretari.

4. Costituito l'ufficio di presidenza provvisorio di cui al comma 3, il Consiglio procede, come suo primo atto,

all'elezione del Presidente del Consiglio e degli altri componenti dell'ufficio di presidenza.

CAPO II COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 4

Composizione e durata in carica dell'ufficio di presidenza del Consiglio

1. L'ufficio di presidenza del Consiglio è composto dal Presidente, da due vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore. Nella composizione sono garantite la proporzione tra maggioranza e minoranze e la presenza di entrambi i generi.

2. Salvo il caso di dimissioni, di decadenza o di sospensione dalla carica di consigliere, i componenti dell'ufficio di presidenza rimangono in carica per trenta mesi e sono rieleggibili.

3. L'ufficio di presidenza esercita le proprie funzioni fino alla prima riunione del nuovo ufficio di presidenza o, al termine della legislatura, fino al giorno antecedente la prima seduta del Consiglio della nuova legislatura.

4. Le dimissioni di un componente dell'ufficio di presidenza hanno efficacia dalla deliberazione consiliare di presa d'atto.

Art. 5

Elezione del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza dei tre quarti dei componenti il Consiglio; al secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei componenti; dal terzo è sufficiente la maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente del Consiglio dura in carica trenta mesi ed è rieleggibile; allo stesso si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 3.

Art. 6

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari del Consiglio

1. I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari del Consiglio sono eletti subito dopo il Presidente a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voti, i più anziani di età.

2. Con le stesse modalità si procede nelle elezioni suppletive, sia che si debba rinnovare l'intero ufficio di

presidenza, sia che se ne debbano sostituire uno o più componenti.

Art. 7

Operazioni di voto per l'elezione dei componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio

1. Nel caso di rinnovo totale dell'ufficio di presidenza del Consiglio, le operazioni di voto avvengono in seduta pubblica e sono dirette dall'ufficio di presidenza provvisorio di cui all'articolo 3, comma 3.

2. Nel caso di sostituzione del Presidente del Consiglio di singoli componenti dell'ufficio di presidenza, le operazioni di voto avvengono in seduta pubblica e sono dirette dai membri dell'ufficio di presidenza rimasti in carica.

CAPO III

ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA

Art. 8

Funzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca e ne dirige i lavori in modo da assicurarne il buon andamento facendo osservare il regolamento. Sulla base di questo, dirige le discussioni e mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi previsti per la durata di ciascun intervento, pone le questioni, sovrintende alle funzioni attribuite ai consiglieri segretari, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati.

2. Il Presidente del Consiglio:

a) rappresenta il Consiglio in giudizio nei casi previsti dalla legge;

b) cura le relazioni del Consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali e internazionali;

c) convoca e presiede l'ufficio di presidenza del Consiglio e la conferenza di programmazione dei lavori di cui all'articolo 79, programma i lavori del Consiglio e ne cura l'efficienza, garantisce l'esercizio dei diritti dei consiglieri e il ruolo dell'opposizione, assicura il raccordo tra gli organi consiliari;

d) dichiara l'improcedibilità delle proposte di legge regionale nei casi previsti dallo Statuto e dal presente regolamento;

e) comunica al Presidente della Giunta gli adempimenti degli organi di governo della Regione conseguenti ad atti di sindacato ispettivo e di indirizzo approvati dal Consiglio o derivanti da leggi o regolamenti, informando il Consiglio degli eventuali ritardi;

f) convoca e presiede le commissioni per la loro seduta di insediamento;

g) dichiara lo stato di impedimento permanente del Presidente della Giunta, accertato dal Consiglio nelle forme e modalità disciplinate dalla legge;

h) esercita tutte le altre funzioni a lui affidate dallo Statuto, dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 9

Funzioni dei vicepresidenti del Consiglio

1. I vicepresidenti coadiuvano il Presidente del Consiglio nell'esercizio dei suoi compiti.

2. I vicepresidenti sostituiscono il Presidente del Consiglio nella direzione dei lavori consiliari in caso di assenza o impedimento.

3. In caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, questi designa un vicepresidente a sostituirlo. In caso di mancata designazione, le funzioni vicarie sono assunte dal vicepresidente più anziano di età.

Art. 10

Funzioni dei segretari del Consiglio

1. I quattro segretari del Consiglio sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute segrete, tenendo conto dei consiglieri iscritti a parlare; su richiesta del Presidente del Consiglio danno lettura dei processi verbali e di ogni altro atto o documento che debba essere comunicato all'assemblea; svolgono l'appello nominale; accertano il risultato delle votazioni e vigilano sulla fedeltà dei resoconti delle sedute; sovrintendono alla verifica dei testi approvati dal Consiglio.

2. I segretari coadiuvano il Presidente del Consiglio nell'assicurare il regolare andamento dei lavori.

3. In caso di necessità il Presidente del Consiglio può chiamare un altro consigliere a svolgere, per una determinata seduta, le funzioni di cui ai commi 1 e 2.

4. I segretari questori sovrintendono al cerimoniale e al mantenimento dell'ordine nelle sedute del Consiglio, secondo le disposizioni del Presidente del Consiglio.

5. I quattro segretari vigilano sulla gestione dell'amministrazione consiliare, in applicazione delle direttive dell'ufficio di presidenza del Consiglio.

Art. 11

Funzioni dell'ufficio di presidenza del Consiglio

1. L'ufficio di presidenza è presieduto e convocato dal Presidente del Consiglio; coadiuva il Presidente nel garantire il rispetto delle norme del regolamento, nel

tutelare e assicurare le prerogative e l'esercizio dei diritti dei consiglieri e la funzione delle minoranze, nel curare l'insediamento e il funzionamento delle commissioni, mantenendo i rapporti con queste e con i gruppi consiliari. L'ufficio di presidenza delibera, nei casi previsti dal presente regolamento, le sanzioni nei confronti dei consiglieri.

2. L'ufficio di presidenza:

a) delibera la promozione del contenzioso e la resistenza in giudizio del Consiglio;

b) propone al Consiglio la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio del Consiglio;

c) attua gli indirizzi politico-amministrativi emanati dal Consiglio e svolge le altre funzioni previste dalla legge sull'autonomia consiliare, nel rispetto delle corrette procedure di relazioni sindacali;

d) autorizza le iniziative delle commissioni che comportano spesa;

e) determina l'oggetto e le modalità per le attività di valutazione di cui all'articolo 30, comma 3;

f) nomina e revoca il segretario generale del Consiglio su proposta del Presidente del Consiglio;

g) promuove, di norma, le proposte di regolamenti interni e le proposte di legge su materie concernenti il funzionamento e le strutture del Consiglio;

h) esamina le questioni in materia di interpretazione del regolamento e le altre questioni ad esso sottoposte dal Presidente del Consiglio;

i) esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle leggi.

3. Il segretario dell'ufficio di presidenza è designato dal Presidente del Consiglio.

CAPO IV

GRUPPI CONSILIARI

Art. 12

Adesione ai gruppi politici consiliari e loro composizione

1. I consiglieri si organizzano in gruppi politici.

2. Nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, i consiglieri debbono dichiarare al Presidente del Consiglio il gruppo al quale intendono aderire. Per i consiglieri che entrano a far parte del Consiglio nel corso della legislatura, il termine per dichiarare a quale gruppo consiliare intendono appartenere è di dieci giorni dalla proclamazione.

3. Il consigliere che non fa parte di altri gruppi è assegnato di diritto al gruppo misto.

Art. 13

Modalità e termini per la costituzione
dei gruppi consiliari

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare deve procedere all'elezione del proprio presidente, del vicepresidente e del tesoriere, dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio.

2. La costituzione di nuovi gruppi consiliari nel corso della legislatura deve essere immediatamente comunicata al Presidente del Consiglio.

3. Il consigliere che, nel corso della legislatura, intende aderire ad un gruppo consiliare diverso, è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio.

Art. 14

Gruppo misto

1. Il consigliere componente del gruppo misto dichiara al Presidente del Consiglio la propria appartenenza alla maggioranza, all'opposizione o alle altre minoranze. Di tale appartenenza viene tenuto conto ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, ai fini dell'attuazione delle disposizioni aventi per oggetto la composizione delle commissioni consiliari e di tutte le disposizioni che prevedono il rispetto della proporzione fra maggioranza e minoranze.

2. Il gruppo misto elegge il proprio presidente e il proprio tesoriere e può eleggere un vicepresidente. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

3. Le dotazioni finanziarie attribuite al gruppo misto sono ripartite in misura proporzionale tra i vari componenti.

4. Il presidente del gruppo misto sottoscrive il rendiconto annuale delle spese sostenute dal gruppo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 16. Le spese sono articolate in ragione delle attività comuni e di quelle svolte dai singoli componenti.

5. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo o da altre disposizioni speciali del presente regolamento, si applicano al gruppo misto le ordinarie disposizioni in materia di gruppi consiliari.

Art. 15

Funzionamento dei gruppi consiliari

1. I gruppi consiliari esercitano le funzioni ad essi attribuite dallo Statuto e dal presente regolamento. Ai

fini dell'esercizio delle funzioni stesse, è assicurata ai gruppi, in relazione al numero dei rispettivi consiglieri, la disponibilità di locali, attrezzature e personale.

2. Il finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari, mediante contributi a carico del bilancio regionale, è disciplinato con legge regionale. Si applicano al finanziamento dei gruppi consiliari le disposizioni statali che vietano l'erogazione di finanziamenti e contributi ai partiti politici da parte di organi della pubblica amministrazione, enti pubblici, società a partecipazione pubblica.

3. I contributi ai gruppi consiliari, previsti dalla legge regionale di cui al comma 2, non possono essere utilizzati per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti politici, delle loro articolazioni organizzative o raggruppamenti interni. È ammessa l'utilizzazione dei contributi regionali per pagamenti, a favore di tali organi, articolazioni o raggruppamenti, a titolo di quota di partecipazione a spese effettivamente sostenute per specifiche e documentate iniziative svolte congiuntamente su argomenti di interesse regionale.

4. I gruppi consiliari non possono altresì utilizzare i contributi regionali per corrispondere ai consiglieri compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione.

Art. 16

Rendiconto dei gruppi consiliari

1. I gruppi consiliari sono tenuti a redigere il rendiconto annuale delle spese sostenute, secondo il modello definito dall'ufficio di presidenza del Consiglio e in conformità alle direttive impartite dallo stesso ufficio di presidenza.

2. Ai fini della rendicontazione, i gruppi devono tenere la registrazione cronologica dei pagamenti effettuati, dei beni durevoli acquisiti con i contributi regionali, nonché la documentazione di spesa a corredo. Le registrazioni e i documenti di spesa devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data di presentazione del relativo rendiconto.

3. Il presidente del gruppo consiliare sottoscrive il rendiconto e ne è responsabile. È inoltre tenuto a dichiarare in calce al rendiconto, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute dal gruppo sono conformi alla legge e al presente regolamento.

4. Il rendiconto annuale è depositato, a cura del presidente del gruppo, presso l'ufficio di presidenza del Consiglio entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le spese rendicontate. Per i

gruppi consiliari cessati, per qualsiasi causa, il rendiconto per l'anno di cessazione del gruppo è depositato entro trenta giorni dalla cessazione stessa. Nell'ultimo anno della legislatura, il rendiconto, riferito al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, è depositato entro i quarantacinque giorni dalla data delle elezioni.

5. L'ufficio di presidenza verifica i rendiconti presentati e li approva qualora non siano riscontrate irregolarità.

6. Nel caso di irregolarità del rendiconto o di mancata presentazione del medesimo nei termini previsti, l'ufficio di presidenza assegna un termine per la regolarizzazione e dispone la provvisoria sospensione del versamento dei contributi. La successiva approvazione del rendiconto, a seguito della regolarizzazione nei termini assegnati, rimuove la sospensione.

7. Nel caso di mancata presentazione nei termini o di irregolarità del rendiconto di fine legislatura o del rendiconto dei gruppi consiliari cessati, l'ufficio di presidenza assegna un termine per la regolarizzazione e, scaduto inutilmente il medesimo, procede al recupero dei contributi erogati nell'ultimo anno.

8. L'ufficio di presidenza provvede a dare pubblicità alle risultanze dei rendiconti tramite il Bollettino ufficiale della Regione Toscana e gli strumenti di informazione del Consiglio.

9. Le eventuali somme che, in sede di rendiconto di fine legislatura dei gruppi consiliari, costituiscono avanzo degli esercizi precedenti sono trasferite nel bilancio del Consiglio.

10. Al termine della legislatura sono riassegnati al Consiglio i beni mobili dati in disponibilità ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri, nonché i beni durevoli eventualmente acquistati dai gruppi consiliari con i contributi previsti dalla normativa regionale a sostegno delle loro funzioni.

Art. 17

Presidente, vicepresidente e tesoriere
del gruppo consiliare

1. Il presidente del gruppo consiliare rappresenta il gruppo stesso, risponde della sua gestione, esercita le funzioni stabilite dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle disposizioni di legge.

2. Il vicepresidente del gruppo consiliare coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita

le funzioni vicarie sostituendolo in caso di assenza o impedimento.

3. Il tesoriere del gruppo consiliare cura la gestione dei fondi e del patrimonio del gruppo e collabora con il presidente nella redazione del rendiconto annuale delle spese sostenute.

Art. 18

Nomina, revoca, dimissioni del portavoce
dell'opposizione

1. Il portavoce dell'opposizione di cui all'articolo 10, comma 2, dello Statuto è un consigliere nominato dai gruppi consiliari della coalizione di minoranza che comprende il maggior numero di consiglieri non facenti parte della maggioranza e che risulta pertanto maggiormente rappresentativa. Tale coalizione è costituita tramite comunicazione congiunta dei presidenti dei gruppi interessati al Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, convoca l'assemblea dei consiglieri appartenenti ai gruppi della coalizione di opposizione, per la nomina del portavoce. L'assemblea nomina il portavoce a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti per le prime due votazioni e a maggioranza dei votanti nella terza votazione.

3. Nel caso in cui un gruppo della coalizione, mediante comunicazione del proprio presidente al Presidente del Consiglio, dichiara di ritirare la propria adesione alla coalizione stessa, il portavoce dell'opposizione permane nella sua carica se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) se a seguito del ritiro permane una coalizione di almeno due gruppi;

b) se tale coalizione residua comprende sempre il maggior numero di consiglieri di minoranza;

c) se il portavoce non appartiene al gruppo che ha dichiarato il proprio ritiro.

4. Nel caso in cui le condizioni di cui al comma 3 non ricorrono, se comunque residua o si forma nuovamente una coalizione di minoranza maggiormente rappresentativa, questa procede alla nomina del portavoce con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

5. Il portavoce dell'opposizione può essere revocato dall'assemblea che lo ha nominato con lo stesso quorum con il quale è stato nominato. A tal fine l'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio su richiesta congiunta dei presidenti dei gruppi della coalizione oppure su richiesta di un terzo dei consiglieri appartenenti alla coalizione stessa.

6. Il portavoce dell'opposizione, nel caso in cui

aderisca ad un gruppo diverso da quello di appartenenza alla data della nomina, ma sempre appartenente alla coalizione che lo ha nominato, può essere revocato nel modo indicato al comma 5.

7. Il portavoce dell'opposizione, nel caso in cui aderisca ad un gruppo diverso da quello di appartenenza alla data della nomina, e non appartenente alla coalizione che lo ha nominato, decade e si provvede alla nuova nomina ai sensi dei commi 1 e 2.

8. In caso di dimissioni del portavoce, comunicate al Presidente del Consiglio, si provvede ad una nuova nomina nei modi indicati ai commi 1 e 2.

Art. 19

Funzioni del portavoce dell'opposizione

1. Il portavoce dell'opposizione:

a) ha facoltà di richiedere che si svolgano indagini conoscitive nel limite di due l'anno e che il Presidente del Consiglio richieda al Presidente della Giunta lo svolgimento di comunicazioni su questioni di rilevante interesse generale, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, dello Statuto;

b) ha facoltà di utilizzare tempi aggiuntivi rispetto agli altri consiglieri per gli interventi nei dibattiti consiliari su rilevanti argomenti quali la presentazione del programma di governo, il documento di programmazione economica e finanziaria, il bilancio di previsione, il rendiconto generale della Regione, gli atti di programmazione generale;

c) ha diritto di replica alle comunicazioni del Presidente della Giunta;

d) può formulare e discutere in ciascuna seduta consiliare un'interrogazione a risposta immediata rivolta al Presidente della Giunta su questioni di rilevante interesse generale;

e) partecipa alle riunioni della conferenza di programmazione dei lavori.

CAPO V

GIUNTA DELLE ELEZIONI E VERIFICA DEI POTERI

Art. 20

Costituzione e attribuzioni della giunta delle elezioni

1. Non appena costituiti i gruppi consiliari, il Presidente del Consiglio costituisce la giunta delle elezioni, nominando in base a criteri di rappresentatività cinque consiglieri, i quali eleggono il presidente, il vicepresidente e il segretario.

2. Alla giunta delle elezioni competono la verifica dei titoli di ammissione dei consiglieri e l'esame delle cause

di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopravvenute successivamente all'elezione.

3. La giunta delle elezioni effettua gli accertamenti di cui al comma 2, entro quarantacinque giorni dalla prima seduta del Consiglio, formulando per ciascun consigliere la relativa proposta di convalida, annullamento o decadenza. Per le cause di ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute nonché per gli accertamenti relativi ai consiglieri subentrati in corso di legislatura, il termine di quarantacinque giorni decorre rispettivamente dall'inizio del procedimento e dalla data del subentro.

4. La giunta delle elezioni riferisce necessariamente al Consiglio nella prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui al comma 3. In tale occasione, la giunta delle elezioni può chiedere che le venga assegnato un periodo supplementare qualora si rendano necessari ulteriori approfondimenti in ordine a singole situazioni.

5. Il Presidente del Consiglio trasmette alla giunta delle elezioni ogni istanza che attenga alla posizione dei consiglieri.

Art. 21

Verifica della posizione dei consiglieri eletti

1. La giunta delle elezioni procede anzitutto alla verifica della posizione dei propri componenti. Ove ritenga configurabili cause di ineleggibilità o di incompatibilità di uno di essi, riferisce al Presidente del Consiglio per i provvedimenti di sua competenza.

2. Successivamente, la giunta delle elezioni verifica la posizione di tutti i consiglieri eletti.

3. La verifica della posizione dei consiglieri di cui ai commi 1 e 2, è effettuata dalla giunta delle elezioni mediante controllo puntuale di tutti i dati relativi alle dichiarazioni rese.

4. I dati relativi ai carichi giudiziari pendenti vengono acquisiti presso gli organi competenti.

5. Per garantire la tutela della riservatezza, i dati sono acquisiti limitatamente agli aspetti rilevanti ai fini dell'ineleggibilità e incompatibilità, salvo che le modalità di tenuta e produzione dei dati stessi da parte degli organi competenti non rendano impossibile tale limitazione.

6. Il presidente della giunta delle elezioni cura che i dati siano debitamente custoditi e ne dispone la distruzione alla conclusione del procedimento.

Art. 22

Procedura per la convalida dei consiglieri eletti

1. La giunta delle elezioni, quando non riscontra l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, propone la convalida dei consiglieri al Consiglio, il quale delibera, entro quindici giorni dalla presentazione delle conclusioni della giunta delle elezioni, con voto palese.

2. Quando ritiene che si configuri l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, la giunta delle elezioni comunica per iscritto le contestazioni al consigliere interessato, il quale ha facoltà, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, di presentare per iscritto le proprie controdeduzioni. Decorso tale termine, la giunta delle elezioni stabilisce la data della discussione, dando comunicazione al consigliere interessato e ai soggetti che abbiano presentato segnalazioni con almeno dieci giorni di preavviso.

3. Nel dibattito di fronte alla giunta delle elezioni le parti possono farsi assistere da persona di fiducia non facente parte del Consiglio. La giunta delle elezioni delibera a maggioranza dei propri componenti.

4. La giunta delle elezioni, quando accerta l'esistenza di cause di ineleggibilità, propone al Consiglio l'annullamento dell'elezione del consigliere. Il Consiglio delibera nei termini e con le modalità di cui al comma 1.

5. La giunta delle elezioni, quando accerta l'esistenza di cause di incompatibilità, propone al Consiglio di dichiararne l'esistenza con propria deliberazione.

Art. 23

Dichiarazione di annullamento o di decadenza

1. Quando il Consiglio delibera l'annullamento dell'elezione di un consigliere per cause di ineleggibilità, il Presidente del Consiglio comunica senza ritardo all'interessato la deliberazione e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

2. Quando il Consiglio delibera l'esistenza di una causa di incompatibilità, il Presidente del Consiglio invita per iscritto il consigliere interessato ad optare tra il mandato regionale e la carica incompatibile. Qualora il consigliere opti per la carica incompatibile, oppure non eserciti l'opzione entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito del Presidente, quest'ultimo propone al Consiglio la deliberazione di decadenza. Il Presidente del Consiglio comunica senza ritardo all'interessato la deliberazione di decadenza e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Art. 24

Cause di ineleggibilità o d'incompatibilità sopravvenute

1. Quando, successivamente alla sua elezione, un consigliere venga a trovarsi in una condizione di ineleggibilità o di incompatibilità, il Consiglio procede ai sensi degli articoli 22, commi da 2 a 5, e 23.

2. Qualora la causa di incompatibilità sopravvenuta sia rappresentata dalla elezione al parlamento, ad altro consiglio regionale oppure al parlamento europeo, il presidente della giunta delle elezioni invita il consigliere interessato ad optare tra il mandato regionale e la carica incompatibile entro dieci giorni dalla data di insediamento dell'organo o dalla proclamazione in caso di subentro.

3. Qualora il consigliere non esprima l'opzione nel termine di cui al comma 2, oppure opti per la carica incompatibile, la giunta delle elezioni propone al Consiglio la deliberazione di decadenza.

CAPO VI
COMMISSIONI

Art. 25

Competenze delle commissioni permanenti

1. Sono istituite le seguenti commissioni permanenti:

- a) Prima Commissione - Affari istituzionali, programmazione e bilancio;
- b) Seconda Commissione - Agricoltura e sviluppo rurale;
- c) Terza Commissione - Sviluppo economico;
- d) Quarta Commissione - Sanità e politiche sociali;
- e) Quinta Commissione - Istruzione, formazione, beni e attività culturali;
- f) Sesta Commissione - Territorio e Ambiente;
- g) Settima Commissione - Mobilità e infrastrutture;
- h) Commissione di controllo.

2. Le materie di competenza delle commissioni di cui alle lettere da a) a g) del comma 1, sono quelle previste nella tabella allegata al presente regolamento.

3. All'inizio di ciascuna legislatura, l'ufficio di presidenza del Consiglio, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari, può con propria deliberazione modificare e specificare la tabella di cui al comma 2, tenuto conto dell'assetto della Giunta e delle esigenze di trattazione omogenea delle materie.

4. Le competenze della commissione di controllo sono quelle di cui all'articolo 20 dello Statuto e sono disciplinate dagli articoli 59, 60, 61 e 62.

Art. 26

Composizione delle commissioni permanenti

1. Ciascun gruppo procede, entro cinque giorni dalla richiesta dell'ufficio di presidenza del Consiglio, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole commissioni permanenti di cui all'articolo 25, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio cura che la designazione da parte dei gruppi avvenga in modo che nelle commissioni permanenti, in relazione all'entità numerica dei gruppi, sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in assemblea tra i gruppi e tra maggioranza e opposizione e che sia garantita la presenza di entrambi i generi.

3. Il numero dei componenti di ciascuna commissione permanente è fissato dall'ufficio di presidenza del Consiglio, sentiti i presidenti dei gruppi, in modo che esso sia, per quanto possibile, uguale in tutte le commissioni. I componenti delle commissioni restano in carica trenta mesi dall'insediamento e possono essere riconfermati.

4. Ogni consigliere è assegnato ad una sola commissione permanente, fatto salvo quanto previsto per la commissione di controllo e in caso di delega di cui all'articolo 27, comma 1 e può partecipare ai lavori di tutte le commissioni, con diritto di parola e di proposta.

5. Il Presidente del Consiglio non può far parte di commissioni permanenti.

6. Il Presidente del Consiglio comunica all'assemblea la composizione delle commissioni permanenti.

7. Qualora un gruppo consiliare non ottemperi a quanto previsto dal comma 1, il Presidente del Consiglio può, sentito l'ufficio di presidenza, effettuare una designazione provvisoria.

8. Tale designazione provvisoria è comunicata all'assemblea e cessa di avere effetto nel momento in cui il gruppo procede a quella effettiva.

Art. 27

Variazioni nella composizione delle commissioni permanenti

1. I consiglieri, per una determinata seduta, possono delegare a sostituirli, per giustificati motivi, altri consiglieri che fanno parte di altre commissioni permanenti. La delega deve essere comunicata al presidente della commissione nella quale è effettuata la sostituzione ed al Presidente del Consiglio. Nessun consigliere può ricevere più di una delega.

Art. 28

Elezione dell'ufficio di presidenza delle commissioni permanenti

1. Il Presidente del Consiglio convoca ciascuna commissione permanente che, come primo atto, elegge il proprio ufficio di presidenza, composto da un presidente, da un vicepresidente e da un segretario. Nella composizione è garantita di norma la presenza di entrambi i generi.

2. Ai fini dell'elezione dell'ufficio di presidenza, ciascun commissario può presentare una lista di tre candidati alla carica rispettivamente di presidente, vicepresidente e segretario. Non sono ammesse liste che non contengano l'indicazione di tutti i tre candidati.

3. All'elezione dell'ufficio di presidenza si procede a scrutinio segreto con unica scheda che riporta le liste presentate. Ciascun commissario esprime un unico voto a favore di una delle liste.

4. Risultano eletti alla rispettiva carica i candidati della lista che ottiene i voti dei tre quinti dei componenti della commissione nella prima votazione o della maggioranza dei componenti della commissione nella seconda votazione.

5. Qualora non si raggiungano le maggioranze richieste dal comma 4, l'ufficio di presidenza del Consiglio procede alla nomina di un ufficio di presidenza provvisorio della commissione.

6. Il presidente provvisorio convoca entro trenta giorni la commissione per l'elezione dell'ufficio di presidenza definitivo, secondo le modalità dei commi da 1 a 4. Le nomine provvisorie cessano di avere efficacia nel momento della costituzione dell'ufficio di presidenza definitivo della commissione.

7. Se un componente dell'ufficio di presidenza si dimette dall'incarico, gli altri componenti restano in carica e si provvede alla sostituzione del dimissionario. A tal fine, ciascun commissario può presentare una candidatura.

8. L'elezione del nuovo componente dell'ufficio di presidenza è effettuata a scrutinio segreto nell'ambito delle candidature presentate. Risulta eletto il candidato che ottiene i voti dei tre quinti dei componenti della commissione nella prima votazione, della maggioranza dei componenti della commissione nella seconda votazione, o della maggioranza dei votanti nella terza votazione.

9. Ogni commissario può presentare una mozione di sfiducia nei confronti di ciascun componente dell'ufficio di presidenza. La mozione è sottoposta al voto della com-

missione, mediante scrutinio segreto, nella prima seduta successiva alla presentazione della mozione stessa.

10. La mozione di sfiducia è accolta se votata dalla maggioranza dei componenti della commissione. In tal caso si procede ai sensi del comma 8.

Art. 29

Funzioni dell'ufficio di presidenza delle commissioni permanenti

1. Il presidente della commissione la rappresenta, la convoca, ne regola i lavori, ha poteri di direzione procedurale, assicura i raccordi tra commissione e presidenza del Consiglio, designa, nei casi in cui lo ritenga opportuno, il commissario incaricato della relazione di cui al comma 2 dell'articolo 43 ed esercita le altre funzioni assegnategli dal presente regolamento.

2. Il vicepresidente della commissione sostituisce il presidente della commissione in caso di assenza o di impedimento. Il vicepresidente collabora con il presidente della commissione nell'assicurare il buon andamento dei lavori e, in particolare, nella formazione dell'ordine del giorno delle sedute della commissione.

3. Il segretario collabora con il presidente per il buon andamento delle sedute della commissione e sovrintende alla redazione del processo verbale.

4. Al fine di facilitare i lavori della commissione, l'ufficio di presidenza della stessa, su richiesta del presidente della commissione, con il supporto delle strutture di assistenza, può svolgere un'attività istruttoria preliminare sugli affari assegnati, i cui risultati sono sottoposti alla valutazione della commissione. Tale disposizione può essere applicata anche in caso di assegnazione congiunta a più commissioni ai sensi dell'articolo 38, comma 2.

Art. 30

Attività delle commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti esprimono:

- a) parere referente sugli affari sui quali devono riferire all'assemblea;
- b) parere secondario su affari assegnati per parere referente ad altre commissioni.

2. Le commissioni permanenti esercitano funzioni redigenti, nei limiti dei criteri generali fissati dal Consiglio, per gli atti per i quali tale procedura sia autorizzata dallo stesso Consiglio con voto unanime a norma dell'articolo 19, comma 1, dello Statuto.

3. Le commissioni esercitano le funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo ai sensi degli articoli 19

e 45 dello Statuto, verificando, nelle materie di competenza, l'attuazione delle politiche regionali e gli effetti prodotti dalle leggi.

4. Le commissioni riferiscono periodicamente al Consiglio sulle attività di cui al comma 3, con una relazione che illustra le conclusioni raggiunte e le eventuali proposte di aggiornamento o adeguamento della legislazione.

5. Le commissioni effettuano il controllo preventivo sulle nomine e designazioni di competenza degli organi di governo nei termini e nelle forme previsti dalla legge regionale che regola la materia.

6. Le commissioni permanenti si riuniscono inoltre:

- a) per ascoltare o discutere comunicazioni della Giunta;
- b) per lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze;
- c) per acquisire elementi informativi, anche indipendentemente dagli atti assegnati;
- d) per compiere indagini conoscitive, anche indipendentemente dagli atti assegnati.

7. Tutti gli atti trattati dalle commissioni permanenti debbono riguardare materie che rientrino tra quelle di rispettiva competenza.

Art. 31

Programma delle attività delle commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti predispongono un programma, di norma semestrale, delle attività che intendono svolgere, con particolare riferimento alle funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione. Il programma indica gli studi e le verifiche da svolgere mediante ricorso a istituti di ricerca o consulenze.

2. Il programma è inviato all'ufficio di presidenza del Consiglio, a cui spetta l'autorizzazione per iniziative che comportano spesa, e trasmesso per conoscenza a tutti i consiglieri.

Art. 32

Convocazione delle commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti sono convocate dai rispettivi presidenti con l'invio dell'ordine del giorno della seduta ai consiglieri componenti e per conoscenza al Presidente del Consiglio, ai gruppi consiliari, agli altri consiglieri e alla Giunta. L'invio può essere effettuato, anche esclusivamente, in via telematica.

2. Le commissioni permanenti si riuniscono in giorni fissi prestabiliti di concerto con l'ufficio di presidenza

del Consiglio. Le riunioni si tengono di norma nella sede del Consiglio. Su richiesta unanime dell'ufficio di presidenza della commissione, il Presidente del Consiglio può autorizzare lo svolgimento della seduta in altre località della regione. Salvo i casi di urgenza, l'invio dell'ordine del giorno deve avvenire non meno di quarantotto ore prima della seduta. Nei casi di urgenza l'invio dell'ordine del giorno deve avvenire almeno ventiquattro ore prima della seduta.

3. Su proposta del presidente della commissione, d'intesa con l'ufficio di presidenza della commissione stessa, possono essere iscritti all'ordine del giorno della seduta, dandone l'annuncio immediatamente all'inizio, affari che non sia stato possibile iscrivere nell'ordine del giorno precedentemente inviato.

4. Salvo autorizzazione espressa dal Presidente del Consiglio, da richiedersi da parte del presidente della commissione, d'intesa con l'ufficio di presidenza della stessa, le commissioni non possono riunirsi negli stessi giorni nei quali vi è seduta dell'assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa il Presidente del Consiglio può sempre revocare le convocazioni delle commissioni.

5. Le commissioni sono convocate in via straordinaria, al di fuori dei casi di cui al comma 2, dal presidente di commissione per la discussione di determinati argomenti, su richiesta del Presidente del Consiglio o su richiesta della Giunta, oppure quando lo richiedono tre componenti della commissione. In tali casi la convocazione deve avvenire entro cinque giorni dalla richiesta e l'ordine del giorno deve essere comunicato a tutti i commissari non meno di quarantotto ore prima della seduta.

Art. 33

Validità delle sedute delle commissioni permanenti

1. Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesta la presenza della maggioranza dei commissari.

2. La presenza del numero legale è accertata dal presidente della commissione all'inizio di ogni seduta e prima dell'inizio di ogni deliberazione o votazione.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il presidente della commissione può rinviare la seduta o sospenderla fino ad un massimo di un'ora. Qualora, dopo la sospensione, la commissione non risulti in numero legale, il presidente toglie la seduta annunciando la data e l'ora della seduta successiva, il cui ordine del giorno riporta anche gli argomenti della seduta che è stata tolta. Della determinazione del presidente viene data immediata comunicazione a tutti i componenti della commissione.

Art. 34

Sedute congiunte delle commissioni permanenti

1. La seduta congiunta di più commissioni è convocata dal presidente più anziano di età, d'intesa con gli altri presidenti.

2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno uno dei presidenti delle commissioni riunite e di un numero di consiglieri pari almeno alla metà della somma dei consiglieri delle commissioni stesse, con la presenza di almeno un terzo dei componenti di ciascuna commissione.

3. Presiede il presidente, presente alla seduta, più anziano di età.

4. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le norme del presente regolamento sulle sedute delle commissioni permanenti.

Art. 35

Partecipazione alle sedute delle commissioni permanenti

1. Alle sedute delle commissioni permanenti sono presenti le strutture consiliari competenti all'assistenza generale, all'assistenza giuridico-legislativa, all'assistenza per la valutazione delle politiche ed alle attività di informazione.

2. Il presidente della commissione può consentire o disporre la partecipazione di altre strutture regionali in grado di interloquire con la commissione, a sua richiesta, su questioni tecniche inerenti gli affari da trattare.

3. La commissione può chiedere, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, la partecipazione di consulenti o di altre persone estranee all'amministrazione regionale.

4. L'ufficio di presidenza del Consiglio, su richiesta dei presidenti dei gruppi, autorizza un incaricato per ciascun gruppo ad assistere in qualità di uditor alle sedute della commissione per la quale è stata avanzata la richiesta.

Art. 36

Pubblicità delle sedute delle commissioni permanenti

1. Le riunioni delle commissioni permanenti sono di norma pubbliche.

2. La pubblicità delle sedute delle commissioni è assicurata con le seguenti modalità:

a) trasmissione via web delle consultazioni di cui all'articolo 48;

b) pubblicazione sul sito web del Consiglio degli affari trattati e del relativo esito, con l'indicazione dei voti espressi;

c) collegamento telematico riservato ai gruppi di interesse accreditati, secondo quanto previsto dalle norme regionali che regolano la materia;

d) possibilità di consultazione anche in via telematica del processo verbale di cui all'articolo 37.

3. Il presidente della commissione, d'intesa col vicepresidente, può disporre che sia redatto, a mezzo della struttura per l'attività di informazione del Consiglio, un comunicato nel quale viene data notizia del dibattito e delle decisioni della commissione.

4. Ove ricorrano particolari circostanze e si trattino temi di rilevante interesse generale, le commissioni possono tenere riunioni alla presenza degli operatori radio-televisivi, della stampa e di altri organi di informazione. Tale forma di pubblicità è autorizzata dal Presidente del Consiglio su richiesta del presidente della commissione, avanzata, almeno tre giorni prima della seduta prevista, d'intesa con l'ufficio di presidenza della commissione stessa.

5. Nel caso in cui le riunioni delle commissioni si svolgano fuori della sede del Consiglio, le forme di pubblicità e partecipazione sono concordate tra l'ufficio di presidenza della commissione e la sede ospitante, ferma restando l'autorizzazione del Presidente del Consiglio alla pubblicità della seduta e alla convocazione della stessa fuori della sede del Consiglio.

6. I rapporti con la stampa e gli altri organi di informazione sono tenuti dalla struttura per l'attività di informazione del Consiglio, su indicazioni del presidente della commissione.

7. In casi eccezionali, nei quali ricorrono esigenze di tutela di dati sensibili o di riservatezza, il presidente della commissione, sentito l'ufficio di presidenza della stessa, può disporre che la riunione o parte di essa si svolga in forma non pubblica, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.

Art. 37

Processo verbale delle sedute delle commissioni permanenti

1. Delle sedute delle commissioni permanenti si redige un processo verbale, nel quale si riportano i nominativi dei commissari e degli altri soggetti che vi hanno partecipato o assistito, con le relative qualifiche, gli affari trattati, una sintesi essenziale della discussione, le votazioni e le deliberazioni. Sul processo verbale è concessa la parola a chi intenda proporvi una rettifica per chiarire

il pensiero o per correggere quanto espresso nella seduta precedente.-

2. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal consigliere segretario. Riportano l'indicazione del funzionario estensore e del responsabile della segreteria della commissione.

3. Il processo verbale è approvato, di norma, nella seduta successiva a quella cui si riferisce.

Art. 38

Assegnazione alle commissioni

1. Salvi i casi di cui al comma 5 e all'articolo 74, comma 2, il Presidente del Consiglio assegna alle commissioni competenti per materia le proposte di legge e in generale gli affari sui quali le commissioni stesse siano chiamate a riferire all'assemblea, o comunque a pronunciarsi, e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva all'avvenuta assegnazione.

2. Una proposta di legge o un determinato affare può essere assegnato dal Presidente del Consiglio a più commissioni perché l'esame avvenga congiuntamente quando, a giudizio dello stesso presidente, esso investa in maniera determinante materie di competenza di più commissioni.

3. Se il presidente di una commissione, anche su segnalazione di un commissario, reputa che un affare ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne informa il Presidente del Consiglio che decide dandone notizia, se del caso, all'ufficio di presidenza. Allo stesso modo si procede quando una commissione reputa che un affare assegnato ad altra commissione sia di sua competenza.

4. Il Presidente del Consiglio può inoltre inviare alle commissioni relazioni, documenti ed atti pervenuti al Consiglio stesso, riguardanti le materie di loro competenza.

5. Le proposte di legge, di deliberazione, e di altri provvedimenti di iniziativa dell'ufficio di presidenza del Consiglio, qualora lo stesso ufficio lo decida, sono esaminate direttamente dal Consiglio, previo inserimento nell'ordine del giorno della seduta di cui all'articolo 82.

Art. 39

Termini di esame in commissione

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 120, per le proposte da esaminare in commissione per l'espressione del parere referente o per la procedura redigente, la commissione è tenuta ad esprimere il parere al Consiglio

non oltre tre mesi a partire dalla data di assegnazione alla commissione stessa.

2. Decorso tale termine la proposta può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio previa richiesta alla conferenza di programmazione dei lavori formulata dal proponente o da almeno un presidente di gruppo consiliare.

3. Le commissioni possono richiedere al Presidente del Consiglio una proroga motivata dei termini suindicati per un periodo non superiore ad un mese.

Art. 40

Connessione di argomenti

1. Se tra gli affari assegnati ad una commissione si trovano contemporaneamente proposte di atti aventi oggetti o contenuti identici o strettamente connessi, l'esame deve essere abbinato. L'abbinamento è ammesso fino al termine della discussione in sede referente.

2. Dopo l'esame preliminare di proposte abbinate, la commissione può individuare un testo base o disporre la redazione di un testo unificato, oppure esaminare le proposte nell'ordine di presentazione, fermo restando che, le proposte recanti disposizioni che abrogano o sostituiscono per intero un testo vigente, sono esaminate preliminarmente a quelle emendative del testo stesso.

3. Quando la Giunta informa il Consiglio di voler presentare una propria proposta di atto che intende disciplinare una materia, o aspetti di essa, che sono oggetto di una proposta di atto di iniziativa consiliare, assegnata ad una commissione, questa può differire o sospendere la discussione della proposta assegnata fino alla presentazione della proposta della Giunta, comunque per non più di sessanta giorni.

Art. 41

Pareri secondari

1. Il Presidente del Consiglio può disporre che su un affare assegnato ad una commissione sia espresso il parere secondario di un'altra commissione, per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa. Se il presidente di una commissione, anche su richiesta di un componente, ritiene utile che la stessa acquisisca il parere di altra commissione o esprima il proprio parere su un affare assegnato ad altra commissione, fa richiesta in tal senso al Presidente del Consiglio.

2. I pareri delle commissioni sono espressi per iscritto e vengono allegati al parere referente trasmesso al Consiglio.

3. La commissione di cui sia richiesto il parere deve esprimerlo alla commissione referente o redigente entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Tale termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio per un periodo non superiore a quello inizialmente assegnato, su richiesta della commissione consultata.

4. Decorsi i termini senza che il parere sia stato emesso, il procedimento prosegue in assenza del parere stesso.

5. Sulle proposte di regolamento della Giunta trasmesse ai sensi dell'articolo 42, commi 2 e 4, dello Statuto, le commissioni si esprimono nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta da parte del Presidente del Consiglio.

Art. 42

Parere istituzionale obbligatorio

1. Le proposte di atti che interessano profili disciplinati dallo Statuto o rilevanti profili istituzionali di carattere generale sono assegnate dal Presidente del Consiglio alla commissione competente in materia istituzionale, per il preventivo parere obbligatorio di legittimità e coerenza rispetto all'ordinamento statutario e costituzionale.

2. Al parere obbligatorio di cui al comma 1, non si applica quanto disposto dall'articolo 41, comma 4. Il parere è comunque iscritto all'ordine del giorno della commissione competente in materia istituzionale entro quarantacinque giorni dalla sua assegnazione.

3. La commissione consiliare competente, qualora ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, un parere, formulato ai sensi del comma 1, contrario o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, integra il preambolo dell'atto con la motivazione di tale mancato accoglimento. Nel caso in cui il parere sia relativo ad una proposta di atto amministrativo, la motivazione del mancato accoglimento è inserita nella parte narrativa dell'atto.

4. La commissione referente, qualora successivamente alla emissione del parere di cui al comma 1 apporti ad una proposta di legge o ad un altro affare esaminato modifiche ampie e sostanziali, rilevanti rispetto al parere obbligatorio espresso dalla commissione competente in materia istituzionale, deve, contestualmente alla trasmissione alla presidenza del Consiglio, darne notizia a tale commissione per consentirle, non oltre i sette giorni successivi, di esprimere al Consiglio eventuali osservazioni.

5. Nel caso del comma 4, in deroga a quanto disposto dall'articolo 32, comma 4, la commissione competente

in materia istituzionale può riunirsi anche immediatamente prima della seduta del Consiglio al cui ordine del giorno è iscritto l'affare modificato.

Art. 43

Procedura delle commissioni in sede referente

1. Le commissioni in sede referente organizzano i propri lavori tenendo conto del calendario dei lavori del Consiglio, ivi comprese le quote a favore delle proposte di iniziativa di competenza consiliare di cui all'articolo 78, comma 3.

2. L'esame degli atti è introdotto da una relazione del presidente della commissione o di un consigliere da lui incaricato. L'esame può essere introdotto anche dall'assessore competente, su richiesta del presidente della commissione.

3. Nel corso dell'esame in sede referente, la commissione acquisisce gli elementi di conoscenza necessari per verificare la necessità, la legittimità, la qualità e l'efficacia del provvedimento, sulla base dei documenti istruttori di cui all'articolo 140. Per le proposte di atti che comportano entrate o spese la commissione acquisisce altresì apposita attestazione della struttura di assistenza in ordine alla sussistenza della copertura finanziaria e al rispetto di quanto previsto dalle norme di contabilità.

4. Successivamente si svolge un dibattito di carattere generale al quale fa seguito, quando si tratta di provvedimenti costituiti da un testo suddiviso in preambolo e articoli, l'esame dei singoli articoli e del preambolo.

5. Nel corso dell'esame la commissione provvede ad integrare il preambolo delle proposte di legge, oppure la parte narrativa delle proposte di programmi o atti amministrativi, con gli elementi essenziali del procedimento e in particolare con il riferimento ai pareri obbligatori pervenuti e alle relative determinazioni della stessa commissione nonché alle eventuali considerazioni in merito ai pareri secondari.

6. La commissione vota i provvedimenti sottoposti al suo esame secondo le stesse modalità stabilite per l'approvazione di essi in aula, in quanto compatibili.

7. Il presidente della commissione è incaricato di riferire al Consiglio sul testo approvato o respinto dalla commissione stessa, salvo che quest'ultima, al termine della discussione, non decida di nominare un diverso relatore.

8. Il parere espresso dalla commissione è trasmesso al Presidente del Consiglio prima della riunione della conferenza di programmazione dei lavori, convocata

per fissare l'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. Il parere espresso dalla commissione è altresì trasmesso in via telematica a tutti i consiglieri.

9. Il parere riporta:

- a) il testo approvato o respinto dalla commissione che, in caso di proposte di legge, deve contenere nel preambolo gli elementi di cui al comma 5;
- b) la documentazione di accompagnamento prevista dalla legge regionale sulla qualità della normazione;
- c) i voti espressi dai singoli commissari;
- d) l'esito della votazione;
- e) l'indicazione del relatore, se diverso dal presidente della commissione;
- f) l'indicazione dei documenti istruttori e dei pareri esaminati e dei loro elementi conclusivi.

10. Nel corso dell'esame in commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive; se vengono poste, di esse, e del relativo dibattito, si dà conto nel parere referente. Le commissioni possono invece adottare risoluzioni connesse con l'affare sul quale debbono riferire e tali risoluzioni sono trasmesse al Consiglio insieme con il parere referente.

Art. 44

Partecipazione alle sedute delle commissioni dei proponenti di atti

1. Il consigliere proponente un atto, che non fa parte della commissione cui l'atto è stato assegnato, deve essere avvertito della seduta della commissione al cui ordine del giorno è iscritta la proposta di atto affinché vi possa partecipare, senza voto deliberativo. Lo stesso consigliere può essere incaricato della relazione introduttiva in commissione.

2. Ciascun consigliere può trasmettere alle commissioni emendamenti alle proposte di atti e chiedere o essere richiesto di illustrarli davanti alle commissioni stesse.

Art. 45

Ricorso alla procedura in sede redigente

1. Una commissione, entro quindici giorni dall'assegnazione di una proposta di legge in sede referente, può chiedere all'unanimità di poter esaminare tale proposta in sede redigente.

2. La richiesta può essere effettuata dalla commissione entro quindici giorni dall'assegnazione alla commissione stessa, ai sensi dell'articolo 155, comma 2 e ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, del documento preliminare alla concertazione o confronto della Giunta, relativo ad atti normativi di competenza consiliare. In tale caso la richiesta della commissione ha per oggetto

la proposta di legge che sarà presentata dalla Giunta a seguito della concertazione o confronto.

3. La richiesta della commissione è presentata al Presidente del Consiglio che, informata la conferenza di programmazione dei lavori, la iscrive all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta utile, o, nel caso del comma 2, nella prima seduta successiva alla presentazione della proposta di atto normativo.

4. Sulla richiesta si svolge la discussione in aula. Nel corso della discussione possono essere presentati ordini del giorno con cui si fissano i criteri generali ai quali deve attenersi la commissione per l'approvazione degli articoli della proposta di legge.

5. Il Consiglio vota prima sulla richiesta e poi, se la richiesta è approvata, sugli ordini del giorno presentati.

6. Non è ammesso l'esame in sede redigente per le leggi statutarie, i bilanci preventivi e i rendiconti, la legge elettorale, le leggi tributarie, le leggi concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre regioni, le proposte di legge al parlamento.

Art. 46

Procedura delle commissioni in sede redigente

1. Per le proposte di legge per le quali il Consiglio abbia deliberato il ricorso alla procedura redigente, le commissioni procedono ai sensi dell'articolo 43.

2. Per la discussione e la votazione degli articoli delle proposte di legge assegnate alle commissioni in sede redigente si applicano gli articoli 130, 131, 132, 134, 135 e 136.

3. Sull'ammissibilità di emendamenti che appaiono in contrasto con i criteri generali fissati dal Consiglio, decide il presidente della commissione.

4. Dopo l'esame della proposta di legge in commissione, il Consiglio, una volta conclusa la discussione generale, esprime il solo voto finale sul testo nella sua interezza. Non è ammessa la presentazione di emendamenti al testo stesso.

Art. 47

Rapporti delle commissioni con la Giunta

1. Il Presidente e i componenti della Giunta possono intervenire alle sedute delle commissioni, con diritto di parola e di proposta.

2. La commissione può decidere, a maggioranza, di richiedere al Presidente ed ai componenti della Giunta,

ai sensi dell'articolo 18, comma 5, dello Statuto, di intervenire ad una sua seduta. La data della seduta è di norma concordata, ma deve essere fissata entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Per l'esercizio dei poteri ad esse affidati dall'articolo 19, commi 1, 2 e 5 dello Statuto, le commissioni possono, nelle materie di rispettiva competenza ed anche indipendentemente dagli affari ad esse assegnati dal Presidente del Consiglio, chiedere alla Giunta informazioni, documenti o chiarimenti sull'andamento dell'amministrazione regionale, su questioni connesse e sull'applicazione dei diritti e dei principi sanciti dal titolo I dello Statuto. Le commissioni inoltre possono chiedere alla Giunta di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione di leggi e regolamenti o di ordini del giorno, mozioni, risoluzioni e deliberazioni approvate dal Consiglio.

Art. 48

Consultazioni

1. In relazione agli affari assegnati, le commissioni, al fine di promuovere la partecipazione dei soggetti interessati alla fase istruttoria, possono effettuare consultazioni delle associazioni rappresentative degli enti locali e di alcuni o singoli enti locali, su atti di loro specifico interesse e su questioni per le quali non è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali. Le commissioni possono effettuare inoltre, anche su richiesta degli interessati, consultazioni di comunità di cittadini e di residenti, di enti e organismi pubblici e privati, di associazioni di categoria, di esperti.

2. Le consultazioni sono finalizzate ad acquisire le osservazioni e le proposte da parte dei soggetti interessati. Il presidente della commissione può fornire risposta a eventuali richieste di chiarimenti dei soggetti consultati.

3. Spetta alla commissione decidere sui soggetti da consultare, sulle modalità e sui termini della consultazione. A tal fine, il presidente dà conto alla commissione delle richieste di consultazione eventualmente pervenute.

4. L'invito per le consultazioni è trasmesso dal Presidente del Consiglio, di norma almeno sette giorni prima della data entro la quale devono essere formulate e inviate le osservazioni. L'invito è trasmesso per conoscenza al Presidente della Giunta.

5. I soggetti consultati possono inviare le proprie osservazioni e proposte sia in forma scritta, sia in via telematica.

6. La spesa per le consultazioni è a carico del bilancio del Consiglio.

7. L'effettuazione di consultazioni non può determinare il mancato rispetto dei termini posti alla commissione ai sensi dell'articolo 39.

Art. 49

Invio di osservazioni e proposte

1. Ogni cittadino, associazione o ente ha diritto di far pervenire alla commissione osservazioni e proposte sugli atti assegnati alla medesima commissione o sulle materie di competenza della stessa. Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla commissione competente, che decide se farne menzione nel parere da rimettere all'assemblea.

Art. 50

Procedimento per le indagini conoscitive

1. Nelle materie di loro competenza le commissioni permanenti possono disporre, previo consenso dell'ufficio di presidenza del Consiglio, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni; il consenso dell'ufficio di presidenza non è necessario quando l'indagine sia richiesta dal Consiglio.

2. Le commissioni predispongono un dettagliato programma operativo e finanziario dell'indagine da effettuare e lo sottopongono all'approvazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio. Nell'ambito del programma approvato, le commissioni possono effettuare l'indagine con le modalità da esse stesse stabilite e i contatti occorrenti vengono tenuti dal presidente della commissione.

3. Le sedute delle commissioni dedicate allo svolgimento di indagini conoscitive, al pari di quelle effettuate per le consultazioni ai sensi dell'articolo 48, possono svolgersi anche fuori della sede del Consiglio.

4. Terminata l'indagine, la commissione formula le proprie conclusioni ed approva uno o più documenti con eventuale richiesta di discussione in Consiglio.

5. I documenti posti in votazione sono allegati ai risultati dell'indagine.

6. Le conclusioni e i documenti sono trasmessi all'ufficio di presidenza del Consiglio, che ne cura la distribuzione a tutti i consiglieri. La conferenza di programmazione dei lavori valuta la richiesta di cui al comma 4.

7. Tutte le spese relative allo svolgimento delle indagini sono a carico del bilancio del Consiglio.

Art. 51

Relazioni e risoluzioni d'iniziativa delle commissioni

1. Le commissioni hanno facoltà di presentare al

Consiglio, di propria iniziativa, relazioni e risoluzioni sulle materie di loro competenza, anche in ordine ad affari sui quali non siano tenute a riferire all'aula.

2. Le relazioni e le risoluzioni di iniziativa delle commissioni sono iscritte all'ordine del giorno della seduta consiliare su indicazione della conferenza di programmazione dei lavori.

Art. 52

Discussione nelle commissioni

1. Per la discussione nelle commissioni si osservano, in quanto applicabili, le norme che regolano la discussione in Consiglio.

Art. 53

Votazioni nelle commissioni

1. Le votazioni nelle commissioni hanno luogo a scrutinio palese e si effettuano per alzata di mano.

2. Si procede allo scrutinio segreto solo quando, ad insindacabile giudizio del presidente della commissione, le votazioni comportino un giudizio sulle persone.

3. Gli atti sono approvati con la maggioranza dei votanti.

4. Si intendono per votanti i commissari che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti.

5. In caso di parità fra i voti favorevoli e la somma dei voti contrari e delle astensioni, l'esito del voto si intende negativo.

Art. 54

Commissioni speciali

1. Il Consiglio può istituire, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, dello Statuto, commissioni speciali aventi un oggetto determinato e una durata non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta, per non più di tre mesi.

2. Le commissioni speciali sono composte sulla base delle designazioni dei gruppi rispettando, per quanto possibile, il criterio della proporzionalità.

3. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive cessa di far parte delle commissioni di cui al comma 1.

4. Le commissioni speciali eleggono il proprio ufficio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente e un segretario.

5. Le commissioni speciali possono trasmettere osservazioni alle commissioni permanenti sugli affari loro assegnati connessi alle proprie competenze.

Art. 55

Commissione istituzionale per le politiche comunitarie e gli affari internazionali

1. All'inizio di ciascuna legislatura, e per l'intera durata della stessa, il Consiglio può istituire una commissione istituzionale competente per le politiche comunitarie e gli affari internazionali.

2. La commissione svolge le seguenti funzioni:

a) ricerca, studio e proposta per la partecipazione del Consiglio alla formazione degli atti dell'Unione europea, ivi comprese le procedure della verifica di sussidiarietà, per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa comunitaria e sulle attività di rilievo internazionale nelle materie di competenza regionale;

b) supporto trasversale alle commissioni permanenti allo scopo di fornire alle stesse documentazione di approfondimento sulle tematiche di rilievo comunitario ed internazionale;

c) analisi dei fondi europei.

3. Per la costituzione e l'esercizio delle attività della commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento relative alle commissioni permanenti.

Art. 56

Commissioni di inchiesta

1. Il Consiglio può istituire, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, commissioni di inchiesta su questioni relative a materie di interesse regionale.

2. Le commissioni di inchiesta sono istituite anche senza voto consiliare, con deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio, quando ne faccia richiesta un numero di consiglieri di minoranza pari ad almeno un quinto dei componenti del Consiglio. Non possono essere attive allo stesso tempo più di due commissioni istituite senza voto consiliare.

3. Le commissioni di cui al comma 1, sono composte da un rappresentante per ogni gruppo consiliare dotato di voto ponderato corrispondente alla consistenza numerica del gruppo di appartenenza.

4. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive cessa di far parte delle commissioni di cui al comma 1.

5. Le commissioni di inchiesta eleggono il proprio

ufficio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente e un segretario.

6. Le commissioni di inchiesta approvano il programma della loro attività. Se il programma comporta spese per studi, ricerche o consulenze, lo stesso deve essere approvato, per questa parte, anche dall'ufficio di presidenza del Consiglio.

7. Ai lavori delle commissioni di inchiesta è data pubblicità.

8. La relazione finale approvata dalla commissione di inchiesta e le eventuali relazioni di minoranza sono inserite all'ordine del giorno della seduta del Consiglio su indicazione della conferenza di programmazione dei lavori.

Art. 57

Disposizioni applicabili alle commissioni speciali e di inchiesta

1. Alle commissioni speciali e di inchiesta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle commissioni permanenti.

2. Si procede alla costituzione delle commissioni speciali e di inchiesta anche qualora siano pervenute un numero di designazioni da parte dei gruppi consiliari pari alla metà più uno dei componenti della commissione.

Art. 58

Composizione e durata in carica della commissione di controllo

1. La commissione di controllo è nominata dal Presidente del Consiglio sulla base delle designazioni effettuate dai gruppi consiliari ed è composta da un componente per ogni gruppo di minoranza, compreso il gruppo misto se costituito e, se di esso fanno parte componenti aderenti alla minoranza, da un uguale numero più due di componenti espressi dai gruppi di maggioranza. In caso di variazione in corso di legislatura del numero dei gruppi di minoranza, compreso il gruppo misto, il numero dei componenti della commissione è conseguentemente adeguato.

2. La commissione elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

3. Il presidente è eletto sulla base di una proposta presentata dai commissari di opposizione. In caso di una pluralità di proposte, il presidente è eletto sulla base della proposta presentata dai commissari appartenenti ai gruppi maggiormente rappresentativi nel Consiglio regionale.

4. Il presidente e gli altri componenti dell'ufficio di presidenza sono eletti ai sensi dell'articolo 28, fermo restando che in ciascuna delle liste presentate è candidato alla carica di presidente il soggetto indicato nella proposta di cui al comma 3.

Art. 59

Competenze della commissione di controllo

1. I compiti di controllo sullo stato di attuazione delle politiche regionali di cui all'articolo 20, comma 1, dello Statuto, sono esercitati verificando la coerenza dei procedimenti ed il rispetto complessivo del programma regionale di sviluppo e del documento di programmazione economica e finanziaria, ferma la competenza delle altre commissioni permanenti per la verifica nel merito degli effetti prodotti relativamente alle materie di rispettiva competenza.

2. La commissione di controllo svolge funzioni consultive sugli atti di programmazione ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, dello Statuto.

3. Il programma regionale di sviluppo e il documento di programmazione economica e finanziaria sono trasmessi alla commissione di controllo ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

4. Le funzioni di controllo di cui al comma 1, sono esercitate anche con la presentazione di relazioni annuali al Consiglio.

5. La commissione di controllo riceve il bilancio di previsione, le variazioni e l'assestamento, la legge finanziaria e le successive modifiche, sulle quali può formulare, entro trenta giorni, osservazioni alla commissione competente in materia di finanze e bilancio per i profili di coerenza con i documenti di programmazione generale.

6. La commissione di controllo svolge funzioni referenti sui rendiconti della Giunta e del Consiglio.

7. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale di cui all'articolo 20, comma 3, dello Statuto, la commissione di controllo trasmette relazioni almeno una volta l'anno al Consiglio.

8. Le funzioni di vigilanza di cui al comma 7, sono esercitate anche con riferimento al patrimonio degli enti dipendenti dalla Regione e al programma e al rendiconto sull'attività contrattuale della Giunta e degli enti dipendenti.

Art. 60

Pareri della commissione di controllo

1. La commissione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, dello Statuto, esprime motivato parere preventivo al Consiglio sulla coerenza con la programmazione regionale delle proposte di atti sottoposte alla approvazione del Consiglio stesso.

2. Il Presidente del Consiglio, ai fini di cui al comma 1, assegna alla commissione di controllo le proposte di atti relativi agli strumenti della programmazione generale e di settore previsti dalla normativa e dal piano regionale di sviluppo. Le stesse proposte sono assegnate dal Presidente del Consiglio, contestualmente, alle commissioni competenti.

Art. 61

Procedimento per i pareri della commissione di controllo

1. Il parere preventivo di cui all'articolo 60, è espresso dalla commissione di controllo entro trenta giorni dall'assegnazione.

2. Nel caso che il soggetto proponente l'atto manifesti l'urgenza, il Presidente del Consiglio, valutata la richiesta, può stabilire che la commissione di controllo esprima il parere in un termine ridotto, comunque non inferiore a quindici giorni.

3. Decorso il termine senza che il parere sia stato emesso, si intende che la commissione di controllo non ritiene di esprimerne alcuno.

4. Il parere della commissione di controllo contrario all'approvazione di una proposta determina, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, dello Statuto, l'improcedibilità della medesima, salva espressa conferma, dell'organo che l'ha deliberata. Il Presidente del Consiglio dà comunicazione al proponente dell'atto e alla commissione competente dell'interruzione del procedimento.

5. Qualora il proponente l'atto modifichi la proposta, la commissione di controllo deve esprimersi entro quindici giorni dalla data di comunicazione da parte del Presidente del Consiglio della proposta stessa. La proposta è rinnovata anche qualora contenga modifiche che accolgano parzialmente le osservazioni della commissione di controllo.

6. Nel caso di parere contrario della commissione di controllo sull'atto modificato, questo è comunicato alla commissione competente e al Presidente del Consiglio. La commissione competente procede quindi all'esame della proposta.

7. I pareri formulati dalla commissione di controllo accompagnano la proposta nelle diverse fasi del proce-

dimento e sono assunti a corredo della medesima per l'esame in aula.

Art. 62

Trasmissione atti alla commissione di controllo

1. La Giunta trasmette al Consiglio, per l'invio alla commissione di controllo, tutti gli atti adottati in materia di gestione del patrimonio, programmazione e bilancio.

2. Ai fini dell'esercizio della vigilanza sul programma e sul rendiconto dell'attività contrattuale, la Giunta trasmette altresì a titolo conoscitivo al Consiglio, per l'invio alla commissione di controllo, tutti gli atti adottati in materia di appalti e contratti.

3. La Giunta trasmette inoltre, su richiesta della commissione, gli atti adottati dai dirigenti nelle materie di cui ai commi 1 e 2.

CAPO VII

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 63

Procedura per i pareri e le osservazioni

1. Il Presidente del Consiglio, contestualmente all'assegnazione alle commissioni consiliari competenti, assegna al Consiglio delle autonomie locali le proposte di atti per i quali, ai sensi della normativa vigente, è richiesto il parere obbligatorio del suddetto organismo.

2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dall'assegnazione e lo invia al Presidente del Consiglio e alle commissioni consiliari competenti.

3. Il termine di cui al comma 2, può essere eccezionalmente ridotto dal Presidente del Consiglio, su richiesta del titolare della proposta, per motivate ragioni di urgenza, fino ad un minimo di dieci giorni. Lo stesso termine può altresì essere eccezionalmente prorogato, su richiesta motivata del presidente del Consiglio delle autonomie locali, fino ad un massimo di sessanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento delle consultazioni di tutti gli enti locali.

4. Fino allo scadere del termine di cui ai commi 2 e 3, la commissione consiliare referente non può presentare il parere di cui all'articolo 39. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, si intende che il Consiglio delle autonomie non ritiene di esprimerne alcuno.

5. Nel caso in cui una proposta di atto sulla quale il Consiglio delle autonomie locali ha espresso il proprio parere obbligatorio sia oggetto, nei successivi lavori

delle commissioni consiliari, di modificazioni ampie e sostanziali sui profili di interesse del Consiglio delle autonomie locali, il Presidente del Consiglio, su richiesta motivata del presidente della commissione consiliare referente, ne dà comunicazione al presidente del Consiglio delle autonomie locali per un nuovo esame. In tal caso il Consiglio delle autonomie locali può esprimere un nuovo parere da trasmettere alla commissione consiliare competente entro quindici giorni.

6. Il Presidente del Consiglio trasmette inoltre al Consiglio delle autonomie locali tutte le altre proposte di atti depositate in Consiglio, sulle quali il Consiglio delle autonomie locali può esprimere, entro quindici giorni, le proprie eventuali osservazioni, inviandole al Presidente del Consiglio ed alle commissioni consiliari competenti.

Art. 64

Esame delle pronunce del Consiglio delle autonomie locali

1. La commissione consiliare competente esamina i pareri e le osservazioni del Consiglio delle autonomie locali e, qualora ritenga di non accogliere un parere contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche relativo ad una proposta di legge o regolamento, integra il preambolo dell'atto con la motivazione di tale mancato accoglimento.

2. Nel caso di parere contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche relative ad una proposta di atto amministrativo, la motivazione del mancato accoglimento è inserita nella parte narrativa dell'atto.

Art. 65

Seduta congiunta

1. La convocazione e l'ordine del giorno della seduta congiunta del Consiglio e del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 67 dello Statuto, sono stabiliti dal Presidente del Consiglio d'intesa con il presidente del Consiglio delle autonomie locali.

2. La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è regolata dal presente regolamento, per quanto applicabile.

CAPO VIII

COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Art. 66

Procedure ed atti della Commissione per le pari opportunità

1. Il Presidente del Consiglio, contestualmente all'assegnazione alle commissioni competenti, trasmette alla

Commissione per le pari opportunità di cui all'articolo 55 dello Statuto, tutte le proposte di atti di competenza del Consiglio, sulle quali la stessa commissione può esprimere, entro quindici giorni, le sue osservazioni sul rispetto e la promozione dei principi costituzionali e statutari di parità e di non discriminazione fra i generi.

2. La Commissione per le pari opportunità esprime parere obbligatorio nei casi previsti dalla legge istituitiva.

3. La commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni e lo invia al Presidente del Consiglio e alle commissioni consiliari competenti. Ad esso si applica la disciplina di cui all'articolo 64, commi 1 e 2.

4. Nel caso in cui il soggetto proponente manifesti l'urgenza, il termine può essere ridotto dal Presidente del Consiglio fino ad un minimo di dieci giorni. In ogni caso, trascorsi i termini senza che il parere sia stato espresso, si intende che la commissione non ritiene di esprimerne alcuno.

5. La presidente della commissione può chiedere di essere sentita dalle commissioni permanenti per illustrare i pareri e le osservazioni trasmessi.

6. La commissione può presentare al Presidente del Consiglio e alla Giunta proprie proposte di modifica della normativa esistente, ai fini dell'attuazione dei principi di pari opportunità fra donne e uomini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), dello Statuto e all'articolo 117, settimo comma, della Costituzione.

7. La commissione presenta una relazione annuale al Consiglio per illustrare lo stato di attuazione dei principi di pari opportunità. Il Presidente del Consiglio trasmette la relazione alla commissione competente e ai consiglieri. La commissione competente approva una risoluzione di presa d'atto e di eventuali conseguenti indirizzi.

CAPO IX

CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI

Art. 67

Programma delle verifiche sugli esiti delle politiche regionali e programma annuale di attività della Conferenza permanente delle autonomie sociali

1. Il programma delle verifiche sugli esiti delle politiche regionali della Conferenza permanente delle autonomie sociali (COPAS), una volta che la relativa proposta sia stata definita dalla stessa COPAS, è approvato d'intesa fra l'ufficio di presidenza del Consiglio e l'ufficio di presidenza della COPAS, ai sensi dell'articolo 7, comma

1, lettera e), della legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali).

2. Il programma assicura il raccordo con i programmi e le attività di valutazione di cui all'articolo 31.

3. Il programma integra il complessivo programma annuale di attività della COPAS il quale, una volta approvato dalla stessa, è illustrato dal presidente della COPAS all'ufficio di presidenza del Consiglio e successivamente trasmesso dal Presidente del Consiglio ai consiglieri.

4. Il presidente della COPAS trasmette al Presidente del Consiglio la relazione annuale relativa alla verifica sugli esiti delle politiche regionali. Il Presidente del Consiglio trasmette la relazione ai consiglieri ed alla commissione competente o, se del caso, a più commissioni congiuntamente. La commissione competente o le commissioni congiunte approvano e trasmettono al Consiglio una proposta di risoluzione di presa d'atto e di eventuali conseguenti indirizzi.

Art. 68

Approfondimenti e proposte

1. L'ufficio di presidenza del Consiglio, anche su richiesta di una o più commissioni permanenti, può richiedere alla COPAS lo svolgimento di studi e ricerche per l'approfondimento dei temi inerenti gli atti di programmazione all'esame del Consiglio.

2. I documenti di indirizzo e di proposta ai fini della formazione degli atti di programmazione approvati dalla COPAS sono inviati al Presidente del Consiglio, che li trasmette alle commissioni consiliari competenti ed al Presidente della Giunta.

Art. 69

Collaborazione alla conferenza sullo stato delle autonomie sociali

1. L'ufficio di presidenza del Consiglio e l'ufficio di presidenza della COPAS, contestualmente all'intesa di cui all'articolo 67, comma 1, definiscono le modalità collaborative per lo svolgimento della conferenza sullo stato delle autonomie sociali.

Art. 70

Pareri obbligatori e su richiesta

1. La commissione consiliare competente si pronuncia espressamente sui pareri, obbligatori e su richiesta, della COPAS.

2. Nel caso in cui il soggetto proponente manifesti

l'urgenza, i termini per l'espressione dei pareri da parte della COPAS possono essere ridotti dal Presidente del Consiglio fino ad un minimo di dieci giorni. In ogni caso, trascorsi i termini senza che il parere sia stato espresso, si intende che la COPAS non ritiene di esprimerne alcuno.

3. Qualora ritenga di non accogliere un parere contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche relativo ad una proposta di legge o regolamento, la commissione consiliare competente integra il preambolo dell'atto con la motivazione di tale mancato accoglimento.

4. Nel caso di parere contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche relative ad una proposta di atto amministrativo, la motivazione del mancato accoglimento è inserita nella parte narrativa dell'atto.

CAPO X COLLEGIO DI GARANZIA

Art. 71

Verifica di conformità allo Statuto degli atti normativi

1. Nel caso in cui il Collegio di garanzia ritenga non conforme allo Statuto un atto normativo approvato dal Consiglio, il Presidente del Consiglio assegna nuovamente tale atto, allegando il giudizio del Collegio, alla commissione consiliare competente perché lo riesami, ed esprima parere referente al Consiglio, nel termine di trenta giorni o quindici giorni per gli atti di cui è dichiarata l'urgenza, limitatamente alle sole parti oggetto del giudizio.

2. La commissione consiliare competente, con il parere di cui al comma 1, può proporre al Consiglio:

a) un testo dell'atto modificato relativamente alle sole parti oggetto del giudizio, accogliendo in tutto o in parte i rilievi del Collegio;

b) la conferma del testo dell'atto, con la relativa motivazione, qualora ritenga di non accogliere in tutto o in parte i rilievi del Collegio.

Art. 72

Seduta del Consiglio di riesame dell'atto

1. L'atto normativo oggetto del giudizio del Collegio, è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio su indicazione della conferenza di programmazione dei lavori.

2. Il Consiglio riesamina l'atto discutendo e deliberando sulle sole parti oggetto del giudizio di non conformità ed esprime quindi il voto finale sull'intero atto.

3. Sono posti in votazione solo gli emendamenti direttamente connessi alle parti in discussione. Il giudi-

zio di ammissibilità degli emendamenti è di spettanza del Presidente del Consiglio.

CAPO XI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO ED ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 73

Convocazione ordinaria del Consiglio

1. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente del Consiglio con l'invio dell'ordine del giorno a tutti i consiglieri, al Presidente ed ai componenti della Giunta, almeno tre giorni prima della data prevista per la seduta.

Art. 74

Convocazione d'urgenza del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato d'urgenza nei seguenti casi:

a) su richiesta motivata del Presidente della Giunta, di un quinto dei consiglieri o dei presidenti di almeno tre gruppi consiliari cui aderiscono nel complesso non meno di un quinto dei consiglieri;

b) su iniziativa del Presidente del Consiglio, sentito l'ufficio di presidenza.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Consiglio è convocato entro cinque giorni dalla data della richiesta e la seduta si tiene non oltre cinque giorni successivi. La seduta è convocata in tempo utile dal Presidente del Consiglio con l'invio dell'ordine del giorno, unitamente alla motivazione che ha accompagnato la richiesta o l'iniziativa.

Art. 75

Convocazione del Consiglio in seduta speciale

1. Il Consiglio è convocato in seduta speciale, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, dello Statuto, per la discussione di un unico argomento di particolare rilievo, su iniziativa del Presidente del Consiglio stesso, sentito l'ufficio di presidenza, o su richiesta del Presidente della Giunta, di un quinto dei consiglieri o di tre presidenti di gruppi consiliari cui aderiscono nel complesso almeno un quinto dei consiglieri.

2. Nel caso del comma 1, il termine ordinario di cui all'articolo 73 per l'invio della convocazione è di dieci giorni.

Art. 76

Sedute solenni

1. Il Consiglio è convocato in seduta solenne per eventi a carattere istituzionale di particolare rilievo.

L'ordine del giorno di tali sedute non prevede l'adozione di atti deliberativi.

2. In occasione delle sedute solenni, qualora l'ufficio di presidenza lo deliberi, possono prendere la parola eminenti personalità della politica e della cultura italiane o di altre nazionalità.

Art. 77

Disposizioni comuni

1. Le sedute convocate ai sensi degli articoli 74, 75 e 76, sono aggiuntive rispetto a quelle già previste nel calendario dei lavori di cui all'articolo 78 e non possono alterare quanto stabilito da tale calendario. Si applicano le disposizioni dell'articolo 89.

Art. 78

Programmazione dei lavori del Consiglio

1. Il Consiglio programma la propria attività attraverso un calendario dei lavori a cadenza trimestrale ove sono indicate le date delle sedute e gli atti che saranno complessivamente esaminati dall'assemblea nel trimestre di riferimento, tenendo conto di quelli che, per disposizione dello Statuto o delle leggi vigenti, debbono essere discussi e votati nel periodo considerato.

2. Il calendario dei lavori contiene, inoltre, l'indicazione delle date delle speciali sessioni di cui all'articolo 24, comma 4, dello Statuto, in particolare, di una sessione che garantisca l'approvazione degli strumenti di bilancio e finanziari nei termini di legge.

3. Nel calendario dei lavori è garantita l'iscrizione di un numero di proposte di iniziativa consiliare, per le quali è decorso il termine assegnato per l'esame in commissione, non inferiore al 40 per cento e, fra queste, non meno della metà di iniziativa delle opposizioni.

Art. 79

Conferenza di programmazione dei lavori

1. La conferenza di programmazione dei lavori è organo di consulenza del Presidente del Consiglio per la programmazione dei lavori ed è costituita dall'ufficio di presidenza del Consiglio integrato dai presidenti dei gruppi consiliari. Partecipano alle sedute della conferenza di programmazione dei lavori un rappresentante della Giunta e il portavoce dell'opposizione.

Art. 80

Formazione ed approvazione del calendario dei lavori

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 78, per la formazione del calendario dei lavori del Consiglio

il Presidente del Consiglio chiede ai presidenti delle commissioni, almeno venti giorni prima della scadenza del precedente calendario, l'elenco degli atti che le commissioni hanno in programma di licenziare nel trimestre di riferimento, tenuto conto di eventuali segnalazioni di priorità pervenute dalla Giunta.

2. Il Presidente del Consiglio, sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, predispone una proposta di calendario, che è sottoposta, almeno sette giorni prima della scadenza del precedente, al parere della conferenza di programmazione dei lavori.

3. Sulla base del parere espresso dalla conferenza di programmazione dei lavori il Presidente del Consiglio definisce il calendario, che è pubblicato sul sito del Consiglio e distribuito a tutti i consiglieri e alla Giunta.

4. Le eventuali variazioni del calendario dei lavori, conseguenti a sopravvenute esigenze di urgenza o di organizzazione dei lavori, sono decise dal Presidente del Consiglio, anche su richiesta di cinque consiglieri, di tre presidenti dei gruppi consiliari o della Giunta, e comunicate alla conferenza di programmazione dei lavori.

Art. 81

Organizzazione dei lavori delle commissioni

1. Le commissioni organizzano i propri lavori in modo da rendere possibile il rispetto, da parte del Consiglio, del calendario dei lavori approvato ai sensi dell'articolo 80.

Art. 82

Ordine del giorno della seduta e sue variazioni

1. L'ordine del giorno della seduta è stabilito dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza di programmazione dei lavori, nel rispetto delle quote di cui all'articolo 78, comma 3, sulla base del calendario dei lavori e delle eventuali ulteriori richieste di aggiornamento pervenute in tempo utile.

2. L'ordine del giorno della seduta consiliare indica gli affari da discutere e l'ordine di trattazione degli stessi.

3. Eventuali variazioni in corso di seduta dell'ordine di trattazione degli affari o della durata della seduta, possono essere proposte dal Presidente del Consiglio, da un rappresentante della Giunta e da ciascun consigliere. Sulla richiesta delibera il Consiglio, sentito un consigliere a favore e uno contro, nonché un rappresentante della Giunta, qualora ne faccia richiesta, per non più di tre minuti ciascuno.

Art. 83

Affari non all'ordine del giorno

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su affari non iscritti all'ordine del giorno, fatte salve le proposte di cui all'articolo 172.

2. Per discutere e votare su affari che non sono all'ordine del giorno della seduta, è necessaria una deliberazione del Consiglio a maggioranza dei tre quarti dei votanti, su proposta del Presidente del Consiglio, di un rappresentante della Giunta, di un gruppo consiliare che rappresenti almeno un decimo dei consiglieri o di almeno tre presidenti di gruppo.

3. Quando la proposta di cui al comma 2 è accolta, si intende che l'affare è trattato direttamente dal Consiglio.

4. All'inizio della seduta, su proposta dei consiglieri interessati, il Consiglio può deliberare, senza preventiva discussione, di ammettere alla seduta stessa mozioni che non sono all'ordine del giorno.

CAPO XII

SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 84

Organizzazione delle sedute

1. Il Consiglio si riunisce normalmente nella propria sede. Nell'aula consiliare sono riservati posti al Presidente della Giunta e ai componenti della stessa. Al banco della presidenza hanno posto i funzionari del Consiglio autorizzati dal Presidente del Consiglio per l'assistenza alla presidenza e ai lavori dell'assemblea.

2. Una parte dell'aula è destinata agli addetti stampa del Consiglio e ai rappresentanti della stampa. Le regole di accesso e di comportamento dei rappresentanti della stampa sono stabilite dall'ufficio di presidenza.

3. La parte dell'aula destinata al pubblico è separata da quella del Consiglio, in modo che durante le sedute nessuna persona estranea possa entrare nella parte riservata al Consiglio.

4. Il Consiglio può riunirsi fuori della propria sede, per decisione unanime dell'ufficio di presidenza o quando lo delibera la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri.

5. Nei casi di cui al comma 4, la riunione ha luogo presso una sede di Consiglio comunale o provinciale, e, in casi eccezionali, anche in altre sedi di particolare rilievo.

Art. 85

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto. L'ammissione del pubblico nella parte dell'aula consiliare ad esso riservata e le regole di comportamento sono stabilite dall'ufficio di presidenza con apposite disposizioni da rendersi pubbliche.

2. Su richiesta motivata del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio o di un quinto dei consiglieri, il Consiglio può deliberare, senza discussione, di riunirsi in seduta segreta.

3. L'ufficio di presidenza regola le ulteriori forme di pubblicità delle sedute.

Art. 86

Processo verbale e resoconto

1. Di ogni seduta, il funzionario verbalizzante presente in aula redige il processo verbale, indicando gli atti trattati, le votazioni e, per le discussioni, l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Il processo verbale si intende approvato, in mancanza di osservazioni, all'inizio delle sedute successive; occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.

2. I processi verbali, relativi alle sedute consiliari conclusive della legislatura, sono approvati dall'ufficio di presidenza del Consiglio.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non ai consiglieri che intendono farvi una rettifica, oppure chiarire il pensiero espresso nella seduta, o per fatto personale.

4. Il processo verbale è firmato dal Presidente e da uno dei segretari del Consiglio dopo la sua approvazione. Per le sedute segrete, quando il Consiglio non abbia deliberato che non si rediga il processo verbale, questo è dato in visione ai consiglieri nella seduta successiva e, se non vi sono osservazioni, si intende approvato.

5. Di ogni seduta pubblica si redige e si pubblica il resoconto integrale.

6. Il verbale e il resoconto integrale riportano l'indicazione del funzionario estensore e la sottoscrizione del responsabile dei servizi d'aula.

Art. 87

Comunicazioni del Presidente al Consiglio

1. Dopo l'approvazione del processo verbale, prima di passare all'ordine dei lavori, il Presidente del Consiglio

procede di norma a comunicare al Consiglio le decisioni e le informazioni che, ai sensi del presente regolamento, dello Statuto e di altre leggi, debbono essere portate a conoscenza dell'assemblea; rivolge inoltre all'assemblea messaggi celebrativi, di cordoglio, di commemorazione.

Art. 88

Comunicazioni della Giunta

1. La Giunta trasmette il testo scritto delle comunicazioni che intende rivolgere al Consiglio, almeno sette giorni prima della seduta. Le comunicazioni aventi carattere di urgenza o richieste dal Consiglio sono trasmesse, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta in cui si intende tenerne lo svolgimento. L'oggetto della comunicazione è comunque indicato nell'ordine del giorno della seduta.

Art. 89

Congedi

1. I consiglieri e i componenti della Giunta sono tenuti ad assistere alle sedute del Consiglio.

2. I consiglieri devono dare preventiva comunicazione scritta della propria assenza al Presidente del Consiglio, il quale, all'inizio di ogni seduta, ne dà comunicazione all'assemblea.

3. L'ufficio di presidenza del Consiglio delibera in ordine alla disciplina di rilevazione delle presenze ed ai casi di assenze giustificate.

Art. 90

Facoltà di parlare

1. Possono prendere la parola durante le sedute consiliari esclusivamente i consiglieri. La Giunta ha diritto alla parola ogni volta che lo richieda.

Art. 91

Ordine delle sedute consiliari. Sanzioni disciplinari

1. Il Presidente del Consiglio provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute consiliari.

2. Quando un consigliere o un componente della Giunta turba con il suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale. Il consigliere o componente della Giunta richiamato può dare spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta; in seguito a tali spiegazioni il Presidente del Consiglio può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Qualora il consigliere o il componente della Giunta richiamato persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascenda ad oltraggi, vie di fatto, faccia appello alla violenza, compia atti di particolare gravità o usi espressioni ingiuriose nei confronti dei consiglieri o componenti della Giunta o delle istituzioni, il Presidente del Consiglio pronuncia nei suoi confronti la censura e ne dispone l'esclusione dall'aula per il resto della seduta. Se il consigliere o il componente della Giunta si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente del Consiglio di lasciare l'aula, questi sospende la seduta e dà ai segretari questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti. Anche la censura può essere revocata, udite le spiegazioni del consigliere o del componente della Giunta censurato.

4. Nei confronti del consigliere o del componente della Giunta, nei casi previsti dai commi 2 e 3, ed anche in altri casi di particolare gravità che avvengano, sia all'interno della sede del Consiglio, sia al di fuori dell'aula, il Presidente del Consiglio può proporre all'ufficio di presidenza di deliberare l'interdizione alla partecipazione ai lavori del Consiglio e delle commissioni, per un periodo non superiore a dieci giorni di seduta. Tale interdizione può essere revocata dall'ufficio di presidenza, sentite le spiegazioni del consigliere o componente della Giunta.

5. Le deliberazioni adottate dall'ufficio di presidenza ai sensi del comma 4, sono comunicate al Consiglio e non possono in nessun caso essere oggetto di discussione.

Art. 92

Disordini in aula

1. Qualora si verificano disordini nell'aula e risultino vani i richiami del Presidente del Consiglio, questi abbandona la presidenza e la seduta è sospesa fino a quando il Presidente del Consiglio non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, i disordini proseguono, il Presidente del Consiglio può nuovamente sospenderla ovvero toglierla.

2. Nel caso la seduta sia tolta, il Presidente del Consiglio dispone per la sua riconvocazione.

Art. 93

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve tenere un comportamento corretto, stare in silenzio, e astenersi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio può disporre l'immediata espulsione di chi non ottempera al disposto del comma 1. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente del Consiglio può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.

3. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente del Consiglio e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

CAPO XIII

RIASSUNZIONE DI PROPOSTE

Art. 94

Riassunzione di precedenti proposte

1. Qualora nei primi sei mesi dalla prima seduta del Consiglio siano presentate, anche da proponenti diversi da quelli originari, proposte di atti che riproducono l'identico testo di proposte che hanno già esaurito nella precedente legislatura la fase referente, il Consiglio può deciderne la riassunzione su richiesta dei proponenti stessi.

2. La richiesta è presentata al Presidente del Consiglio contestualmente alla presentazione dell'atto.

3. Il Presidente del Consiglio, informata la conferenza di programmazione dei lavori, iscrive la richiesta all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta utile.

4. Se la richiesta è approvata, la proposta oggetto di riassunzione è iscritta direttamente, entro sessanta giorni, all'ordine del giorno del Consiglio ai sensi del comma 7.

5. Nel decidere la riassunzione dell'atto il Consiglio può disporre, su richiesta della Giunta o di un presidente di gruppo consiliare, che la proposta sia assegnata alla commissione competente per materia perché ne riferisca all'aula entro sessanta giorni dall'assegnazione. Scaduto il predetto termine, il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno della prima seduta utile.

6. Il Consiglio, su proposta del presidente o su richiesta dei promotori, presentata entro quattro mesi dalla prima seduta del Consiglio stesso, può decidere la riassunzione di proposte di legge di iniziativa popolare presentate nella precedente legislatura.

7. Qualora sia decisa la riassunzione delle proposte di atti, queste sono sottoposte all'esame della conferenza di programmazione dei lavori per l'inserimento nel calendario.

CAPO XIV DISCUSSIONE

Art. 95

Durata degli interventi

1. Fatto salvo quanto previsto in caso di contingentamento dei tempi o da specifiche disposizioni del presente regolamento, la durata di ciascun intervento non può superare i cinque minuti.

2. Il consigliere che, nei tempi sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia allegato al processo verbale.

3. L'intervento per l'illustrazione del parere referente sulle proposte di legge non può eccedere i dieci minuti.

4. Gli emendamenti sono illustrati da uno dei presentatori con un intervento non superiore a tre minuti.

5. Per tutte le dichiarazioni di voto è consentito l'intervento di un consigliere per ciascun gruppo consiliare, salvo il caso di dissenso rispetto alla posizione espressa dal proprio gruppo di appartenenza. Per le dichiarazioni di voto sugli emendamenti ciascun intervento non può superare i tre minuti. Per ogni altra dichiarazione di voto ciascun intervento non può superare i cinque minuti.

6. Per dichiarazioni, comunicazioni o richieste di cui all'articolo 98, comma 2, o per mozioni d'ordine di cui all'articolo 105, ciascun intervento non può superare i tre minuti.

Art. 96

Contingentamento dei tempi della discussione

1. Per l'organizzazione della discussione, la conferenza di programmazione dei lavori può indicare il tempo destinato allo svolgimento di ciascun affare e, correlativamente, il tempo complessivo riservato alla Giunta e a ciascun gruppo consiliare, in relazione alla sua consistenza numerica, nonché agli eventuali interventi di consiglieri dissenzienti.

2. I consiglieri che intendono esprimere una posizione autonoma rispetto a quella assunta dal gruppo di appartenenza, hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente ed i loro interventi, che non possono superare il tempo stabilito dall'articolo 95, comma 1, non sono considerati ai fini del computo del tempo assegnato al loro gruppo.

Art. 97

Aumento della durata degli interventi

1. Il Presidente del Consiglio, anche su richiesta di un presidente di gruppo consiliare o del portavoce dell'opposizione, può aumentare i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza o complessità degli argomenti in discussione lo richieda.

Art. 98
Iscrizioni a parlare

1. I consiglieri si iscrivono a parlare, di norma, prima dell'inizio della discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste al Consiglio su argomenti non iscritti all'ordine del giorno della seduta, debbono informare, prima dell'inizio della seduta, il Presidente del Consiglio dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione.

3. Sulla comunicazione del consigliere non si apre il dibattito.

Art. 99
Ordine degli interventi

1. Nessun consigliere o componente della Giunta può parlare senza che il Presidente del Consiglio abbia concesso la parola.

2. Gli interventi sono svolti dai consiglieri in piedi e dal posto loro assegnato, secondo l'ordine della iscrizione a parlare. Il Presidente del Consiglio, tuttavia, ha la facoltà di alternare, nel concedere la parola, gli oratori appartenenti a gruppi consiliari diversi.

3. Il consigliere iscritto nella discussione che sia assente dall'aula al momento del suo turno a parlare decade dalla facoltà di parlare. I consiglieri possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione alla presidenza.

Art. 100
Interventi nel corso della stessa discussione

1. Nessun consigliere può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione se non per intervenire sull'ordine dei lavori, per mozioni d'ordine, per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto.

Art. 101
Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella

propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni diverse da quelle espresse.

2. Chi chiede la parola per fatto personale deve dichiararlo.

3. Se il Presidente del Consiglio ritiene fondata la richiesta, concede la parola al richiedente a conclusione del dibattito sull'argomento.

4. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire soltanto per precisare o rettificare il significato delle sue parole.

Art. 102
Commissione di indagine per fatti lesivi dell'onorabilità

1. Quando, nel corso di una discussione, un consigliere o componente della Giunta sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente del Consiglio la nomina di una commissione, composta da tre consiglieri, che indaghi e giudichi sul fondamento dell'accusa.

2. Il Presidente del Consiglio può assegnare, alla commissione di cui al comma 1, un termine per presentare le sue conclusioni. Esse vengono comunicate al Consiglio dal Presidente del Consiglio e non possono costituire oggetto di dibattito, neanche indirettamente, mediante risoluzioni o mozioni.

Art. 103
Richiami del Presidente del Consiglio

1. Qualora un consigliere o un componente della Giunta ecceda la durata stabilita per gli interventi, ai sensi dell'articolo 95, il Presidente del Consiglio, dopo un invito a rispettare i tempi, dichiara concluso l'intervento.

2. Il Presidente del Consiglio procede analogamente anche quando un consigliere, dopo due inviti ad attenersi all'argomento in discussione, non vi ottemperi.

Art. 104
Divieto di interruzione degli interventi

1. Nessun intervento può essere interrotto e rinviato per la sua prosecuzione ad altra seduta.

Art. 105
Mozioni d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo motivato alle norme regolamentari.

2. Le mozioni d'ordine, se relative all'ordine del giorno di seduta o alla priorità di una discussione o votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.

3. Sulle mozioni di cui al comma 1, possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un consigliere contro ed uno a favore; il Presidente del Consiglio ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un consigliere per ciascun gruppo consiliare.

4. Il Presidente del Consiglio decide in merito ai richiami contenuti nelle mozioni d'ordine.

Art. 106

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un consigliere prima che abbia inizio la discussione.

2. Su tali questioni, nonché sulla durata dell'eventuale sospensione, delibera il Consiglio per alzata di mano.

3. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di ammettere questioni pregiudiziali o sospensive, anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito, su richiesta di un presidente di gruppo consiliare.

4. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali, il Consiglio procede a distinguere quelle di legittimità costituzionale e statutaria da quelle di merito; su ciascuna categoria si procede ad un'unica discussione e quindi a due separate votazioni.

5. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e il Consiglio decide con un'unica votazione sulla sospensiva e quindi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione.

CAPO XV

DELIBERAZIONI E VOTAZIONI

Art. 107

Validità delle deliberazioni

1. Salvi i casi in cui la Costituzione o lo Statuto richiedono maggioranze speciali, le deliberazioni del Consiglio sono valide quando alla votazione partecipa la maggioranza dei componenti il Consiglio.

2. Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei consiglieri che partecipano alla votazione, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale.

3. Si intende che abbiano partecipato al voto i consiglieri che hanno espresso voto favorevole, voto contrario o che si sono astenuti.

4. In caso di parità tra i voti favorevoli e la somma dei voti contrari e delle astensioni, la proposta s'intende non approvata.

5. Se la votazione di un atto è dichiarata invalida in quanto non vi ha partecipato, anche se presente, la maggioranza dei consiglieri, il Presidente del Consiglio dispone una breve sospensione della seduta, al termine della quale si procede ad una seconda votazione. Se anche la seconda votazione produce lo stesso esito, l'atto è rinviato ad una seduta successiva e la seduta prosegue col passaggio ad altro punto all'ordine del giorno.

Art. 108

Numero legale e verifica

1. Si presume che il Consiglio sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia, prima di una votazione per alzata di mano relativa all'approvazione di un atto, un presidente di gruppo consiliare, il portavoce dell'opposizione o la Giunta, possono richiedere la verifica del numero legale.

2. Il Presidente del Consiglio dispone la verifica e incarica un consigliere segretario di effettuarla.

3. Il Presidente del Consiglio procede d'ufficio alla verifica del numero legale, prima della votazione di un atto che richiede una maggioranza qualificata.

4. La richiesta di verifica del numero legale può essere avanzata solo nell'imminenza della votazione.

Art. 109

Mancanza del numero legale

1. Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente del Consiglio può sospendere la seduta.

2. La seduta è comunque tolta alla seconda mancanza consecutiva del numero legale, fatta salva la disposizione dell'articolo 107, comma 5.

Art. 110

Dichiarazioni di voto

1. Un consigliere per ciascun gruppo può annunciare, prima di ogni votazione, il voto del proprio gruppo,

dichiarando se è favorevole, contrario o se si astiene, esponendone i motivi.

2. Ciascun consigliere può esprimere dissenso rispetto alla posizione espressa dal proprio gruppo di appartenenza.

3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola.

Art. 111

Proclamazione del voto

1. La proclamazione del risultato del voto è effettuata dal Presidente del Consiglio con la formula: "Il Consiglio regionale approva" oppure "Il Consiglio regionale non approva".

Art. 112

Proteste sulle deliberazioni

1. Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Consiglio; se effettuate, non sono riportate nel processo verbale e nei resoconti della seduta, che si limitano ad annotare il fatto che vi sono state proteste e la loro intensità.

Art. 113

Modi di votazione

1. Il Consiglio vota a scrutinio palese.

2. Lo scrutinio palese si effettua per alzata di mano, per appello nominale o per voto elettronico.

3. Si procede allo scrutinio segreto solo quando, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio, le votazioni comportino un giudizio sulle persone.

4. Prima di procedere alle votazioni il Presidente del Consiglio chiarisce l'oggetto e il significato del voto.

Art. 114

Votazione per alzata di mano

1. Il Consiglio vota ordinariamente per alzata di mano.

2. Di ogni votazione per alzata di mano può essere richiesta, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova, che è disposta dal Presidente del Consiglio, con le modalità di cui all'articolo 115, comma 4, dopo aver vietato l'accesso e l'uscita dall'aula.

Art. 115

Voto elettronico

1. Un presidente di gruppo consiliare, il portavoce dell'opposizione o cinque consiglieri, possono chiedere che una votazione, che dovrebbe aver luogo per alzata di mano, sia effettuata mediante procedimento elettronico.

2. Il voto mediante procedimento elettronico in alternativa al voto per alzata di mano può essere disposto anche su iniziativa del Presidente del Consiglio.

3. La votazione finale delle leggi è sempre effettuata con procedimento elettronico, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, commi 1 e 2. Il tabulato di tale votazione è allegato al processo verbale.

4. La controprova delle votazioni per alzata di mano è effettuata mediante procedimento elettronico.

Art. 116

Votazione per appello nominale

1. Si procede alla votazione per appello nominale nei casi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, nel caso previsto dall'articolo 118, comma 1, e nelle votazioni finali concernenti le modifiche statutarie, il programma di governo, il programma regionale di sviluppo, la legge finanziaria, la legge di bilancio annuale e pluriennale, il rendiconto generale, la legge elettorale e sue modifiche, le norme riguardanti lo status dei consiglieri e degli assessori.

2. Si procede inoltre alla votazione per appello nominale nelle votazioni finali delle leggi qualora ne facciano richiesta due quinti dei consiglieri.

3. In tali casi il Presidente del Consiglio estrae a sorte il cognome del consigliere dal quale inizierà l'appello.

4. L'appello è effettuato da uno dei due segretari nominati per le operazioni di voto.

5. Esaurito il primo appello, si procede ad un secondo appello dei consiglieri che non hanno risposto al precedente.

6. Dopo la chiusura della votazione viene consegnato al Presidente del Consiglio, a cura dei consiglieri segretari, l'elenco dei consiglieri presenti e di quelli votanti, con l'indicazione della maggioranza richiesta e del voto espresso da ciascuno.

7. Il Presidente del Consiglio proclama l'esito della votazione. L'elenco, firmato dai due consiglieri segretari, resta a disposizione dei consiglieri sul banco della presidenza e viene allegato al processo verbale della seduta.

Art. 117

Votazione a scrutinio segreto

1. Le votazioni per le quali è stabilito il ricorso allo scrutinio segreto ai sensi dell'articolo 113, sono espresse mediante l'espressione del voto su apposita scheda, secondo le istruzioni per il voto impartite dal Presidente del Consiglio.

2. I consiglieri, dopo aver espresso il loro voto, sono chiamati dai segretari, mediante appello, a introdurre la propria scheda di voto, piegata, nell'apposita urna.

3. Esaurito il primo appello, si procede ad un secondo appello dei consiglieri che non hanno risposto al precedente.

4. I segretari, una volta terminato l'appello, procedono allo spoglio delle schede, consegnano al Presidente del Consiglio l'elenco dei consiglieri presenti, di quelli votanti, della maggioranza richiesta e gli comunicano l'esito della votazione.

5. Il Presidente del Consiglio proclama l'esito della votazione. L'elenco, firmato dai due consiglieri segretari, viene allegato al processo verbale della seduta.

Art. 118

Annullamento e ripetizione delle votazioni

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione o in caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata rinnovazione, procedendo, se del caso, alla votazione per appello nominale.

2. Il Presidente del Consiglio, dopo aver vietato l'entrata e l'uscita dall'aula, ammette alla votazione soltanto i consiglieri che hanno partecipato alla votazione annullata.

CAPO XVI

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Art. 119

Presentazione delle proposte di legge

1. La presentazione delle proposte di legge avviene mediante il loro invio al Presidente del Consiglio.

2. Le proposte di legge devono essere composte da un preambolo e da uno o più articoli e devono essere accompagnate dalla documentazione prevista dalla legge regionale sulla qualità della normazione.

3. Le proposte di legge che comportano spese o minori entrate, devono indicare l'ammontare della spesa o minore entrata, nonché i mezzi per farvi fronte, proponendo le conseguenti variazioni di bilancio.

4. Se una proposta di legge è priva degli elementi di cui ai commi 2 e 3, il Presidente del Consiglio invita il proponente a completare entro un congruo termine la documentazione oppure ad indicare la quantificazione e la copertura delle maggiori spese o minori entrate, potendosi anche avvalere a tali fini della collaborazione tecnica degli uffici. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Presidente del Consiglio dichiara la proposta di legge improcedibile.

5. Le proposte di legge e gli articoli che le compongono devono avere contenuto omogeneo. Le proposte di legge di manutenzione o semplificazione dell'ordinamento devono avere contenuto omogeneo con tali finalità.

6. Le proposte di legge sono annunciate al Consiglio di norma nella prima seduta successiva alla data di presentazione.

Art. 120

Procedimento per le proposte d'iniziativa popolare

1. Le proposte di legge regionale di iniziativa popolare, presentate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, dello Statuto, sono assegnate dal Presidente del Consiglio alle commissioni consiliari competenti per l'espressione dei relativi pareri, una volta ultimata l'istruttoria preliminare prevista dalla legge regionale che regola la materia.

2. Alle sedute della commissione consiliare referente partecipa una delegazione composta da un massimo di tre promotori, che illustra la proposta, assiste alla discussione e può, di volta in volta, intervenire nella stessa su autorizzazione del presidente della commissione.

3. Ai sensi dell'articolo 74, comma 3, dello Statuto, il Consiglio vota nel merito la proposta di cui al comma 1, entro nove mesi dalla sua presentazione. Se non già esaminata, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno dell'ultima seduta utile prima della scadenza del termine e trattata con precedenza su ogni altro argomento.

Art. 121

Temporanea improcedibilità degli atti respinti

1. Non possono essere assegnate alle competenti commissioni proposte di atti che riproducono sostanzialmente il contenuto di atti precedentemente respinti,

prima che siano trascorsi sei mesi dalla data in cui il Consiglio si è espresso negativamente sugli stessi.

Art. 122
Proposta di stralcio

1. Iniziato l'esame di una proposta di legge, ciascun consigliere può chiedere che uno o più articoli o commi, quando suscettibili di essere distinti dagli altri per la loro autonoma rilevanza normativa, siano stralciati dal testo e non esaminati.

2. Sulla proposta l'assemblea discute e delibera nelle forme e con i limiti previsti per le questioni pregiudiziali e sospensive.

3. Se l'assemblea delibera lo stralcio, le parti stralciate possono essere nuovamente presentate in forma di autonoma proposta di legge entro un mese da tale deliberazione. Trascorso tale termine si applica quanto previsto dall'articolo 121.

Art. 123
Procedura sulle proposte di atti
di iniziativa consiliare

1. Nel caso di proposte di atti di iniziativa consiliare non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive e, nel caso di proposte di legge, ordini del giorno di non passaggio agli articoli.

2. Le proposte di atti di iniziativa consiliare sono iscritte al primo punto all'ordine del giorno delle sedute.

Art. 124
Ritiro delle proposte di legge

1. Le proposte di legge all'esame del Consiglio possono essere ritirate prima della votazione degli articoli.

2. Per le proposte di legge di iniziativa della Giunta, il ritiro avviene su richiesta del Presidente o del Vicepresidente della Giunta.

3. Per le proposte di legge di iniziativa consiliare, il ritiro avviene su richiesta scritta dei proponenti. Se solo alcuni dei proponenti sottoscrivono la richiesta, la proposta prosegue il suo iter a firma degli altri proponenti.

Art. 125
Discussione generale

1. La trattazione di una proposta di legge in Consiglio ha inizio con una discussione generale sulle finalità e i principi fondamentali della proposta stessa.

Art. 126
Presentazione ed esame di ordini del giorno

1. Nel corso dell'esame di una proposta di legge possono essere presentati, di regola prima dell'inizio della discussione generale, ordini del giorno concernenti il contenuto della proposta stessa e recanti indirizzi nei confronti della Giunta.

2. Gli ordini del giorno sono illustrati da uno dei presentatori nel corso della discussione generale.

3. Gli ordini del giorno, presentati nel corso della discussione generale da consiglieri non iscritti a parlare, sono illustrati alla fine della discussione generale.

4. Al termine della discussione generale la Giunta ed il relatore possono esprimere il loro parere sugli ordini del giorno. Successivamente gli ordini del giorno sono posti in votazione.

5. Prima di essere votati, gli ordini del giorno possono essere ritirati su dichiarazione unanime dei proponenti. Se solo alcuni dei proponenti dichiarano di ritirare l'ordine del giorno, questo è posto in votazione a firma degli altri proponenti.

6. Dopo tale votazione non è più ammessa la presentazione di ordini del giorno, salvo di quelli derivanti dalla trasformazione in ordine del giorno di un emendamento. In tal caso l'ordine del giorno è illustrato con le forme e nei limiti stabiliti per gli emendamenti ed è votato prima della votazione dell'articolo alle cui disposizioni l'ordine del giorno stesso si riferisce.

7. Gli ordini del giorno ritirati o presentati dai consiglieri che risultino assenti al momento della discussione decadono, a meno che non siano fatti propri da altri consiglieri.

Art. 127
Ordini del giorno procedurali

1. Prima che abbia inizio l'esame degli articoli di una proposta di legge, ciascun consigliere può proporre un ordine del giorno procedurale diretto ad impedire il passaggio a tale esame. Tale proposta deve essere votata prima degli altri ordini del giorno.

Art. 128
Inammissibilità di ordini del giorno

1. Sono inammissibili ordini del giorno:
a) estranei all'oggetto della discussione;
b) formulati in termini sconvenienti;

c) in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione.

2. Il Presidente del Consiglio decide sull'ammissibilità degli ordini del giorno.

Art. 129

Chiusura della discussione generale

1. Quando non vi siano altri consiglieri iscritti a parlare, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola, qualora lo richiedano, al rappresentante della Giunta ed al relatore.

2. La chiusura della discussione può anche essere richiesta da almeno dieci consiglieri. Sulla richiesta possono parlare un oratore a favore ed uno contro. La richiesta è accolta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio. La richiesta non può essere presentata per le discussioni regolate ai sensi dell'articolo 96.

Art. 130

Esame degli articoli

1. Esaurita la discussione generale di una proposta di legge e la votazione di eventuali ordini del giorno, il Consiglio passa alla trattazione dei singoli articoli e, articolo per articolo, degli eventuali emendamenti proposti dai consiglieri e dalla Giunta.

2. Quando vi sia unanimità dell'assemblea, il Presidente del Consiglio può disporre che l'esame degli articoli abbia luogo in ordine diverso da quello numerico contenuto nella proposta di legge.

Art. 131

Presentazione degli emendamenti

1. Gli emendamenti possono essere presentati al Presidente del Consiglio entro il giorno precedente la seduta al cui ordine del giorno è iscritta la proposta di legge alla quale si riferiscono. Gli emendamenti sono di regola distribuiti ai consiglieri all'inizio della seduta.

2. È ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti dopo il termine di cui al comma 1 ed anche nel corso della seduta, prima che sia posta in discussione la proposta di legge, qualora siano sottoscritti da almeno tre consiglieri o siano presentati dal Presidente od altro componente della Giunta. Il Presidente del Consiglio può tuttavia consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti in ogni momento, sino alla votazione dell'articolo cui si riferiscono.

3. Gli emendamenti che comportano aumento di

spesa o minore entrata, possono essere presentati esclusivamente entro il termine del comma 1, salvo il caso previsto al comma 4. Tali emendamenti sono comunicati dal Presidente del Consiglio, subito dopo la loro presentazione, al presidente della commissione competente per materia affinché questa verifichi, mediante attestazione della struttura di assistenza, la presenza della copertura finanziaria e il rispetto di quanto previsto dalle norme di contabilità. A tal fine la commissione può essere convocata in deroga alle procedure ordinarie e d'urgenza e gli esiti della verifica possono essere espressi, anche verbalmente, nel corso della seduta.

4. Il presidente della commissione competente per materia può presentare emendamenti che comportano aumento di spesa o minore entrata anche nel corso della seduta, prima che sia posta in discussione la proposta di legge, attestando l'avvenuta verifica in ordine alla copertura finanziaria e al rispetto di quanto previsto dalle norme di contabilità.

5. Ciascun consigliere ha diritto di aggiungere la propria sottoscrizione agli emendamenti che sono stati presentati.

6. Ciascun proponente ha diritto di ritirare la propria sottoscrizione dagli emendamenti che ha presentato fino al passaggio in votazione di ciascuno di essi.

7. In caso di ritiro di una o più sottoscrizioni dei proponenti l'emendamento presentato ai sensi del comma 2 è posto in votazione solo se le sottoscrizioni non ritirate sommate a quelle eventualmente aggiunte sono almeno pari a tre.

8. In caso di assenza di tutti i proponenti al momento dell'illustrazione di cui all'articolo 134 gli emendamenti sono dichiarati decaduti, salvo che gli stessi siano fatti propri da almeno altri tre consiglieri.

Art. 132

Requisiti degli emendamenti

1. Gli emendamenti devono avere un contenuto determinato, omogeneo al testo cui si riferiscono, e devono essere formulati secondo i principi di qualità normativa.

2. Il Presidente del Consiglio dichiara d'ufficio l'inammissibilità degli emendamenti che non rispondono ai requisiti del comma 1.

Art. 133

Rinvio in commissione

1. Quando ciò appaia opportuno per il buon anda-

mento della discussione, anche in seguito alla presentazione di emendamenti, il Presidente del Consiglio può decidere il rinvio in commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti o dell'intero testo, con il compito di formulare una proposta coordinata entro un termine assegnato.

Art. 134

Illustrazione degli emendamenti

1. L'emendamento presentato è illustrato da uno dei proponenti.

2. Dopo l'illustrazione, il Presidente od altro componente della Giunta ed il relatore hanno facoltà di esprimere il loro parere.

3. Dopo l'illustrazione e gli eventuali pareri di cui al comma 2, possono essere espresse dichiarazioni di voto con le modalità previste dall'articolo 95.

Art. 135

Subemendamenti

1. Gli emendamenti che modificano in parte un emendamento, di seguito denominati subemendamenti, sono ammissibili in corso di seduta fino alla votazione dell'emendamento a cui si riferiscono, con la sottoscrizione di almeno tre consiglieri.

2. I subemendamenti sono ammissibili solo se riguardanti lo stesso oggetto dell'emendamento cui sono collegati.

3. Non sono ammessi ulteriori subemendamenti ad altri subemendamenti.

4. Per quanto non diversamente disposto, ai subemendamenti si applicano le disposizioni riguardanti gli emendamenti.

Art. 136

Votazione degli articoli e degli emendamenti

1. Prima della votazione di ciascun articolo, vengono posti in votazione preliminarmente i subemendamenti e quindi i singoli emendamenti allo stesso articolo.

2. Qualora al testo di un articolo siano stati presentati più emendamenti, sono posti ai voti prima quelli soppressivi, poi quelli sostitutivi e infine quelli aggiuntivi, iniziando da quelli che più si allontanano dal testo originario e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso. L'approvazione di emendamenti di portata più restrittiva preclude l'esame

di ulteriori emendamenti di portata più concessiva e viceversa.

3. Il Presidente del Consiglio dichiara decaduti e pertanto non pone in votazione gli emendamenti che risultino in contrasto logico-giuridico con altri emendamenti precedentemente approvati.

4. L'ordine di votazione degli emendamenti è stabilito dal Presidente del Consiglio che, nel decidere, si ispira ai principi della economia e della chiarezza delle votazioni.

5. Conclusa la votazione degli emendamenti e degli articoli, sono posti in votazione gli emendamenti al preambolo e il preambolo e, infine, si procede al voto finale sulla legge nel suo complesso.

6. Quando una proposta di legge consti di un unico articolo, si procede con un'unica votazione all'approvazione dell'articolo stesso, del preambolo e della legge nel suo complesso.

7. Nel caso in cui tutti gli articoli di una proposta di legge siano stati respinti, il Presidente del Consiglio non dà luogo alla votazione del preambolo e alla votazione finale dichiarando che la proposta è respinta.

Art. 137

Coordinamento dei testi e correzioni di forma

1. Il Presidente del Consiglio, anche su segnalazione degli uffici, della Giunta e di ciascun consigliere, prima della votazione finale di una proposta, può richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiono opportune, nonché sulle disposizioni già approvate che sembrano in contrasto tra loro e inconciliabili con lo scopo della legge, nonché su incongruenze, contrasti e inconciliabilità con disposizioni vigenti, e formulare le conseguenti proposte, sulle quali il Consiglio delibera.

2. Il Consiglio può demandare al Presidente del Consiglio, o alla commissione competente su proposta del Presidente del Consiglio, la predisposizione del testo finale coordinato da sottoporre al voto in una seduta successiva. In tal caso, se il testo predisposto contiene non solo correzioni di forma ma anche modificazioni di coordinamento, la Giunta e ciascun consigliere possono chiedere che tali modificazioni, o alcune di esse, siano sottoposte a separata deliberazione prima della votazione finale.

3. Il Presidente del Consiglio, a seguito della votazione finale, dispone il coordinamento meramente formale del testo approvato.

Art. 138

Riesame degli atti in seguito ad osservazioni della Commissione europea

1. Nel caso in cui il contenuto di un atto, a seguito di notifica alla Commissione europea della relativa proposta, sia oggetto di osservazioni da parte della stessa Commissione, il Presidente del Consiglio, ricevuta dal Presidente della Giunta la conseguente proposta di modifica dell'atto oggetto di osservazioni, assegna nuovamente lo stesso alla commissione consiliare competente perché lo riesamini, limitatamente alle parti oggetto delle osservazioni e alla conseguente proposta di modifica, e ne riferisca al Consiglio.

2. Il Consiglio riesamina l'atto discutendo e deliberando sulle sole parti oggetto delle osservazioni e della conseguente proposta di modifica ed esprime voto finale sull'intero atto. Sono proponibili solo emendamenti o proposte di modifiche direttamente connessi alle suddette parti.

Art. 139

Applicabilità delle disposizioni sul procedimento legislativo

1. Le disposizioni del presente capo e quelle del capo VI, relative alle proposte di legge, si applicano anche alle proposte di legge al parlamento ed alle proposte di regolamenti di competenza consiliare nonché, in quanto applicabili, alla presentazione, discussione ed approvazione di ogni affare sottoposto al Consiglio.

CAPO XVII

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE SULLA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE

Art. 140

Documentazione a corredo dell'istruttoria

1. Sulle proposte di atti assegnate alle commissioni, le strutture competenti all'istruttoria degli atti predispongono la scheda di legittimità, la scheda di fattibilità e altri documenti idonei a fornire un più ampio quadro conoscitivo della proposta e delle sue finalità.

2. La scheda di legittimità è predisposta su tutti gli atti sottoposti all'esame delle commissioni dalle competenti strutture per l'assistenza giuridico-legislativa e contiene i seguenti elementi:

a) osservazioni in ordine alla legittimità costituzionale e statutaria, alla conformità delle disposizioni rispetto alla disciplina comunitaria e nazionale, nonché alla normativa riguardante le autonomie locali e al rispetto del principio di sussidiarietà;

b) osservazioni sul rispetto delle regole di tecnica redazionale adottate con deliberazione dell'ufficio di presidenza, con particolare riferimento alle tecniche di modificazione e di abrogazione delle disposizioni vigenti, e sulla correttezza dei riferimenti normativi contenuti;

c) eventuali proposte tecniche di modifiche necessarie a garantire l'omogeneità giuridica del testo.

3. La scheda di fattibilità è redatta su iniziativa della competente struttura o su richiesta dei commissari e contiene, tra l'altro:

a) l'analisi delle potenziali criticità, con particolare riguardo all'accertamento della presenza e dello stato di efficienza delle condizioni operative degli uffici pubblici chiamati ad applicare la norma;

b) gli elementi di valutazione delle politiche con eventuale proposta di clausola valutativa;

c) l'analisi finanziaria;

d) osservazioni sulla relazione di analisi di impatto della regolazione (AIR), se presente.

4. Ulteriore documentazione utile può essere redatta su richiesta dei commissari oppure su iniziativa delle strutture di assistenza.

Art. 141

Cura della qualità della normazione

1. Il presidente della commissione, coadiuvato dall'ufficio di presidenza della stessa, assicura che gli atti approvati dalla commissione rispettino i principi e le disposizioni in materia di qualità normativa e tecnica redazionale.

2. Ai fini del comma 1, il presidente della commissione, quando necessario, in particolare dispone che gli atti in approvazione dalla commissione siano:

a) divisi in più articoli, per evitare articoli con un numero eccessivo di commi e di disposizioni;

b) riformulati sotto il profilo linguistico, per evitare formulazioni oscure o equivoche;

c) corretti nella coerenza tra la motivazione e le corrispondenti disposizioni normative e non contenenti norme intrusive, estranee alla motivazione ed alle finalità dell'atto;

d) corretti nella redazione, secondo le regole tecniche per la redazione dei testi normativi adottate dal Consiglio.

3. Il presidente della commissione può disporre altresì interventi di mero coordinamento tecnico dei testi approvati dalla commissione, anche per quanto attiene alla coerenza tra motivazione e corrispondenti disposizioni normative.

4. Gli uffici deputati all'assistenza alla commissione coadiuvano il presidente della commissione nello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo.

Art. 142

Emendabilità e approvazione del preambolo

1. Gli emendamenti al testo di una proposta di legge, quando incidono sulla motivazione, devono contenere anche la relativa proposta di modifica del preambolo.

2. Emendamenti che modificano soltanto il testo del preambolo, sono ammessi purché sia mantenuta la coerenza tra la motivazione e il testo dell'articolato.

3. Il Presidente del Consiglio dichiara inammissibili gli emendamenti in contrasto con le disposizioni dei commi 1 e 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 133.

4. Il preambolo è posto in votazione complessivamente prima del voto finale.

5. Qualora, dopo l'approvazione degli articoli, il Consiglio non approvi il preambolo, il Presidente del Consiglio rinvia l'atto in commissione per la formulazione di una nuova proposta di preambolo. La commissione riferisce al Consiglio entro il termine assegnato. Il Consiglio vota esclusivamente il nuovo preambolo ed il testo finale nella sua interezza.

Art. 143

Procedure per la votazione dei testi unici

1. In merito ai testi unici legislativi, il parere referente reso al Consiglio dalla commissione competente indica se il testo unico o alcune sue parti hanno carattere di mero coordinamento compilativo. Su tali testi unici o loro parti il Consiglio si esprime con un unico voto.

2. Su testi unici o loro parti recanti modifiche di carattere sostanziale, il Consiglio si esprime nelle forme ordinarie.

Art. 144

Strumenti di analisi preventiva degli atti normativi

1. Per l'AIR relativa alle proposte di legge di iniziativa consiliare, si applicano i criteri di inclusione e i casi di esclusione individuati dalla Giunta per le proposte di propria iniziativa.

2. Nei casi previsti dal comma 1, l'effettuazione dell'AIR può essere richiesta dalle commissioni consiliari interessate all'interno del programma predisposto ai sensi dell'articolo 31.

3. La richiesta deve indicare le strutture interne, le strutture della Giunta e le collaborazioni con l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) o altri istituti di ricerca scientifica da attivare per effettuare l'AIR.

4. L'analisi di fattibilità è svolta su atti di particolare rilievo ed impatto, quali leggi di settore e di riordino, leggi in materia istituzionale, leggi previste dall'agenda normativa, e su atti di programmazione, dalle competenti strutture tecniche attraverso la redazione di una scheda per la commissione referente.

Art. 145

Procedure per la valutazione di impatto della regolazione

1. L'ufficio di presidenza individua annualmente, sulla base del programma predisposto dalle commissioni ai sensi dell'articolo 31, una o più leggi o politiche regionali sulle quali effettuare la verifica di impatto della regolamentazione (VIR), volta all'analisi dei risultati e degli effetti sui destinatari degli interventi, e ne definisce gli ambiti, le modalità, gli strumenti di ricerca, le collaborazioni con l'IRPET o altri istituti di ricerca e le relative risorse. Per lo svolgimento delle attività di valutazione il Consiglio si avvale anche della documentazione prodotta in attuazione delle clausole valutative introdotte nelle leggi regionali, nonché delle risultanze delle consultazioni e dei confronti con le rappresentanze economiche, sociali e istituzionali effettuate dalle commissioni consiliari.

2. L'ufficio di presidenza effettua l'individuazione di cui al comma 1, prendendo a riferimento in particolare le leggi sottoposte ad analisi di impatto della regolazione ex ante da parte della Giunta nonché quelle approvate a seguito di iniziativa legislativa consiliare.

CAPO XVIII

REVISIONE STATUTARIA

Art. 146

Proposte di legge di revisione statutaria. Prima deliberazione. Termini per la seconda deliberazione

1. La prima deliberazione, prevista dall'articolo 123 della Costituzione per le proposte di legge di revisione statutaria, è adottata nelle forme previste dal presente regolamento per le proposte di legge ordinaria. La proposta di legge è approvata in sede di prima deliberazione se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La votazione avviene per appello nominale.

2. La seconda deliberazione, prevista dall'articolo

123 della Costituzione, può essere adottata soltanto dopo che siano decorsi due mesi dall'approvazione della proposta di legge approvata in prima lettura.

Art. 147

Proposte di revisione statutaria. Riesame per la seconda deliberazione. Approvazione in seconda deliberazione

1. In sede di seconda deliberazione, la commissione competente riesamina la proposta di legge nel suo complesso e riferisce su di essa al Consiglio.

2. In assemblea, la proposta di legge, dopo la discussione generale, è sottoposta soltanto alla votazione finale per l'approvazione nel suo complesso.

3. Non sono ammessi emendamenti, né ordini del giorno, né lo stralcio di una o più disposizioni. Del pari non sono ammesse le questioni pregiudiziale e sospensiva.

4. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti previsti per le proposte di legge ordinaria.

5. La proposta di legge è approvata in sede di seconda deliberazione se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La votazione avviene per appello nominale.

6. Dopo l'approvazione in sede di seconda deliberazione, l'atto è trasmesso al Presidente della Giunta perché sia pubblicato a soli fini notiziali sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana per le finalità di cui all'articolo 123, comma 3, della Costituzione e secondo le disposizioni della legge regionale che regola la materia.

7. Se la proposta di legge è respinta si applicano, in caso di ripresentazione, le norme dell'articolo 121 in tema di temporanea improcedibilità.

CAPO XIX ALTRI PROCEDIMENTI

Art. 148

Approvazione del programma regionale di sviluppo

1. Il programma regionale di sviluppo è approvato dal Consiglio con risoluzione votata per appello nominale, ai sensi dell'articolo 116, comma 1.

2. I documenti relativi sono assegnati alla commissione competente per materia e su di essi è richiesto il parere secondario di tutte le altre commissioni permanenti.

3. La commissione competente per materia, unitamente al parere di competenza, trasmette al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno dell'aula la proposta della risoluzione di approvazione del programma regionale di sviluppo.

4. Le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano anche per la modifica dei documenti approvati.

Art. 149

Approvazione del bilancio regionale

1. I provvedimenti attinenti al bilancio annuale e pluriennale di previsione, ivi compresi quelli di variazione, sono assegnati alla commissione competente per materia e su di essi è richiesto il parere secondario di tutte le commissioni permanenti, per le parti relative alle materie di rispettiva competenza. I pareri secondari sui provvedimenti di variazione sono espressi entro quindici giorni dall'assegnazione. Decorso il termine si applica la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4. I pareri secondari sono allegati al parere della commissione competente per materia.

2. Gli ordini del giorno attinenti al bilancio di cui al comma 1, possono essere presentati nelle commissioni oppure in aula; se approvati dalle commissioni sono allegati al parere referente.

3. Il bilancio annuale e pluriennale di previsione è approvato dal Consiglio per appello nominale ai sensi dell'articolo 116, comma 1.

4. I provvedimenti di assestamento del bilancio sono inviati per conoscenza alle commissioni permanenti.

Art. 150

Approvazione del rendiconto generale

1. I documenti attinenti al rendiconto generale vengono assegnati dal Presidente del Consiglio alla commissione di controllo. La commissione riferisce al Consiglio con relazione scritta.

2. Il rendiconto generale è approvato dal Consiglio per appello nominale ai sensi dell'articolo 116, comma 1.

Art. 151

Parere sui bilanci preventivi degli enti dipendenti

1. La Giunta trasmette al Presidente del Consiglio, ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 37, comma 2, dello Statuto, la proposta di deliberazione, accompagnata dal bilancio preventivo dell'ente, azienda o altro organismo dipendente dalla Regione. Il Presi-

dente del Consiglio assegna l'atto alla commissione competente per materia che esprime il proprio parere nel termine di trenta giorni.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che la commissione abbia espresso alcun parere, il rappresentante della Giunta può chiedere l'iscrizione della proposta all'ordine del giorno nel corso della conferenza di programmazione dei lavori per l'esame e approvazione in aula.

Art. 152

Richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione

1. Quando la Giunta o un consigliere propongono di richiedere un referendum abrogativo su iniziativa di cinque consigli regionali, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, il Presidente del Consiglio sottopone la richiesta alla conferenza di programmazione dei lavori per l'iscrizione della proposta all'ordine del giorno della prima o seconda seduta successiva alla presentazione.

2. Il Consiglio può deliberare di discutere la proposta immediatamente oppure di inviarla all'esame della commissione permanente competente in materia perché riferisca al Consiglio; qualora la richiesta si riferisca a materie escluse dalla competenza delle commissioni permanenti, il Consiglio può deliberare l'istituzione di una commissione speciale ai sensi dell'articolo 54.

3. Nel caso che il Consiglio deliberi di trasmettere la proposta ad una commissione permanente o speciale, questa deve riferire al Consiglio entro quindici giorni dalla deliberazione.

4. Il Presidente del Consiglio, entro sette giorni dalla deliberazione della richiesta di referendum, provvede a trasmettere la deliberazione stessa ai presidenti dei consigli delle altre regioni.

5. Lo stesso Presidente comunica tempestivamente al Consiglio analoghe deliberazioni che gli pervengono da altre regioni.

Art. 153

Richiesta di referendum costituzionale

1. Le disposizioni dell'articolo 152 si applicano anche alle richieste di referendum sulle leggi di revisione della Costituzione, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione.

Art. 154

Referendum consultivo

1. Tre consiglieri possono richiedere che una proposta di legge regionale sia sottoposta al referendum consultivo ai sensi dell'articolo 76, comma 2, dello Statuto.

2. La richiesta può essere formulata dopo che la commissione competente ha trasmesso all'aula il parere di cui all'articolo 43.

Art. 155

Confronto della Giunta su atti di competenza consiliare

1. Il Presidente della Giunta, qualora decida di attivare, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, su atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio, fasi formali di confronto con rappresentanze istituzionali e sociali per verificare i rispettivi orientamenti, trasmette al Presidente del Consiglio gli atti o documenti idonei a fornire al Consiglio un esauriente quadro conoscitivo, di fatto e di diritto, inerente a tali atti, nonché le motivazioni, le finalità e gli strumenti degli interventi da essi previsti.

2. La documentazione di cui al comma 1 è assegnata, per l'esame e la formulazione di eventuali atti di indirizzo, alla commissione competente per materia, oppure direttamente all'aula, su indicazione della conferenza di programmazione dei lavori.

3. Il termine per l'esame e la formulazione di eventuali atti di indirizzo di cui al comma 2, è di trenta giorni dall'assegnazione, salvo diversa indicazione della conferenza di programmazione dei lavori e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno.

4. Il Presidente del Consiglio trasmette tempestivamente al Presidente della Giunta gli eventuali atti di indirizzo approvati insieme a quelli votati e non approvati.

5. Gli atti di indirizzo di cui al comma 4, sono portati a conoscenza delle parti in sede di confronto.

6. Il Presidente della Giunta, quando trasmette al Consiglio gli atti di competenza consiliare sui quali si è svolto il confronto, dà conto dello svolgimento e degli esiti del confronto stesso, con particolare riferimento agli indirizzi espressi dal Consiglio.

Art. 156

Esame delle sentenze della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Nell'ipotesi in cui sia stata dichiarata, a norma dell'articolo 136 della Costituzione, l'illegittimità parziale o totale di una legge della Regione, il Presidente del Consiglio comunica al Consiglio la decisione della Corte costituzionale non appena pervenutagli la sentenza.

2. La sentenza di cui al comma 1 è distribuita a tutti i consiglieri e inviata alla commissione competente.

3. La commissione, sentito l'assessore competente, può adottare entro trenta giorni una proposta di risoluzione da sottoporre all'aula sull'eventuale necessità di iniziative legislative, indicandone i contenuti essenziali, ferma restando la facoltà della Giunta di effettuare comunicazioni al Consiglio su proprie eventuali iniziative in materia.

4. L'eventuale iniziativa legislativa è inserita nel calendario dei lavori.

5. Il Presidente del Consiglio comunica altresì al Consiglio, non appena acquisite, le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea che comportano obblighi di adempimento per la Regione.

6. Le sentenze di cui al comma 5, sono distribuite a tutti i consiglieri e inviate alla commissione competente.

7. Per l'adempimento delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4, nonché le disposizioni in materia di legge comunitaria regionale.

Art. 157

Esame delle relazioni degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio

1. Le relazioni periodiche degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio, previste per legge o norma statutaria, sono assegnate dal Presidente del Consiglio alle commissioni consiliari competenti e distribuite a tutti i consiglieri.

2. Le commissioni competenti, esaminate tali relazioni, possono proporre al Consiglio una risoluzione in merito alle relazioni stesse entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, le relazioni sono iscritte a cura del Presidente del Consiglio all'ordine del giorno della prima seduta utile.

CAPO XX

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO

Art. 158

Interrogazioni

1. Ogni consigliere può rivolgere un'interrogazione al Presidente della Giunta per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti la Giunta, abbia adottato o intenda adottare, in relazione all'oggetto medesimo.

Art. 159

Ammissibilità delle interrogazioni

1. Le interrogazioni sono presentate per iscritto dai consiglieri al Presidente del Consiglio, il quale, accertata l'ammissibilità, ne dà annuncio al Consiglio.

2. Non sono ammissibili interrogazioni che esulino dagli ambiti di competenza della Giunta in quanto riferite a materie che rientrano nelle competenze funzionali e organizzative del Consiglio o che sono del tutto estranee alle competenze della Regione. Non sono in ogni caso ammissibili interrogazioni che per il loro contenuto possono ledere la tutela della sfera personale, l'onorabilità dei singoli e il prestigio delle istituzioni o che contengono espressioni sconvenienti.

3. I consiglieri devono specificare se richiedono risposta scritta od orale. In mancanza di tale indicazione si presume che sia richiesta la risposta scritta.

Art. 160

Svolgimento delle interrogazioni a risposta orale

1. Le interrogazioni a risposta orale devono essere svolte entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l'interrogazione sia stata svolta, la Giunta è tenuta a fornire risposta scritta entro i successivi quindici giorni, a richiesta dell'interrogante.-

3. Salvo i casi di particolare rilievo, la risposta orale della Giunta ad ogni singola interrogazione non può eccedere i dieci minuti.

4. La replica alla risposta della Giunta può essere effettuata solo da uno degli interroganti, per dichiarare se sia o no soddisfatto e non può eccedere i cinque minuti.

5. L'interrogazione decade in caso di assenza, in aula o in commissione, dei proponenti.

6. In caso di assenza del componente della Giunta, deve essere fornita risposta scritta entro i successivi quindici giorni.

Art. 161

Svolgimento delle interrogazioni in commissione o in aula

1. La conferenza di programmazione dei lavori indica quali interrogazioni a risposta orale presentate debbano svolgersi in commissione e quali in aula e, per queste ultime, su richiesta di ciascuno dei presidenti dei gruppi

consiliari interessati, quali debbano avere risposta immediata da parte della Giunta.

Art. 162

Interrogazioni svolte in commissione

1. Nel caso di svolgimento di interrogazione orale in commissione, il Presidente del Consiglio trasmette immediatamente l'interrogazione al presidente della commissione competente, che concorda con la Giunta e con l'interrogante la data della sua trattazione, che comunque deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

2. Alle interrogazioni orali svolte in commissione si applicano le norme dell'articolo 160.

3. Se l'interrogante non è un componente della commissione, viene avvertito dal presidente della commissione stessa, dell'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno, almeno quarantotto ore prima della data fissata per lo svolgimento.

4. Dell'avvenuto svolgimento in commissione viene informato il Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia nella successiva seduta del Consiglio.

Art. 163

Interrogazioni a risposta immediata

1. Allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è dedicata, di norma, un'ora della sessione antimeridiana della seduta consiliare. Nel corso della seduta è assicurato lo svolgimento di almeno tre interrogazioni, di cui due presentate dalle minoranze.

2. Le interrogazioni di cui al comma 1, devono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, comunque connotato da urgenza o particolare attualità politica.

3. Il componente della Giunta risponde per non più di cinque minuti; la replica alla risposta della Giunta può essere effettuata solo da uno degli interroganti, per dichiarare se sia o no soddisfatto e non può eccedere i tre minuti.

4. In caso di assenza dell'interrogante l'interrogazione decade. In caso di assenza del componente della Giunta deve essere fornita risposta scritta all'interrogante entro tre giorni.

5. L'interrogazione non può essere iscritta all'ordine del giorno di seduta per più di due sedute; successivamente è trasformata in interrogazione con risposta scritta.

6. Alle interrogazioni a risposta immediata iscritte all'ordine del giorno non possono essere collegati, in sede di svolgimento, atti di indirizzo, ancorché concernenti argomenti affini.

Art. 164

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

1. La Giunta risponde, entro il termine previsto dall'articolo 160, all'interrogante che abbia richiesto risposta scritta, inviando copia della risposta al Presidente del Consiglio.

2. Qualora il termine trascorra senza che l'interrogante abbia avuto risposta, il Presidente del Consiglio, a richiesta dell'interrogante, dispone l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio affinché venga svolta come interrogazione orale.

Art. 165

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente della Giunta, circa i motivi o gli intendimenti della condotta della Giunta, su aspetti particolarmente rilevanti delle politiche regionali o di carattere generale.

2. Le interpellanze si applica quanto disposto dall'articolo 159.

Art. 166

Svolgimento delle interpellanze

1. Per lo svolgimento delle interpellanze si applicano le disposizioni degli articoli 160, 161, 162, 163 e 164.

2. Le interpellanze o le interrogazioni relative a questioni od oggetti identici o strettamente connessi sono di norma trattate congiuntamente, in caso di svolgimento a risposta orale.

Art. 167

Mozioni

1. La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio e consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri.

2. Il Presidente del Consiglio, accertata l'ammissibilità della mozione, in relazione alla tutela della sfera personale, dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni, e verificato che la stessa non contenga espressioni sconvenienti, ne dà annuncio al Consiglio.

3. Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno della

seduta consiliare secondo le procedure di cui agli articoli 82 e 83, comma 4.

Art. 168

Discussione delle mozioni

1. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione della mozione e la discussione degli eventuali emendamenti.

2. Nel corso della discussione della mozione ciascun consigliere può intervenire per non più di tre minuti.

3. E' fatta salva la possibilità per ciascuno dei presentatori di ritirare la propria firma dalla mozione presentata.

4. La mozione non può essere sottoposta a emendamenti se non con il consenso espresso dei presentatori, ferma restando la possibilità di cui al comma 3.

5. Gli emendamenti sono illustrati da uno dei presentatori con un intervento non superiore a tre minuti.

6. Nella discussione degli emendamenti non sono consentiti interventi superiori a tre minuti. Il primo firmatario della mozione, o un altro dei firmatari, ha diritto di replica sulle proposte di emendamento.

7. Gli emendamenti sono discussi e votati separatamente, con riferimento alla parte di mozione cui si riferiscono.

8. Per le dichiarazioni di voto è consentito un intervento per ciascun gruppo consiliare, salvo il caso di dissenso rispetto alla dichiarazione di voto espressa dal proprio gruppo di appartenenza.

9. Il Consiglio può deliberare il rinvio in commissione della mozione, su richiesta di almeno cinque consiglieri, al fine di una riformulazione o modifica del contenuto per un successivo esame da parte dell'aula.

Art. 169

Discussione congiunta

1. Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione secondo la procedura di cui all'articolo 168, nella quale, prima degli altri iscritti, interviene un proponente per ciascuna mozione al fine di illustrarla.

2. Quando su un argomento o su più argomenti strettamente connessi siano state presentate e iscritte all'ordine del giorno della seduta mozioni, interpellanze

o interrogazioni, il Presidente del Consiglio può disporre che sia svolta una discussione unica.

3. Nella discussione intervengono prima i proponenti delle mozioni e quindi i presentatori di interpellanze e di interrogazioni.

Art. 170

Mozioni a contenuto predeterminato

1. Le mozioni previste dagli articoli 33, comma 3 e 36, comma 2, dello Statuto, sono presentate dal prescritto numero di consiglieri al Presidente del Consiglio e sono da questi trasmesse a tutti i consiglieri. La loro approvazione avviene con le modalità prescritte dai citati articoli 33, comma 3 e 36, comma 2, dello Statuto.

2. Sulle mozioni di cui al comma 1 non è consentita la votazione per parti separate.

Art. 171

Votazione per parti separate

1. Il Presidente del Consiglio, su richiesta di ciascun consigliere, può disporre che la votazione di una mozione avvenga per parti separate, quando essa contenga più proposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinta in più parti aventi ciascuna un proprio significato autonomo.

Art. 172

Ordini del giorno

1. L'ordine del giorno è una proposta diretta a promuovere un pronunciamento del Consiglio su atti sottoposti a votazione.

2. L'ordine del giorno può essere presentato anche ai sensi degli articoli 126 e 127, nel corso della discussione di una proposta di legge.

3. La proposta di un ordine del giorno può essere presentata per iscritto da ciascun consigliere.

4. Agli ordini del giorno si applicano le norme del presente regolamento relative alle mozioni.

Art. 173

Risoluzioni

1. La risoluzione è uno strumento d'indirizzo politico tramite il quale il Consiglio evidenzia i propri orientamenti su particolari questioni e definisce le linee guida per la sua attività e per l'attività della Giunta.

2. La proposta di risoluzione può essere presentata per iscritto da ciascun consigliere.

3. Per la trattazione delle risoluzioni si applicano le norme del presente regolamento relative alle mozioni.

Art. 174

Decadenza delle mozioni, degli ordini del giorno e delle risoluzioni

1. Le proposte di mozioni, ordini del giorno e risoluzioni decadono di diritto se non sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio entro sei mesi dalla loro presentazione delle stesse.

Art. 175

Diritto di accesso dei consiglieri

1. I consiglieri che intendono esercitare il diritto di accesso ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, dello Statuto, indicano al dirigente dell'ufficio che detiene la documentazione oggetto del diritto di accesso, i documenti di cui intendono prendere visione o estrarre copia e le informazioni che intendono acquisire.

2. La richiesta di cui al comma 1, è comunicata, per conoscenza, al Presidente del Consiglio.

3. Il dirigente di cui al comma 1, assicura l'accesso non oltre quattro giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora con l'accesso il consigliere intenda acquisire informazioni o ottenere il rilascio di copia di documenti, il dirigente provvede non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio ne dà tempestiva informazione al Presidente della Giunta o all'organo di direzione degli enti, aziende ed organismi di diritto pubblico dipendenti dalla Regione, che si attivano al fine di ottenere l'immediato soddisfacimento della richiesta di accesso.

5. Al consigliere che utilizza il diritto di accesso per l'espletamento del suo mandato non può essere opposto il segreto d'ufficio.

6. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dello Statuto il diritto di accesso deve essere esercitato nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.

7. Il Presidente del Consiglio dà notizia ai consiglieri delle azioni di promozione svolte per estendere il loro diritto di accesso ad enti diversi da quelli indicati al comma 4.

Art. 176

Modalità per le comunicazioni

1. Tutte le convocazioni, disposizioni ed ogni altra comunicazione di atti, notizie e documenti, di cui al presente regolamento, sono validamente effettuate, all'interno del Consiglio e tra il Consiglio e la Giunta, nonché tra il Consiglio ed i soggetti esterni, tramite posta elettronica, ove non sia prevista la comunicazione scritta.

2. Le comunicazioni effettuate tramite posta elettronica non sono oggetto, di norma, di duplicazione in forma cartacea.

CAPO XXI

REPERTORIO REGOLAMENTARE

Art. 177

Repertorio regolamentare

1. Il Presidente del Consiglio cura la tenuta da parte degli uffici di un repertorio delle decisioni in materia di interpretazione del regolamento, anche conseguenti alla presentazione delle mozioni d'ordine di cui all'articolo 105.

CAPO XXII

REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 178

Revisione del regolamento

1. L'ufficio di presidenza del Consiglio approva ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera g), le proposte di modifica al regolamento e le trasmette all'aula.

2. Le proposte di modifica al regolamento di iniziativa di singoli consiglieri, sono esaminate dall'ufficio di presidenza che le trasmette all'aula unitamente al proprio parere sulle proposte stesse.

3. Le modificazioni al regolamento sono approvate con le maggioranze di cui all'articolo 22 dello Statuto e sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

4. Le modificazioni entrano in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione, salvo che contestualmente all'approvazione della modifica sia stata deliberata l'urgenza. In tal caso la modifica entra in vigore dalla data della pubblicazione.

CAPO XXIII NORME FINALI

Art. 179

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della prima seduta del Consiglio della IX legislatura regionale e comunque l'undicesimo giorno dalla proclamazione degli eletti per tale legislatura.

2. Alla data di cui al comma 1, sono abrogati i seguenti regolamenti:

a) Regolamento interno 30 marzo 1973, n. 1 (Regolamento interno del Consiglio regionale della Toscana);

b) Regolamento interno 14 luglio 2009, n. 10 (Modifiche al regolamento interno 30 marzo 1973, n. 1

“Regolamento interno del Consiglio regionale della Toscana”).

Il Presidente

Alessandro Starnini

I Segretari

Giuliana Loris Baudone

Giuseppe Del Carlo

SEGUE ALLEGATO

TABELLA ALLEGATA EX ARTICOLO 25

MATERIE DI COMPETENZA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Prima Commissione - Affari istituzionali, programmazione e bilancio

- Affari istituzionali e generali
- Ordinamento degli uffici e Personale
- Enti locali
- Enti dipendenti
- Disciplina generale degli organismi istituiti presso il Consiglio
- Disciplina generale delle nomine e delle partecipazioni regionali
- Programmazione
- Bilancio
- Finanze e Tributi
- Demanio e Patrimonio

Seconda Commissione - Agricoltura e sviluppo rurale

- Sviluppo rurale
- Agricoltura
- Agriturismo
- Prodotti agroalimentari
- Foreste
- Demanio e patrimonio agricolo-forestale
- Bonifica e irrigazione
- Attività venatoria
- Pesca marittima e dilettantistica

Terza Commissione - Sviluppo economico

- Imprenditoria
- Sistema cooperativo
- Artigianato
- Commercio
- Industria
- Energia
- Turismo
- Cave e torbiere
- Acque minerali e termali
- Politiche del lavoro e dell'occupazione
- Cooperazione allo sviluppo

Quarta Commissione - Sanità e politiche sociali

- Sanità
- Politiche sociali
- Edilizia ospedaliera
- Sanità animale e veterinaria
- Attività di prevenzione

Quinta Commissione - Istruzione, formazione, beni e attività culturali

- Diritto allo studio e istruzione
- Edilizia scolastica
- Ricerca e università
- Formazione e orientamento professionale
- Relazioni tra scuola e lavoro
- Emigrazione ed immigrazione
- Beni e attività culturali
- Informazione e Comunicazione
- Sport

Sesta Commissione - Territorio e Ambiente

- Urbanistica
- Beni paesaggistici e ambientali, protezione della natura, parchi e riserve naturali
- Tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
- Tutela, disciplina e utilizzazione delle acque

Settima Commissione - Mobilità e infrastrutture

- Viabilità
- Trasporti
- Opere idrauliche
- Lavori pubblici
- Infrastrutture, porti e aeroporti
- Reti telematiche
- Protezione civile
- Casa

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2008

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.lgs 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. E' fatta transitoriamente eccezione alle modalità di cui sopra per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i quali resta utilizzabile, la trasmissione elettronica all'indirizzo redazione@regione.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il calcolo per le tariffe di inserzione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea ecc. di cui è composto il testo da pubblicare. La tariffa unitaria per carattere, spazi ecc. è di **Euro 0,010**, il costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per 2.000 per ogni pagina di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente la pagina A/4 (**Euro 20**).

Per le inserzioni a pagamento il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n. 14357503 intestato a: Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze.

L'attestazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al n. 0554384620 contestualmente al materiale da pubblicare inviato in formato digitale.

L'art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cui pubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'interessato, in tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria.

L'art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/2007, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui all'art.5, comma 1, lettere h),i),j),e k), ed in particolare:

- 1) bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedimenti di approvazione;
- 2) bandi ed avvisi per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- 3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra;
- 4) gli avvisi di conferimento di incarichi esterni o di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

Si ricorda che l'art 20, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che per gli anni 2008 e 2009 i comuni e le comunità montane della Toscana beneficiano di una riduzione del cinquanta per cento delle tariffe di inserzione dei loro atti sul B.U.R.T.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre signature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384622